

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SESTO.
DELLA DOTE,
E DE
LVCRI DOTALI.



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SESTO
DELLA DOTTE
LA CRI DOTTE



INDICE
DE CAPITOLI
DEL
LIBRO SESTO.
DELLA DOTE.



CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerse specie di dote ; E di quali si tratta nel presente libro . Della sua origine , e da qual legge la dote sia introdotta ; E se sia lecita , ouero illecita ; O all'incontro se sia necessaria per il matrimonio carnale , o spirituale .

C A P. I I.

Se dalla legge positua si possa proibire l'uso delle doti , ouero se si possa restringere , in maniera che le doti non passino una certa tassa ; Et in che modo vadano intese queste leggi

ò riforme moderatorie ; E delle dispense, che vi si vogliono concedere .

C A P. III.

Dell' obbligo del padre di dotare la figlia .

C A P. IV.

Dell' altre persone obbligate dalla legge à dotare .

C A P. V.

Dell' obbligo di dotare, il quale parimente nasca dalla legge, nelli beni del fidecommisso dè maggiori, li quali siano già morti, cioè se per tal' effetto si possano alienare, ouero assignare i beni del fidecommisso .

C A P. VI.

Dell' obbligo di dotare, il quale nasca dalla disposizione dell' uomo, e non dalla legge, come particolarmente sono i legati, e le altre disposizioni, che si fanno della dote, se, e di qual dote, ouero di qual matrimonio si debba intendere, ò di qual forte di persone .

C A P. VII.

Delli remedij, e delle azioni, e priuilegij che spettano alle donne da dotarsi contro quelli, li qua-

quali siano tenuti à dotare , & in qual tempo , & in qual modo si possano esercitare.

C A P. V I I I.

Delle condizioni , patti , vincoli , e pesi ; che si mettono nella dote da costituirsi , ouero alla costituita , quando si debbano attendere , ò all' incontro dalla legge siano viziati , e si possano disprezzare .

C A P. I X.

Dell' ordine , il quale si deue tenere trà più donne , le quali abbiano l' istessa azione di esser dotate dalla medesima persona , ouero dal medesimo patrimonio .

C A P. X.

Della tassa della dote congrua , e di paragio , come si debba fare , e quando si dica congrua , ò nò .

C A P. X I.

Dell' espressa , ò presunta proua della costituzione della dote ; Et in qual nome , ouero con quali robbe s' intenda fatta , e con qual' animo ; Dal che dipenda la natura della dote , cioè quando sia auuentizia , e quando

do profettizia ; E degli affetti , che da ciò risultano .

C A P. X I I.

Quando la dote si dica di specie , ouero di quantità , e se le robbe siano date stimate , ò inestimate , e degli effetti , che da ciò nascano .

C A P. X I I I.

Se la dote abbia priuilegio alcuno in quelle robbe , le quali regolarmente non siano in libero commercio ; Come per esempio sono li feudi , e li beni giurisdizionali , ouero gli enfeotici , e cose simili ; Come anche se sia priuilegiata circa le persone , le quali per altro fossero proibite d alienare , o di contrarre senza certe solennità ; Come per esempio sono i minori , le donne , e simili .

C A P. X I V.

Della dote inofficiosa , & anche della simolata , ò della fraudolenta , e dell'eccessiva .

C A P. X V.

Dell' euizione , e dell' esigibilità della dote ; Cioè
quan-

DE CAPITOLI.

7

quando il dotante sia obligato all' euizione delle robbe date in dote, oueraméte mante-
ner' esigibili li debitori, ò gli effetti assegnati;
Come anche delle diligenze, alle quali sia
obligato il marito per esigere la dote, in
maniera che in suo pregiudizio si debba
auere per esatta; E della proua dell' esa-
zione.

C A P. X V I.

Della confessione fatta dal marito di auere rice-
uuta la dote, sc, e quando proui, ò nò la
verità; E quando la dote confessata si possa
dire dote vera.

C A P. X V I I.

Dell' alienazione, ouero dell' oblico della dote
e degli altri patti pregiudiziali à quella; E
anche degli altri effetti pregiudiziali che ri-
sultano alla donna dalla sua dotazione; E
se à tal' effetto basti la dote promessa, ò de-
stinata, ouero debba essere dote veramen-
te data.

C A P. X V I I I.

Delli frutti della dote, e degli altri vtili di quella
spettanti al marito; Et all' incontro dell'i
pesi

pesi , alli quali il medesimo sia tenuto .

C A P. XIX.

Delle vture , ouero interessi della dote , la quale consiste in quantità ; Quando ; A chi ; E come siano douute .

C A P. XX.

Della restituzione della dote quando si debba fare , & in che modo ; E con tal' occasione si tratta anche dell' assicurazione , mentre dura il matrimonio .

C A P. XXI.

Dell' altre persone ò robbe obbligate alla restituzione della dote , oltre la persona , e la robba del marito ; E particolarmente dell' obbligo del padre e di quello del fidecommisso .

C A P. XXII.

Delle persone , alle quali si deue fare la restituzione della dote ; E della successione in essa , ouero della facoltà di poterne disporre , ò nò .

C A P. XXIII.

Del concorso dè creditori del marito , ouero del
do-

D E' C A P I T O L I. 9

dotante ; Et in che cosa la dote sia in ciò priuilegiata .

C A P. X X I V.

Dell'aumento , se sia vera dote , e vada regolato nell' istessa maniera che la dote .

C A P. X X V.

Delli lucri dotali , e dè donatiui .

C A P. X X V I.

Della dote delle monache sopra quelle cose , le quali siano particolari di questa specie , si- che non siano comuni alla dote carnale in generale .

C A P. X X V I I.

Delle robbe estradotali .

C A P. X X V I I I.

Di alcune generalità remissuamente nella mate-
ria della dote , e dè lucri .



11
CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerse specie di dote, e dè
quali si tratta nel presente libro ;
Della sua origine, e da qual leg-
ge la dote sia introdotta. E se sia
lecita, ouero illecita ; O all'in-
contro, se sia necessaria per il ma-
trimonio carnale, ò spirituale.

S O M M A R I O.

- 1 *A parola dote in larga significazione che cosa importi.*
- 2 *Della significazione legale più larga della dote della Repubblica.*
- 3 *Della dote delle Chiese.*
- 4 *Della dote di coloro, che si ordinano in sacri.*
- 5 *Della stretta significazione di quella dote delle donne che si maritano.*
- 6 *Di quella che si dà per le Monache.*
- 7 *Quelche la legge dispone della dote, conueniente à quella delle Monache.*

8 Se la dote delle Monache sia lecita , e se vi cada simonia .

9 Che sia necessaria & il monistero non la possa rimettere ò sminuire .

10 Si dà il matrimonio senza la dote , mà non si dà dote senza matrimonio .

11 Se sia dote quella che si dà nelli Conservatori j .

12 Se la dote sia della legge delle genti , ò della ciuile .

13 Come s'intendano coloro che dicono esser di legge delle genti .

C A P. I.



Ppreflo li professori della lingua latina , & anche del nostro volgare idioma italiano , la parola *dote* , ò *dotare* , abaraccia qualsiuoglia dono , ò beneficio , così dell'animo e dell'intelletto , come della natura , ò della fortuna , in maniera che , se vna persona farà ben costumata , e virtuosa , nella temperanza , ouero nella liberalità , ò in altra buona composizione dè costumi , si dirà ben dotata delle virtù dell'animo ; E se vn'altro farà virtuoso in lettere , e in scienze , si dirà ben dotato dè doni dell'intel-

let-

letto ; E quello il quale aurà belle fattezze del corpo , si dirà dotato dè doni della natura ; Come ancora quello il quale farà ricco , ouero aurà altre prerogatiue accidentalì , si dirà dotato de' beni ouero dè doni della fortuna ; Anzi nelle medesime cose inanimate , si suol dare l' istesso attributo , poiche per esempio , se vn paese farà fertile , & abbondante d' ogni sorte di frutti , e di altre comodità , si dirà dotato dalla natura di tutte le sue grazie , con cose simili .

² Legalmente però , con significazione più generale , questo medesimo termine , ò vocabolo di dote , abbraccia ogni prouisione sufficiente al mantenimento , ouero alla conseruazione di qualche stato , ò persona ; Come per esempio è la prouisione di vna Republica , ò di vn Regno , ò di vn' principato ; Atteso che le rendite pubbliche destinate al suo mantenimento , vanno esplicate col termine di dote , fingendosi che la Republica sia vna donna , la quale sia maritata al Principe con questa dote per sopportazione del matrimonio politico , conforme se n'è accennato qualche cosa nel libro secondo de Regali , in occasione di trattare delle gabelle , e dè luoghi dè monti , e di altre rendite pubbliche .

³ Come anche , qualche si assegna per la fondazione di vna Chiesa cattedrale , ò collegiata , ò parochiale , ouero di vna semplice cappella , si dice dote

dote, conforme si discorre nel libro decimoterzo, in occasione di trattare del padronato, il quale si acquista per l'intiera dotazione, ouero per l' aumento della dote.

Et ordinandosi dal Concilio Tridentino, che quei chierici, li quali non siano ben prouisti de beneficij ecclesiastici, non si possano promouere à 4 gli ordini sacri, senza sufficiente patrimonio per il decente sostentamento; Questa prouisione ancora, secondo l' uso d' alcuni paesi si suole esplicare col termine, ouero col vocabolo di dote, con altre simili prouisioni, alle quali conuengala medesima ragione.

In stretta però e propria significazione legale, sotto questo termine, ò vocabolo di dote, viene quel peculio, il quale, ò in certa specie, oueramente in quā tità si assegna ad vna donna, acciò possa auer marito, al quale si dia tal peculio à godere, perche con i frutti possa sopportare i pesi del matrimonio; E questa propriamente è quella dote, della quale tratta la legge ciuile.

Ad imitazione di questa, si dice ancora dote, quel che si dia ad vna donna, la quale elegga lo stato monastico, con la formal professione in qualche monastero; Atteso che, se bene la legge ciuile non ha conosciuto questa forte di dote, nè di quella parla espressamente la legge canonica; Tuttavia, ò per intenzione di questa, ouero per alcune

ne costituzioni Apostoliche, ò per vna consuetudine vniuersale del Mondo cattolico ; Tutto quel che si dia al monastero, per il sostentamento della monaca, & anche qualche bisogna darli per altre spese del monacaggio, e per vna vitalizia souenzione, la quale quasi comunemente per vna consuetudine tollerata dalla Chiesa, si dà alla medesima monacha per l'occorrenze estraordinarie, si dice dote. A

A
Nel disc. 5. e
145. & 167.
di questo tit.
& altrove, e
nel lib. 14 nel
titolo d'è Rego-
golari.

⁷ E quindi siegue, che tutto quello che stà disposto dalla legge ciuile ò canonica, sopra la dote delle donne, generalmente conuiene, così all'vna, come all'altra specie di dote, per l'vno, e per l'altro matrimonio carnale, e spirituale, per la regola certa, e generale, che in quei casi nè quali per qualche ragione di differenza, non vi entri la limitazione particolare, queste specie di dote vanno di pari; E di queste due specie si tratta nel presente titolo.

⁸ E stato dubitato da molti, se l'vio dell'vna, e dell'altra dote, e particolarmente della seconda più moderna spirituale, sia lecito, ò nò; Nascendo la ragione del dubitare, che vi possa cadere vna specie di simonia, nel dare al marito, ouero al monastero vna somma di denaro, ò altre robbe temporali per ottenere l'abito monastico, oueramente per esser ammessa al matrimonio, essendo l'vn' e l'altra, cosa spirituale, la quale non ammette commutazione, ò ricompensa con cose temporali;

Tutta-

Tuttauia oggidì questo dubbio è totalmēte bandito dalla pratica, non auendo fondamento alcuno di ragione; Atteso che la dote non si dà principalmente per il matrimonio carnale, ò spirituale, mentre l' uno e l' altro si puol fare senza dote; E se bene per l' uso più frequente non è solito farsi matrimonio senza dote; Nondimeno non è necessario, e quando si dia, ciò si fa per la ricompensa dè pesi matrimoniali, che in se assume il marito, ouero il monastero, in maniera che si dice di dare vna cosa temporale, per vn' altra temporale independentemente dalla spiritualità.

A tal segno che, non solamente dalla Chiesa cattolica l' uso di queste doti spirituali, è permesso, mà viene stimato ancora necessario, siche non possa il monastero, anche volendo, condonarla, ò diminuirla, senza la licenza della sacra Congregazione, conforme si discorre di sotto nel capitolo ventisei, nel quale si tratta di alcune cose speciali sopra la dote delle monache. B

Et ancorche la dote non sia cosa necessaria per l' uno, e per l' altro matrimonio; Tuttauia questo è necessario per la dote, la quale da esso riceue il nome, e l' essere, siche non si dà dote senza il matrimonio carnale, ò spirituale; Che però se bene qualche si sia destinato ad vna zitella per il matrimonio futuro, ouero qualche si deue restituire dal marito alla donna, ò dà suoi eredi, dopo

B
Nelli disc. 1.
11. e 167. di
questo titolo.

dopo sciolto il matrimonio, volgarmente si dice dote; Nondimeno questo è vn modo di parlare improprio, poiche propriamente non è tale; Come ancora tale non è quella dote, la quale si dia al cōseruatorio, ouero ad vn'altra casa, nella quale ad vfo di monache viuano alcune donne, senza la formal professione solenne, per la quale si dice di contraersi il matrimonio con Cristo, atteso che queste si diranno donne ritirate, le quali viuono sotto vn pio, e lodeuole istituto, mà non monache, conforme si discorre nel libro decimoquarto, trattando delle monache. C

C
 Nelli dis. 5. e
 167. di questo
 titolo, e nel
 dis. 50. del lib.
 14. nel titolo
 de Regolari,
 & alioue.

Sopra l' introduzione della dote, e particolarmente per il matrimonio carnale, disputano li ciuili, e particolarmente li scolastici, se sia della legge delle genti, ouero della ciuile; Tenendo alcuni la prima opinione, che sia delle genti; Altri che sia della ciuile; Et altri distinguendo, che per l' origine, e per l' inuenzione sia delle genti, mà che per la forma, ò per il modo sia della ciuile.

Sono però tali questioni inutili per il foro, servendo solamente per le scuole, e per le academicie nelle quali lodeuolmente queste, e simili questioni si disputano per esercitare gl' ingegni di giouani; Mà realmente, la più vera opinione stima, che il tutto sia introduzione, ò inuenzione della legge ciuile, ò positiva, mentre l' istorie antiche, & anche la pratica moderna, Tom. 6. della dote. C in-

insegnano, che in alcune parti del mondo, non si sia auuto, ò respettiuamente non si abbia generalmente quest'uso della dote, & anche perche molti matrimonij si fanno senza quella.

Che però, quando li Giuristi usano questi termini di legge delle genti, vanno intesi per vn certo modo di parlare, così in queste, come in molte altre materie, cioè per significare quello che anche in tempi più antichi era in uso, prima che la Repubblica Romana facesse le sue leggi, mà non già per quella legge delle genti, la quale da molti vien chiamata naturale secondaria, che non si troua scritta, e che da politici viene figurata

à lor modo, conforme si è accennato

nel proemio, in occasione di
distinguere le diuerse spe-
cie, ò sorti delle
leggi. D

* * *

D
Nelli dis. I. o
143. di que-
sto titolo.



CA-

CAPITOLO SECONDO.

Se dalla legge positiua si possa proibire l'uso delle doti , oueramente se si possa restringere , in maniera che le doti non passino vna certa tassa ; Et in che modo vadano intese queste leggi , ò riforme moderatorie ; E delle dispense che vi si sogliono concedere.

S O M M A R I O .

- 1 **D**ell' uso delle doti se si possa togliere , ò moderare dagli statuti .
- 2 *Della tassa moderatoria in Roma .*
- 3 *Che quella poco serua in pratica .*
- 4 *Mà ci bisogna la deroga .*
- 5 *Si dà la deroga ad ogn'uno , e non vi entra surrezione .*
- 6 *Se detta moderazione abbracci le persone ecclesiastiche .*
- 7 *Non ha luogo in donne forastiere .*

20 IL DOTTOR VOLGARE

- 8 *Della deroga ò dispensa presunta.*
- 9 *Se il giuramento faccia cessare queste leggi.*
- 10 *La tassa da giudici si fa con le regole della con-*
gruenza senza riguardo di questa legge.
- 11 *Se si dica dote qualche si dà dal marito in ricom-*
pensa.

C A P. II.



A qualche si è discorso nel capitulo antecedente, che la dote non sia precisamente necessaria per il matrimonio, e che la sua introduzione non nasca dalla legge diuina, ò naturale, oueramente delle genti, alle quali la legge positiva non possa dispensare, mà che sia introdotta dalla legge ciuile ò positiva; Risulta la decisione della questione, se per i statuti, ò per altre leggi particolari fatte da coloro, li quali ne abbiano la podestà, l'uso delle doti si possa proibire, ouero moderare, acciò non passino vna certa tassa, conforme in molte parti d'Italia, e particolarmēte in Roma, ò sia per statuto del popolo Romano approuato dal Papa come Principe secolare, oueramente sia per Costituzioni Apostoliche fatte con l'una, e con l'altra

L'altra podestà laicale , & ecclesiastica , è stato più volte stabilito per buon gouerno , e per moderare li moderni lussi , li quali per tal causa eagionano la pouertà delle fameglie ; E particolarmente in Roma ciò fù stabilito per l'vltima legge di Sisto Quinto , con la quale oggidì si viue cioè , che la dote di qualsiuoglia sorte di persone , possa esser minore , mà non maggiore di scudi 5500. di moneta corrente ; Et in altre parti , secondo la varietà de paesi , la tassa , è diuersa .

Queste leggi però in pratica pare che abbiano dell'ideale , siche seruono solamente per vn seminario di liti , senza profitto alcuno della Repubblica ; Attesoche in Roma se ne concede ordinariamente la deroga , ò dispensa , senza che si nieghi ad alcuno , in maniera che la tassa dipende totalmente dalla libertà , e dalla conuenzione delle parti ; Che però questa legge serue solamente per dare à dotanti questo maggior peso della spesa , che bisogna fare per ottenere tal deroga , la quale però nel rigore legale si stima necessaria , in maniera che quando non vi sia , ogni conuenzione , in qualche passa la sudetta tassa , viene stimata inualida , siche non produce azione alcuna , nè altro effetto particolarmente dè lucri .

Concedendosi però (conforme si è accennato) tal dispensa indifferentemente ad ogn' uno , senza

22 IL DOTTOR VOLGARE

senza badare, se vi concorra, ò nò la giusta causa ;
E quindi nasce, che in queste dispenze, ò deroghe,
non si ammette vizio di surrezione, ò di orre-
zione, ò di difetto d'intenzione, mentre in so-
stanza è vna mera cerimonia, ò formalità. **A**

Anticamente sopra consimili leggi fatte in
Roma, ò sia dal popolo, ò sia da Pontefici, e
6 particolarmente da Clemente settimo, cadea
dubbio, se abbracciassero, ò nò le persone ecclae-
sistiche ; E sopra di ciò si scorge qualche varietà
d'opinioni, conforme si discorre nel Teatro ; Ma
oggidì tal questione resta espressamente decisa
dalla suddetta Costituzione di Sisto Quinto per la
generale comprensione di tutti, anche de chieri-
ci, e di altri ecclesiastici, e de Baroni ancorche ti-
tolati. **B**

Mà perche queste leggi si fanno per beneficio
dè cittadini ; Quindi giudiziosamente, è stato più
7 volte dichiarato dalla Ruota Romana, che non
abbraccino il caso di vna donna forastiera, la
quale si mariti ad vn cittadino Romano, che-
però, con la parità di ragione, l'istesso si potrà
dire negli altri luoghi, nelli quali sia la medesi-
ma legge. **C**

Per qualche poi spetta alla deroga, ò dispen-
8 sa ; Quando di quella non apparisca espressa-
mente, è solito ammettersi quella proua presun-
ta, la quale risulta dalla lunghezza del tempo,
con-

A*Nel disc. 143.
di questo tit.***B***Nlt detto disc.
143. & an-
che nelli disc.
22. e seguen-
ti di questo
titolo.***C***Nelli disc. 23.
e 143. di que-
sto titolo.*

congiunta con l'offeruanza , conforme le dichiarazioni , delle quali si tratta nel Teatro in questo medesimo titolo , & anche nel libro settimo , nel titolo delle alienazioni , e dè contratti proibiti , in occasione di trattare dell' alienazioni de beni ecclesiastici sopra il beneplacito Apostolico presunto , con qualche ragione però di differenza accennata in questo titolo ; D^o Stimando-
 si poco opportuno il diffondersi molto in questa materia , per esser queste leggi molto rare in Italia ; Et anche perche nè luoghi , nelli quali vi siano , per essere leggi laicali , per il più restano di niuna operazione , per causa del giuramento , il quale oggidì è solito mettersi quasi in tutti li contratti ; Ouero per la dispensa , la quale con molta facilità si dà , nella maniera che di sopra si è detto .

E ciò è tanto vero , che in Roma per causa di detta facilità di dispensa , e per il presupposto , che quella non sia solita negarsi à chi si sia , ne segue , che nella tassa , anche giudiziaria , si camina con le considerazioni , delle quali si tratta di sotto , sopra la materia di tassare la dote congrua , ò di paraggio , senza restringersi alla tassa di questa legge , in maniera che la dispensa (come si è detto) si stima solamente necessaria per vna formalità , oueramente per vna cerimonia , per sodisfare

ad

D
Nel detto dif.

143.

E
Nel dif. 143.
e nel 144. di
questo st. 9.
altroue.

ad vn certo rigore legale , senza proposito ; e
senza fine alcuno del ben publico . E

Trà le molte questioni , ò considerazioni , le
quali cadono sopra la materia di queste leggi mo-
ratorie , accennate nel Teatro , è quella , se si
possa dir dote , in maniera che si contrauenga
alla legge , quella parte di robba , la quale si dia
per ricompensa della bruttezza della donna ,
oueramente dell' età , ò dell' ignobiltà , ò di altra
inequalità ; E si crede più probabile , che questa
non sia dote , mà più tosto vna ricompensa ,
con il di più , che nel detto Teatro si
accenna , essendo (come si è
detto) cosa poco vtile
alla pratica , il dif-
fonderui-

fi. F

F
Nelli detti
discorsi 22. e
seguenti , e
nel 143.



CA-

CAPITOLO TERZO.

Dell' obbligo del padre di dotare
la figlia.

S Q M M A R I O :

- 1 **L** L prim' obbligo di dotare è del padre.
- 2 **L** Come s' intenda l' obbligo della madre e dè fratelli, se vi è il padre.
- 3 **C** Che il padre sia tenuto dotar la figlia maritata, e ricca.
- 4 **C** Come si deuono intendere, e praticare le leggi.
- 5 **D** Donde nasca quest' obbligo del padre.
- 6 **L** L' obbligo degli alimenti è suffidiario.
- 7 **E** E dell' obbligo della legitima.
- 8 **C** Che sia megliore la condizione dè maschi, che delle femine.
- 9 **D** Della ragione, nella quale sia fondato l' obbligo di dotare le figlie dell' istesso.
- 10 **I** In qual ragione sia fondato il dett' obbligo, e con qual presupposto.
- 11 **L** La figlia si può maritare senza consenso del padre.
- 12 **L** Li figli di famiglia oggi hanno del proprio.
- 13 **C** Che sia inconueniente dare tanta licenza alle figlie.
- 14 **S** Se ciò segue, tanto il padre è tenuto, dotare se la figlia non ha altra dote.

TOM. 6. della dote.

D

Mà

26 IL DOTTOR VOLGARE

- 15 Må in questo caso deu' esser più moderata
16 Oggi non hanno luogo le pene della legge ciuile
contro la figlia che si mariti senza licenza del
padre .
17 Il padre pouero non è tenuto .
18 Nè verso la figlia eretica , ò infedele , il che si di-
chiara .
19 Ne oue si faccia matrimonio indegno .
20 Må è tenuto agli elementi , ò dote suffidaria .
21 La donna nobile maritandosi all' ignobile diuen-
ta ignobile .
22 Che cosa si debba dire se ciò seguisse doppo li ven-
ticinque anni .
23 Se prima della detta età si dia oggi questa li-
cenza .
24 Se il matrimonio indegno si può incolpare al padre ,
non è scusato .
25 Quando si dica matrimonio indegno .
26 Dell' istesso .
27 Si scusa il padre , se la figlia sia disonesta prima
di detto tempo .
28 Si dichiara , ò si limita .
29 Degli altri casi che lo scusano .
30 E scusato se viua il rattore , ò stupratore .
31 Quelle cause che scusano il padre , molto più scu-
sano gli altri .
32 Se la prima dote si perde , quando sia tenuto dota-
re di nuovo .

Della

- 33 *Della figlia bastarda.*
 34 *Come in questo caso concorra la madre.*
 35 *Dell' obbligo degli altri verso le bastarde.*

C A P. I I I.



N primo luogo la legge obbliga sopra tutti il padre à dotare le figlie femine legitime , e naturali , in maniera , che quando vi sia il padre , non entra obbligo alcuno della madre , nè degli altri ascendentì , nemeno quello de fratelli , ò di altri parenti .

A tal segno , che , se nella promessa della dote fatta dal padre , v' interuengono anche la madre , & i fratelli , ò altri parenti , ogni volta che non si dichiari espressamente , in che modo sia tale interuento , si deue intendere in uno delli due modi , cioè ; O che il suo interuento sia come sicurtà del padre , per maggior sicurezza di quello , al qua le si fa la promessa ; Oueramente per il caso che il padre non fusse sufficiente in tutto , ò in parte , in maniera che , secondo l' ordine infrascritto , in suo ² defetto entrasse l' obbligo degli altri ; Siche quando anche per ragione dell' obbligo insolido , oueramente per l' istess' obbligo fatto come principale , quello al quale sia fatta la promessa , abbia l' azione à dirittura contro gli altri ; Tuttauia que-

A
 Nel dis. 142.
 di questo iii.
 & in altri
 luoghi iui ac-
 cennati.

sti potranno dimādere di essere releuati dal padre,
 come principal debitore. A

Et à tal segno dalli Giuristi , & anche da li
 Morali si è steso quest' oblio del padre , che ap-
 presso di loro stà più comunemente riceuuto ,
 che sia tenuto , quando anche la figlia fusse ric-
 ca , e ben prouista altronde di dote congrua ;
 Anzi che fusse maritata , col fondamento , che
 la legge obliga il padre à due cose copulatiua-
 mente , cioè à maritare , & à dotare la figlia .

Questa tradizione oggidi per il solito abuso
 de leggisti , di caminare alla cieca con le tradizio-
 ni d'altri , e conforme si suol dire , all' uso delle
 pecore , oueramente degli vcelli , nell' andare
 l' uno appresso all' altro , in pratica pare che
 sia più comunemente riceuuta ; Però si crede che
 sia troppo ripugnante ad ogni ragione , così na-
 turale , come legale , non scorgendouisi proba-
 bilità alcuna , che lo persuada ; Che però si de-
 ue dire vn rigore legale totalmente irragioneuo-
 le , e contrario alla mente verisimile dè legislato-
 ri , li quali si deuono presupporre persone sauie ,
 e ragioneuoli , e non bestiali , ouero irrazionali ,
 mentre la ragione si dice l' anima della legge ,
 & in ciò si distingue l' uomo dalle bestie .

Maggiormente per le considerazioni accenna-
 te nel proemio , cioè , che l' uso delle leggi ci-
 uili , dalle quali deriuia questo rigore , non
 si ha

si ha per autorità imperiale, in maniera che la forza della legge prouenga dalla volontà del legislatore, e che però debba obligare li sudditi, ancorche non vi concorresse la ragione, quando non vi sia vna chiara, & espressa ripugnanza alla legge diuina, oueramente alla naturale, contro la quale la legge positiva non può obligare; Mentre l'uso di queste leggi nasce dalla volontaria accettazione de popoli, e de Principi, per la loro ragioneuolezza, e buona ordinazione; Che però si deuono attendere per la sola qualità della ragione, e non per la volontà del legislatore; Siche il stare sul rigore della lettera, naſce da inezia chiara, oueramente dall'indiscreta interpretazione di coloro, alli quali conuiene più toſto il nome, ouero il termine dè grammatici, ò di pedanti legali, che di veri Giurisconsulti, mentre per la pratica forense ſopra il gouerno della Republica, e ſopra l'amminifrazione della giuſtizia, la facoltà legale, non ſi dice ſcienza, mà prudenza.

Douendosi considerare che l'obligo del padre verso i figli, che per vn certo modo di dire, dalla medefima legge ciuile, ouero, da legisti vien detto che ſia di legge di natura, ha la ſua originaria deriuazione dà quell'iftinto naturale, il quale anche dalle bestie ſi pratica, cioè che il padre, e la madre deuono alimentare i figli fin' à tanto che ſiano abili

abili per se stessi à procacciarsi il vitto ; Il qual' oblico, maggiormente camina nel genere vmano, il quale in questa parte , dalla natura è stato fatto d'inferior condizione dè bruti per esser' inutile per molt' anni à procacciarsi da se stesso quel vitto , che subito , ò trà poco tempo si procacciano gli animali .

Se dunque quest' oblico degli alimenti , anche secondo i termini della medesima legge ciuile , e dell' altra canonica , non hà luogo , se non in suffi-
⁶dio , e quando moralmente non possa il figlio con la sua industria ò fatica proporzionata al suo sta-
to , procacciarseli ; Dunque non si sà vedere per qual ragione abbia da essere obligato il padre à do-
tar quella figlia , la quale sia già prouista con altri
suoi beni .

Et ancorche la medesima legge , per l' istesso accennato motiuo degli alimenti , dia alli figli nella rossa del padre & anche in quella della madre , e di tutti gli altri ascendentì , li quali siano immedia-
⁷ti , la ragione di vna certa necessaria successione , la quale vien' esplicata col termine della legitima , an-
che quādo i figli e gli altri descendenti siano ricchi , e prouisti altronde ; Tuttauia ciò camina dopo morte , mà non già in vita , durante la quale , alli figli non si dà ragione alcuna ne beni del padre ò di alrro ascendente , eccetto quella dell' accennati alimenti necessarij , siche neanche questa ragione può suffragare .

An-

Anzi dà ciò nasce in contrario la ragione di vn inconueniente chiaro, cioè che sia di miglior condizione la figlia femina di qualche sia il maschio; E pure l' istesse leggi de Romani, prima che nascessero le leggi moderne fatte in Grecia, & anche i continuati costumi della nostra Italia, stimano di gran lunga più priuilegiati li maschi, che le femine.

Attesoche in tāto camina questo maggior priuilegio delle femine, di obligare il padre, o altri ascēdēti alla dote, anche in vita, ilche non puol farsi da maschi per la legitima, in quanto che così ricerchino, la necessaria ragione dell' onestà delle donne, & il beneficio della Republica per la propagazione del genere vmano, non potendo quelle esser collocate in matrimonio, secondo l'uso comune, senza la dote congrua; Dunque tal' oblico, in tanto deue caminare, in quanto che si adatti la suddetta ragione, la qual cessa, quando la donna già sia prouista altronde.

Si aggiunge, che la legge ciuile, dalla disposizione, ouero più tosto dalla mala intelligenza, o interpretazione della quale, i Giuristi cauano quest' oblico del padre, à dotar la figlia, ancorche sia prouista altronde in tāto, così dispone, in quanto che presuppone due cose, col presupposto delle quali camina bene la sua disposizione; Primieramente, cioè il consenso del padre, senza il quale la figlia, dalla

dalla medesima legge vien' proibita di maritarsi , anche sotto pena dell' eseredazione , e della nullità del matrimonio ; E l' altra perche non verificandosi nelle femine il peculio castrense , ò il quasi castrense , nè essendosi ancora introdotto il peculio auuentizio , per esser ciò seguito dall' ultime leggi di Giustiniano ; Quindi segue che con ragione si presuppone tal' oblico del padre , in questa parte contradistinto , e maggiore di quello della madre , ò degli altri ascendentì , attesoche quando lecitamente per successione , ò per altro rispetto si fusse acquistato dalla figlia qualche cosa , ciòsi acquistava al padre , siche non era verificabile il caso , che la figlia fusse ricca , ò prouista altronde .

Cessando dunque oggidì l' una e l' altra ragione , mentre per la legge canonica , e più chiaramente per il Concilio di Trento , la figlia , come anche il figlio , possono validamente contrarre il matrimonio senza il consenso del padre , anzi con espresso dissenso , & ancorche si trattasse di matrimonio ineguale , ouero indegno .

Et anche perche oggidì li figli di famiglia , non ostante il vincolo della patria podestà , sono capaci di dominio , e di possesso di quelle robe , le quali prouengano in qualunque modo , ecetto che dalla mera liberalità , e dalla donazione proibita del padre , e quali robe generalmente cadono sotto il peculio auuentizio ; Dunque non

vi resta ragione alcuna probabile, così in legge scritta come in quella di natura, ò dell' vmano di scorso, che porti quest' obbligo, mentre restano alla figlia salue le sue ragioni della successione, ouero della legitima in morte del padre.

Parendo veramente vna cosa troppo dura, anzi pregiudiziale alla Republica, e di mal' esempio, e di 13 pessime conseguenze, che debba esser lecito ad' vna zitella, di maritarsi à suo capricio senza saputa, e consenso del padre, al quale in tal modo si viene à fare vn' ingiuria graue, e che di più, debba il padre patire quest' altro danno, & incomodo, mentre la ragione dell' onestà, ò l' altra del ben publico, non assiste, anzi ripugna. B

Quest' obbligo del padre cessa, secondo l' istessa legge ciuile, quando la figlia si marita senza suo consenso; Mà ciò (come si è detto) non camina oggidì per la legge canonica, in maniera che quando la figlia, non essendo prouista altronde, si marita degnamente, può, ciò non ostante, dimandare la dote al padre.

Bensi che in tal caso, si crede più probabile, che il padre sia tenuto ad vna dote più moderata, e proporzionata à qualche porta, solamente il bisogno, e 15 nō à quella di maggior cōgruenza, la quale, secōdo la qualità delle persone, farebbe douuta, quando si maritasse con consenso del padre, per fare qualche differenza, trā l' uno, e l' altro caso; Attesoche se

Tom. 6. della Dote.

E

bene

B
Di tutto ciò è
tratta nelli di
scorsi 1. e 2. e
142. di questo
titolo.

bene per la libertà del matrimonio , non è necessario il consenso paterno, ne per il suo defetto s' incorrono quelle penè, le quali s'incorrerebbono per disposizione della legge ciuile, ouero di altre leggi, e statuti , e particolarmente quella dell' eseredazione, ò della denegazione della dote; Tuttavia, anche dà Canonisti, e da Morali vien stimato vn' atto mal fatto , e poco onesto , anzi pregiudiziale alla Republica; A tal segno , che alcuni credono , che tal' atto possa arriuare , secondo le circostanze del fatto, anche al grado di peccato mortale ; Quando però il padre non si possa dire in colpa, ouero che per la sua assenza, ò per altro impedimento , la figlia si renda scusabile ; E per conseguenza, ogni ragione, così legale , come naturale ricerca, che tra la figlia obediente , e riuerente al padre, e la disubidente & irreuerente si scorga qualche differenza, acciò questa cosa mal fatta riceua qualche castigo per esempio degl' altri. C

C
Nelli suddetti
discorsi i. e
2. e nel 144.

L' altro capo di scusa vien stimato quello della pouertà , sopra della quale , non vi si puol dare vna regola certa , & vuniforme , applicabile ad ogni caso , dipendendo la determinazione dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità della persona , dalla quale dipende il vedere , se vno sia ricco , ò pouero , attefoche vn patrimonio, il quale farà ricco vn villano , farà pouero vn nobile ; Ouero qualche farà ricco

vn

vn gentiluomo priuato, sarà pouertà in vn signore; Che però si aprirà l' oblico degl' altri, i quali vengono dopoi. D

*Nelli discorsi
142. & 144.*

¹⁸ Il terzo caso è quello, quando la figlia sia eretica, ouero giudea; Bensì che rispetto alli giudei, ciò si deue intendere, quando illecitamente si asuma, ò si ritenga questa setta; Non già quando dalla sede Apostolica li giudei vengano tolerati in maniera che le donne nascano da quel stato, conforme insegnala pratica in Roma, & in molt' altre Citta di Europa, mentre in tal caso entrerà l' istessa disposizione della legge ciuile, della quale di sopra si è discorso; Con quella ragione di differenza però, che nō entrando in questi & in altri infedeli la disposizione de Canoni e de Concilij sopra la libertà del matrimonio considerato come sacramento, resta incorretta la legge ciuile circa la necessità del consenso del padre, quando la legge Mosaica, ouero le interpretazioni dè Rabbini trà loro riceuute non disponeffero diuersamente. E

*Nell' istesso di
scorso 142.*

¹⁹ Il quarto caso sarà, quando la figlia, senza il consenso del padre faccia vn matrimonio indegno prima che passi l' età degl' anni venticinque, attesoche la legge per tal causa cōcede facoltà al padre di eseredarla, e di negarli la dote, ancorche per la legge canonica il matrimonio sia valido. F

*Neol' istesso
luogo.*

Bensì che quando, tanto la figlia, quanto il suo

36 IL DOTTOR VOLGARE

marito siano poueri, siche non abbiano altro modo dà viuere, in tal' caso, per vna certa equità canonica sarà tenuto il padre à darli tanto di dote, quanto che basti per gl' alimenti necessarij, secondo la bassa condizione del marito, mentre la donna, ancorche sia nobile, maritandosi ad vn' uomo plebeo, ouero per altro indegno, degrada dalla sua qualità naturale & assume quella del marito siche diuenta ignobile. G

G
Nel detto di-
sc. 142. e nel
di sc. 2.

Mà se ciò seguisse dopò l' età sudetta degl' anni venticinque, in tal caso, la figlia sarà scusata, e la colpa sarà più del padre che la sua; Quando però dalle circostanze del fatto, la tardanza non sia referibile à colpa del padre, mà più tosto à quella della medesima figlia, la quale in tal modo auesse affettato la facoltà di maritarsi indegnamente à suo capriccio.

E se bene alcuni Dottori credono, che quello che dalla legge si dispone sopra l' età dell' anni venticinque, debba oggidì caminare, dopò quell' età, la quale per vso comune del paese, sia stimata congrua per le nozze; Nondimeno questo è vn error chiaro, il quale non hà fondamento alcuno di ragione, conforme più pienamente si discorre nel Teatro, mentre il passaggio dell' età solita, darà bene vna facoltà alla figlia di maritarsi senza licenza del padre, e la renderà scusabile dalla colpa di sopra accennata, mà non perciò darà questa libertà

di

di maritarsi indegnamente.

Eccetto quādo il matrimonio indegno si potesse referire alla mala vita, ouero à colpa del medesimo padre, il quale ò per causa dè suoi vizij, ò per ²⁴vna grand' imprudenza, auesse introdotto in casa à praticare con la figlia, gente indegna, ò pure che l'abbia dato mal' esempio, ò permessoli quelle licenze le quali non si deuono permettere alle zitelle, secondo la qualità e le circostanza del fatto. H

H
Nelli discorsi
I. & 142.

Quando poi il matrimonio si debba dire indegno, ò nò, si scorge trà Giuristi non poca varietà d'opinioni; Attesoche alcuni credono, che indegni si deuano dire coloro, li quali siano macchiatati di tali delitti, ò vizij, che legalmente cagionino infamia, & indignità; Altri, che indegni siano quelli, con li quali, ancorche degni, & eguali, non si possa contrarre matrimonio per qualche impedimento, senza la dispensa Apostolica, come sono gli parenti d'etro il quarto grado canonico; Altri, quādo prima del matrimonio, fusse seguita trà loro la copula; Et altri vanno dando diuerse distinzioni, sopra i stati, e le qualità di persone, con altre considerazioni, che sopra ciò si vanno facendo.

Niuna però di queste opinioni hà probabile fondamento; Che però questo si dourà dire vno de soliti errori de Leggisti, nel volere in questa materia

dare.

dare vna regola certa , e generale , mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso particolare , cioè , dalli costumi del paese , dalle qualità delle persone , e delle famiglie , e da altre circostanze , le quali vanno considerate di sotto nel capitolo decimo in propòsito di trattare della dote congrua , ò di paraggio riflettendo che; Altro è trattare se il matrimonio sia eguale ò ineguale , in maniera che per qualche inegualità vi sia vna certa indignità impropria , e remota ; Et altro è trattare di quell' indignità vera , la quale porta seco vn mancamento positivo à quella casa , ò famiglia , in maniera che , conforme volgarmente si dice , tal matrimonio riesca di vergogna al padre , & à i parenti della donna .

Che però concludendo , indegno marito si dirà quello , col quale , non si possa , nè si debba contrarre il matrimonio senza vergogna , e senza mancamento positivo , secondo la comune opinione di quel popolo , ouero dell' altri conuicini , ancorche nella sua sfera fusse vomo da bene , e di buoni costumi ; Come per esempio , se vna gentil donna priuata si maritasse ad vn stassiero , ouero ad vn cocchiero , oueramente ad vn mecanico artegiano , ò ad altra persona , la quale facesse esercizij mecanici , e sordidi , in maniera che fusse ignobile , e dell' ordine plebeo ; Queramente

se

se vna signora figliola di titolato , ò di altra persona conspicua , si maritasse con vn vuomo ciuile , anzi gentilomo priuato , di sfera totalmente inferiore , e diuersa , ancorche quello nella sua sfera si posla dire ciuile , ò nobile priuato , mà totalmente disproporzionato per marito ad vna signora di vn' ordine diuerso , ouero di diuersa sfera , con vna disuguaglianza così notabile , che porti vergogna , e mancamento posituuo l' apparentaruisi , stante le diuerse specie , ò gradi di nobiltà accennati di sopra nel libro terzo nel titolo delle preminenze ; Mà non già quando vi sia qualche inegualità anche considerabile , la quale portasse bene qualche degradazione , mà non tale , che cagionasse vna posituua indignità , e vergogna ; E per conseguenza non è materia la quale possa riceuere vna certa regola generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto , dal quale si dourà il prudente arbitrio del giudice regolare . I

²⁶ E quindi segue che degne d' irrisione si deuono stimare le tradizioni di alcuni , li quali magnificando la dignità del dottorato , dicono che la figlia di vn Conte , ò di vn' altro titolato , e signore , si possa degnamente maritare con vn dottore ; Atteso che , quando sia vna dama di gran qualità , in tal caso aurà del ridicolo il dire , che sia degnamente maritata ad vn miserabile dottorello figliuo-

I
Nelli detti
dif. 1.e 2. 144.
e 144.

gluolo di vn contadino , ouero di vn' artegiano, anzi anche di onesta ciuità , ò di priuata nobiltà, mà di classe molto inferiore , secondo l' accennati ordini, ò sfere; Maggiormente stante l' uso corrente particolarmente nell' Italia della tanto gran facilità di ottenere questo grado , anche senza studij , e senza lettere; Quando col dottorato , non si accoppiasse vna dignità, ò carica tale, che se pure non arriuasse à rendere il matrimonio eguale, tutta via non si possa dire totalmente indegno ; Ouero, che la dignità di qualche parente, alteri talmente la natural condizione, ò il stato delle persone del parentado, che le faccia passare ad vn' altra sfera; Conforme particolarmente insegnala pratica cotidiana della Corte Romana , nella quale per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolarmente della Pontificia , nascono come foragli i principati, si che quello il quale la sera vâ à letto vn vuomo priuato, la mattina si ritroua vn Principe , in maniera che si vedono verificare le trasmutazioni fauoleggiate da poeti con altri esempij simili.

Viene ácora scusato il padre di dotare la figlia, quando questa prima della detta età d' anni venticinque si desse à vita dishonesta , per la medesima 27 anzi maggiore ragione accennata nel caso antecedente; Quando però non vi entrasse l' istessa limitazione, che il disordine si debba attribuire più tosto al padre, che alla figlia .

Bensi

Bensi che se poi la figlia, ridotta à penitenza, volesse mutar vita, e particolarmēte se volesse professare in qualche monastero, ò ritirarsi in qualche conseruatorio, e che non sia altronde prouista, ²⁸ in tal caso vna certa equità canonica obliga, ouero produce vn certo officio del giudice à forzarlo à dare vna dote, la quale fusse per tal' effetto necessaria; Quando però sia monasterio, ò luogo proporzionato ad vna persona, la quale con la sua dishonestà si sia costituita in stato basso; Mà non già che debba esser posto in suo arbitrio di eleggersi vn monasterio qualificato, il quale per altro fusse conueniente al suo stato naturale, Attesoche, essendo solito per le donne corrotte, e molto più per le disoneste, quando pure si ammettano, di pagare la dote duplicata, & alle volte triplicata, e maggiore, conforme si accenna di sotto, doue si tratta della dote delle monache; Sarebbe troppo grande inconueniēte l'obligare il padre à questo maggior peso per vna figlia dishonesta, di qualche farebbe tenuto se fusse onesta, che però deue contentarsi di quello stato inferiore, nel quale la sua dishonestà l'abbia costituita. **L** Come ancora

*Nella dis. 142
è 144.*

²⁹ generalmente farà per la medesima ragione scusato per tutte quell' altre cause d' ingratitudine, per le quali la legge concede al padre la facoltà di negargli così la legitima, come gli alimenti. **M**

*Nell' ieffi
luoghi.*

E finalmente , sarà scusato il padre da questo peso , quando vi sia quello , il quale , per il suo delitto , ò per l'ingiuria fatta al medesimo padre sia tenuto à dotare la donna ; Come sono lo stupratore , & il rattore ; Atteso che se bene per alcuni si è creduto , che ciò non esima il padre dal suo obbligo ; Tuttauia questo è vn chiaro , errore mètre la legge principalmète ciò dispone in grazia del padre per ricompensa dell'ingiuria fattagli ; N

Tutte le sudette , ouero altre simili cause ,
³¹ le quali scusano il padre , molto più scuseranno gli altri , de quali si tratta di sotto , essendo di essi minore l'obbligo , e per conseguenza più facilmente vi dourà entrare la scusa .

Quando poi il caso portasse , che il padre auesse già dato la dote alla figlia , mà si fusse persa , senza che vi sia colpa positiva del medesimo padre , in maniera che non si possa dire , che debba auersi per non data , siche la perdita nasca dà qualche disgrazia ; In tal caso , finche dura quel matrimonio , non entrerà altr'obbligo di dote , mà solamente degli alimenti , quando così richieda la pouertà della donna , e del suo marito , in maniera che si verifichi il caso del suffidio considerato dalla legge , sopra quest'obbligo d'alimenti in generale verso i figli ; Mà se quel matrimonio si diciogliesse , e la figlia volesse maritarsi di nuouo , in tal caso la legge obbliga il padre alla nuoua dote ;

Dan-

N
*Nel fudetto
 disc. 142.*

Dandosi in ciò da Giuristi quella sola differenza, che quest' obbligo non sia così puro, e generale, com' è quello della prima dote, secondo la loro opinione, della quale si è di sopra discorso à bastanza, verso la figlia ancorche ricca, oueramente in altro modo ben prouista altronde, mà che s'intenda in foggio quando non abbia del proprio, in modo che la dote sia necessaria per maritarsi di nuouo. O

O
Nell' istessa
disc. 142. §
altroue in
questo tit.

Camina tutto ciò con la figlia legitima e naturale; M se si tratta di vna figlia bastarda, col presupposto che costi sufficientemente della filiazione; La legge ciuile non obbliga il padre à cosa alcuna, se non quando si trattasse di quei figli, li quali dall' istessa legge si dicono veri naturali, cioè che in loro si verifichino li requisiti desiderati dalla medesima legge; Però oggidì trà Cattolici questa sorte di naturali non è facilmente verificabile per la proibizione di quel formale concubinato in figura di matrimonio, il quale era in uso appresso li Romani antichi; Tuttauia per quell' obbligo che hà introdotto l' equità canonica d' alimentare i figli naturali, ancorche spuri, & in qualunque modo procreati, stà comunemente riceuuto, che in luogo degli alimenti, entri quest' obbligo di dotare, con la douuta proporzione però, secondo lo stato di vna bastarda,

P
Nelli discorsi
142. e 144.

da , conforme si discorre di sotto nel capitolo de-
cimo trattando della dote congrua. P

Credono si bene alcuni (con molta
probabilità) che in questo caso debba esser
34 maggiore , ouero eguale l' obbligo della madre ,
e che però nō debba caminare quell' ordine , che si
è detto nelli legitti; Mā però , con la solita varie-
tà d'opinioni ciò si è negato per altri ; Q Bensi ,
che molto di raro occorre trattare di tali que-
stioni nel foro , atteso che per lo più le madri del-
le figliuole bastarde , sogliono esser donne pouere ,
e di bassa condizione , in maniera che l' im-
potenza tolga l' occasione di queste dispute .

35 Anzi quest' obbligo di dotare le bastarde , da
Dottori è stato steso à tutti gli ascéndenti dell' uno ,
e dell' altro lato , paterno , e materno ,
conforme si dice di sotto in oc-
casione di trattare della do-
te , la quale si deue de-
trarre dal fidecom-
missio . R

R
Nel disc. 145.
di questo m.



CA

CAPITOLO QVARTO.

Dell' altre persone, le quali sono
obligate dalla legge à
dotare:

S O M M A R I O.

1. L'Erede del padre morto è tenuto in secondo luogo alla dote.
2. Della differenza trà l' obbligo degli ascendenti, e dè tràuersali.
3. Della ragione per la quale è douuta la dote dall' erede del padre.
4. Dell' obbligo dell' auo paterno, e degli altri ascendenti di questo lato.
5. Della madre, e di altri ascendenti di questo lato.
6. Dintorni questi l' obbligo è suffidiario, e non passa à gli eredi.
7. Se si debba caminare con l' ordine della successione.
8. Dell' obbligo dè fratelli.

Di

- 9 Di quello de Zij & altri parenti.
 10 Quando anche vn' agnato remoto, o zio sia tenuto.
 11 Se il figlio sia obligato dotar la madre.
 12 Come si debba intendere l' arbitrio del giudice.
 13 Quando il fisco abbia quest' obligo.
 14 Della differenza trà gli ascendenti, e trasuersali.
 15 Dello stupratore, del rattore, e dell' uccisore del padre.

C A P. I V.



N seconde luogo, dopò il padre, purche egli sia morto, subentra l' obligo dell'suo erede, mentre, così quest' obligo di dotare, come l' altro degli alimenti, del padre, & anche di tutti gli altri ascendenti, si trasmette à gli eredi, e conforme i Giuristi dicono, è vna specie di peso reale, il quale seguita le 2 robbe, anche in mano del successore, siche in ciò differisce l' obligo degli ascendenti, da quello degli trasuersali, perche in questi nò si trasmette, mà termina con la persona, come si trasmette in quelli.

Rari casi però si danno di queste dispute per la dote

dote delle figlie di primo grado, coll' erede del padre, attesoche per lo più, doue non regnano gli statuti esclusivi delle femine, alla figlia tocca la sua porzione nell'eredità paterna, ouero almeno la legitima; E quādo vi siano tali statuti, questi portano feco l'obligo della dote; Che però suole ciò più frequentemente occorrere nelle figlie dè figli, e degli altri descendenti, quando il proprio padre abbia già consumato la sua porzione ereditaria, siche le sue figlie abbiano ricorso alla porzione del coerede; Mà perche di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capitolo seguente, nel quale si parla della dote che si deue cauare dal fidecommisso dè maggiori, però, per non ripetere l' istesso più volte, si potrà iui vedere.

In terzo luogo subentra l'obligo dell'auo paterno, quando sia idoneo, e successivamente degli altri ascendenti del medesimo lato, e per lo più di quest' obligo si parla nel suddetto capitolo seguente trattando della dote che si caua dalli fidecommisси dè maggiori; Solamente i Leggisti fanno gran disputa, quando l' auo, ouero vn' altro ascendente del medesimo lato sia viuente, & immediato, perche sia premorto il padre della donna, se l'obligo di quest' auo immediato sia della medesima natura, della quale è quello del padre, cioè che indifferentemente camini, ancorche la donna sia prouista del suo, ouero che si debba intendere in sus-

fossidio; Et in ciò, ancorche vi sia qualche varietà d'opinioni, tuttauia si crede più vero, che tal' oblico non entri, poiche se anche nel medesimo padre (come s' è discorso di sopra) questo asunto non ha fondamento alcuno di ragione, molto meno si deue tal' esorbitanza stendere à gli altri. B

B
Nell' istesso
disc. 142.

In mancanza delli suddetti ascendentì per il lato paterno, subentra in primo luogo l' oblico della 5 madre, quando sia idonea à sopportare questo peso; E doppo la madre, subentrano col medesimo ordine, l' auo materno, e successuamente gli altri ascendentì del medesimo lato.

Di tutti però (eccetto il padre) l' oblico si dice fossidario, cioè quando la donna non sia propria in altro modo; Et in tutti i suddetti entra la medesima trasmissione à gli eredi contro li beni, anche doppò morte.

E se bene alcuni, con qualche buon fondamento di ragione, credono, che quest' ordine di dota- 7 re si debba regolare dall' ordine della successione, il quale è stato quasi totalmente mutato dalla legge ciuile più moderna, e che però sia errore il caminare coll' ordine prescritto dalla legge antica, quando l' ordine del succedere caminava diuersamente, siche per conseguenza dourèbbe seguire, che anche li fratelli, ouero i loro figli, douessero egualmente concorrere col padre, e con la madre,

e con

e con gl'altri ascendenti, in quel modo che concorrono alla successione; Tuttauia, alli nostri maggiori più comunemente non è parso di accettare questa giudiziosa considerazione; O perche sia parso loro, che si debba caminare cō la lettera della legge vecchia; Oueramente per la considerazione della legitima, alla quale sono tenuti gli ascendenti, e non i fratelli.

Succede dunque l'obligo dè fratelli di dotare la sorella, quando manchino gli ascendenti dell'vno, e l'altro lato paterno, e materno, e de loro eredi, diretti, ò fideicomissarij, secondo l'ordine di sopra accennato; E quando si tratta di fratelli, dell'vno e l'altro lato, li quali volgarmente si dicono germani, ouero vtrinque congiunti, non cade dubbio alcuno che siano obligati dalla legge à dotare le sorelle.

Cade però la disputa, in quei fratelli, li quali siano congiunti da vn lato solamente; Et in questi si suole distinguere trà li cōsanguinei che sono, quelli per canto di padre, e gli vterini, che sono quelli per canto di madre, quasi che l'obligo sia delli fratelli per canto di padre solamente e nō di quelli per canto di madre; Tuttauia non pare che questa opinione in pratica sia riceuuta, mà che così l'vno, come l'altro fratello sia tenuto in mancanza di quelli dell'vno e dell'altro lato, secondo le circostan-

50 IL DOTTOR VOLGARE

stanze del fatto, e la maggiore, ò la minore idoneità, auendo riguardo all'equità, la quale si dourà regolare dalla maggiore, ò minore quantità della robba, che ciascuno di loro possieda, che sia dipendente da maggiori dell'vno, e dell'altro lato respectuamente, parédo materia la quale in gran parte debba essere regolata secondo l' arbitrio prudente del giudice dalle circostanze del fatto, più che dalle regole generali, ouero dalle opinioni de Dottori; Auendo anche riguardo alli costumi del paese & all'opinioni più riceuute in quei tribunali, mentre sopra ciò non si troua espressa determinazione della legge. C

C
Nell' istesso
disc. 142.

L'istesso pare, che si debba dire nell' altre questioni, che disputano li Dottori con gran diuersità d'opinioni, sopra gli obblighi delli zij, ò zie carnali, così per vn canto, come per l'altro, mentre essendo questione dubbia, la quale dalla legge non è stata espressamente decisa, pare che si debba regolare secondo questa norma dello stile, e quando questo manchi, cō le circostanze del fatto, le quali persuadano vna maggiore, ò minor' equità, che però è difficile il poterui stabilire vna regola certa. D

D
Nell' istesso
disc. 142.

Quanto à gli altri parenti più remoti, oltre i sudetti zij, non pare che dalla legge siano à ciò obbligati; Eccetto il caso, che vn remoto trauersale per causa dell'agnazione (con forme suole occorrere) escludesse le figlie, ò le sorelle dell' ultimo

mor-

morto per ragione dell'inuestitura, ò del fideicommissio, in maniera che vi entrasse vna certa equità, per la quale vi cadesse la supplezione di quello che verisimilmente la legge volesse, ò pure l' arbitrio del giudice, in maniera che parimente non facilmente vi si può dare vna regola certa, e generale. E

E
Nell' istesso
disc. 142.

Si fà la disputa ancora sopra vn caso non considerato dalla legge, cioè quando vna donna vedova si voglia maritare, di nuouo, e non abbia dote, se possa forzare il figlio del primo matrimonio à dotarla; Et in ciò, ancorche la regola sia negatiua, non parendo douere di forzare il figlio del primo matrimonio ad' vn' atto, il quale dalla legge viene stimato à lui ingiurioso, e pregiudiziale; Tuttauia si crede più probabile, che tanto vi possa, ò vi debba entrare l' arbitrio del giudice, da regolarsi dalle circostanze del fatto; Attesoche, se fusse la madre giouane, ouero di tal qualità che fusse pericoloso il lasciarla in quello stato vedouile, in maniera che potesse nascerne disordine pregiudiziale alla reputazione del medesimo figlio, in tal caso, con ragione vi entrerà l' arbitrio del giudice à forzare il figlio, il quale per altro fusse ricco, à dar la dote alla madre, e per conseguenza non è punto da darui vna regola certa. E

F
Nell' istesso
disc. 142.

Non già, che si debba dare al giudice, sotto questo pretesto di arbitrio, vna facoltà di disporre del-

la robba d'altri à suo capriccio, conforme alle volte insegnala pratica, douendosi l' arbitrio regolare dalla legge, ò dalla ragione, secondo le circostanze del fatto, siche alle volte ragioneuolmente vicine tacciato lo stile di deferir molto all' arbitrio del giudice, per esserui di quei giudici, li quali se ne sogliono abusare, e con questo pretesto giocare di testa, à capriccio, ouero à compiacenza, ilche non si può, nè si duee fare; Mà perche si stima impossibile il dire in altro modo, mentre la legge non vi ha dato vna certa regola, ò determinazione, e non è possibile dar la discrezione à chi non l' abbia; Bési che questa in vn giudice si duee presupporre.

¹³ Nel fisco successore del padre per causa di confiscatione, ò di pena, cade il dubbio, se sia tenuto à dotare le figlie del delinquente; E parimente, ancorche la regola sia affermatiua, quando non sia per delitto di lesa maestà, per la quale i figli si stimano inabilitati ad' ogni comodo, e beneficio della legge; Tuttauia non vi si può dare vna regola certa, per i diuersi stili dè paesi, ò dè principati, con li quali bisogna caminare; Con il di più che si contiene nel Teatro in questo medesimo titolo, G non essendo facile il poter mettere tutte le minuzie in questa compendiosa narrazione per la capacità dè non professori.

¹⁴ Oltre le suddette persone, le quali sono obbligate dalla legge à dotare per ragione del sangue, con l' or-

G
Nel desso
disc. 142.

l'ordine accennato, e con la già detta differenza, trà li ascendentì, e gli trasuersali, cioè che nè primi se ne dà la trasmissione, agl'eredi, e non negli altri.

Si dà il medesimo oblico in alcuni estranei, come sono ; Lo stupratore ; Il rattore ; E l'occisore del ¹⁵padre, ò di altro, il quale se fusse vissuto, con la sua industria, aurobbe possuto verisimilmente prouederle figlie, ò le altre parenti, le quali restano indotate, cò diuerse dichiarazioni, le quali parimente non si possono con facilità moralizzare, che però in occorrenza si potrà vedere quello che se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. H

H
Nell'istesso di
scorso 142.



CA-

CAPITOLO QVINTO.

Dell'obligo di dotare , il quale pa-
rimente nasca dalla legge nelli be-
ni del fidecommissio dè maggiori ,
li quali siano già morti; Ese per tal'
effetto si possano alienare , ouero
assegnare i beni del fidecommissio.

S O M M A R I O.

- 1 **L**a dote si caua dal fidecommissio .
- 2 **L**ella differenza trà la dote costituenda , e re-
stituenda .
- 3 Di varie questioni nella materia .
- 4 Si deue anche alle bastarde .
- 5 Benche incestuose , & adulterine .
- 6 Camina ne fidecommissi degli ascendenti ancorche
antichi .
- 7 Qual sia la ragione di questa legge .
- 8 Il testatore non lo può proibire .
- 9 Con qual' ordine si camini trà più fidecommissi .
- 10 Hà luogo anche nella dote delle monache , & in
altri appendici .

Non

- 11 Non si bada che si sia detratta ò consumata la legittima e tribellianica.
- 12 Camina anche nella nuova dote, se l'altra sia perduta.
- 13 Che abbia luogo anche se bisognasse consumare tutto il fidecommissio.
- 14 Se abbia luogo nella già maritata.
- 15 Se camini nelle primogeniture e maggioraschi.
- 16 E se negli ordinati per contratto.
- 17 Del fidecommissio diuiso in più linee, come si cani la dote.
- 18 Del concorso della dotanda con li creditori del fidecommissario dove si deroghi al fidecommissio.
- 19 Camina quando non abbia del suo.
- 20 Come ciò si debba praticare.
- 21 A chi tocchi prouare che la dotanda abbia, ò non abbia del suo.
- 22 Se abbia luogo nelli frutti.
- 23 Se morendo la donna la dote ritorni al fidecommissio.
- 24 Non può la donna pretendere più del maschio.

C A P. V.

I



Ncorche la legge proibisca l' alienazione dè beni soggetti al fideicommisso ; Maggiormente quando, con la proibizione della legge , vi concorresse ancora quella del testatore , conforme si discorre nel libro decimo , nel quale si parla dè fidecommisſi , & anche se ne accenna qualche cosa nel libro primo in occasione di trattare della Bolla de Baroni ; Tuttauia , non ostante questa proibizione la legge (almeno così comunemente intesa da Dottori) dispone , che per dotare le femine descendentì dal fidecommittente , si possano alienare , ouero estrarre tali robbe ; Ma perche questa legge da Dottori viene stesa al caso della restituzione della dote auuta dalli descéndenti del fidecommittente ; E tra l' uno , e l' altro caso , della dote costituenda , e della restituenda , si scorge qualche notabile differenza di ragione ; Quindi siegue , che nel presente capitolo si tratta solamente della prima specie della dote da costituirsi alle donne , le quali siano descendentì dal fidecommittente ; Trattandosi à parte nel capitolo 21. della dote , la quale si deue restituire alle don-

donne estranee, le quali siano state mogli degli
descendenti del medesimo fidecommittente.

Si tralasciano le molte questioni disputate sopra ciò dà Dottori più antichi, sopra 3 l'intelligenza di questa legge, cioè, se si debba intendere solamente delle figlie di primo grado, ouero ancora dell' altre descendenti; E se intendendosi ancora di queste, vi sia necessario, che fussero nate prima della morte del testatore, ouero se il loro padre, o altro ascendente abbia auuto, o nò la legitima, e se l' abbia malamente consumata, con altre simili considerazioni; Mentre oggi di queste dispute seruono solamente per esercitare l'ingegno de scuolari nelle scuole, e nelle academie, mà non seruono in pratica, nella quale (o sia bene, o malfatto) stà riceuuto più comunemente appresso i moderni, e ne i tribunali, e particolarmente nella Ruota, e nella Corte Romana, che indistintamente basta, che la donna sia descendente di quello, il quale abbia fatto il fidecommisso, acciò, non essendo altronde prouista, le spetti quest' azione.

Anzi, non solamente quando sia legitima, e naturale, mà ancora quando sia bastarda; Purche però si proui bene la filiazione, con quella distinzione di proua maggiore, o minore, della quale si tratta nel libro decimo de fidecommisso; Mà con la medesima distinzione accenna-
Tom. 6. della dote.

ta di sopra nel capitolo precedente, circa la tassa
della dote congrua, trā i legittimi, e li bastardi.

E ciò camina, quando anche fussero bastarde
de preti, ò in altro modo concepite da coito dan-
nato, atteso che, essendo questa dote surrogata
iu luogo degli alimenti, in questi **si** camina con
l'equità della legge canonica, la quale non am-
mette le distinzioni date dalla legge ciuile, mà
si contenta della sola verità naturale.

Che però questa legge camina indifferentemente con tutti i descendenti in infinito, & an-
corche **si** tratti de fidecommisſi antichì, i quali
da tempo molto remoto **si** siano ordinati, pur-
che siano degli ascendenti.

Sopra la ragione di questa legge, vanno mol-
to disputando gli scrittori con la solita diuersità
dell' opinioni, assegnandosene trè diuerse ragioni;

7 Vna cioè, che **si** sia per il fauor publico, e per la pro-
pagazione del genere vmano; L'altra per la pre-
funta volontà del testatore, che se fusse viuo, e
vedesse il bisogno in vna sua descendente, per
prouedere alla sua onestà, verisimilmente la do-
tarebbe; E la terza della necessità legale, che auria
il fidecommittente se fusse viuo, mentre per la sua
morte nō è cessato l'obligo, per la ragione accéna-
ta nel capitolo precedente, cioè che negli ascēdenti
quest'obligo **si** trasmette agli eredi, & alli succe-
sori

sori, anzi si stima peso reale, infisso alle robbe dell' ascendente, il che non si verifica, ne trasversali; Che però per questa ragione di differenza, & anche per la parola *liberi* che vfa la legge, stà comunemente riceuuto, che abbia luogo nelli fidecommisſi degli ascendenti, e non in quelli dell'iſtuiſi, e molto meno degli estranei.

Di queste trè ragioni, ancorche ciascuna sia poco sicura, e ciascuna riceua le sue difficoltà, più distintamente discorse nel Teatro in questo medesimo titolo; Tuttauia la più probabile, e la più riceuuta, vien stimata l'ultima, della necessità legale, Atteso che, se fusse vera la prima dourebbe auer luogo indifferentemente per ogni dote, & in ogni fidecommisſo ancorche di estraneo; E la seconda, la quale ha molti seguaci, non dourebbe entrare quando vi fosse in contrario la volontà espressa del fidecommittente, il quale proibisca l'alienazione, ò diminuzione de beni, anche per cauſa di dote, conforme frequentemente occorre.

E pure in pratica è più comunemente riceuuto, che non possa il fidecommittente ciò prohibere, ſiche non oſtante la sua proibizione, ſia luogo à queſt' obbligo; Dunque non può nascere dalla ſua preſunta volontà, mètre la preſunzione ſempre cede alla contraria verità ſiche resta la terza

Et è tanto vero che ſi camina con l' obbligo legale, che ſi attende l' iſteſſi ordine narrato nel

capitolo precedente, trà li dotanti, quando siano viui, in maniera che essendo idoneo il primo, non entri l'obligo del secondo, e così successivamente quello del terzo, quando sia idoneo il secondo &c. Che però, se vna zitella aurà la madre idonea viua, ouero l'auo, & altri ascendenti del lato materno, ouero li fratelli, e li zij li quali come sopra siano obligati à dotare; Tuttauia se vi sarà il fidecommisso dell'auo, ò del proauo paterno, ouero d'vn' altro ascendente del medesimo lato, vogliono i moderni, & è anco riceuuto dalla Ruota, e dà altri Tribunali che la dote si debba cauare prima da questo fidecómisso per rispetto che se il fidecommittente fusse viuo, farebbe tenuto prima lui che la madre, e gli altri ascéndenti del lato materno; E trà quelli del medesimo lato, camina quell' istess' ordine cioè, che prima sarà affetto il fidecommisso dell'auo, che quello del proauo, e così gradatamente, &c. Dunque la vera ragione è quella dell'obligo legale.

Il beneficio di questa legge gioua à tutte le donne descendenti legitime ò bastarde, conforme di sopra si è accennato, e così per la dote del matrimonio carnale, come per quella dello spirituale che si contrae col monacaggio; E non solamente per quello che sotto nome di dote si dia al Monastero, mà ancora per tutto quel di più che bisogna per

per le altre spese, le quali siano moralmente necessarie, e solite; Et anche per quell' annua, ò mestrua entrata vitalizia, la quale, per vn'uso quasi generale si suole assegnare alle monache per l' occorrenze straordinarie, alle quali il Monastero non è solito souuenire.

Nè tal beneficio si nega, perche il padre della donna, ò altro ascendente abbia fatto la detrazione della legitima, ouero della trebellianica stante ¹¹che la donna viene contro l' ascendente ordinatore del fideicomisso, ouero contro le sue robbe, le quali abbiano annesso questo peso, indipendentemente da suo padre, ò da altro maggiore, che però le dissipazioni di costui non gli deuono pregiudicare.

Viene stesa questa legge, anche quando la donna descendente, fosse stata già dotata vna volta dalli beni del fideicomisso, mà la dote si fusse perduta ¹²senza sua colpa, e per mera disgrazia; Quando che però sciolto il primo matrimonio, si volesse mariare di nuouo, mà non quando quello ancora durasse, mentre in tal caso si potranno domandare gli alimenti necessarij, e non la nuoua dote, conforme nel capitolo antecedente si è detto del padre, e degli altri, li quali dalla legge sono stati obligati à dotare.

Questa legge (forse troppo indiscretamente) è ¹³stata ampliata da Giuristi, che debba auer luogo, anche

anche se bisognasse dissipare tutto il fidecōmisso & assegnare tutte le robbe à quello spettanti per dotare vna femina; Tuttaua ciò vā inteso con la douuta discrezione, e con le distinzioni, e considerazioni, delle quali più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo; E particolarmente, se per le circostanze del fatto si possa bene adattare la seconda ragione di sopra accennata, della verisimile volontà del fidecommittente, perche forse le femine da dotarsi siano l' vltime della sua linea, e descendenza, in maniera che si tratti del passaggio del fidecomisso à persone estranee; Mà non già qnando la medesima descendenza ancora duri, ò che almeno duri quella medesima linea della quale sono le donne; Non essendo adattabile l' altra ragione della necessità legale, mentre se fusse viuo il fidecommittente, anche quando fusse padre, non potrebbe esser forzato à dare tutto il suo auere per la dote di vna ò più femine discendenti; Nè la suddetta ragione della verisimile volontà, vi può entrare, eccetto che nel caso sudetto, che si trattasse d' vn passaggio del fidecomisso à qualche luogo pio, ouero à persona ò genere totalmente estraneo; Poiche se dobbiamo fingere, che il fideicomittente sia viuo, e che il medesimo sia possessore di poca robba, la quale in questo caso si presupponga che resti nel fidecomisso, in tal' caso la dote si dourà costituire à misura della robba,

ba, essendo questo uno degli requisiti, li quali si devono considerare nel tassare la dote congrua, conforme si discorre di sotto nel cap decimo in maniera che cessando la suddetta ragione della verisimil volontà, questa estrazione, non ha fondamento alcuno di ragione, mà resta chiaramente irragioneuole; E pure la legge si dice vn'estratto, ouero vna quintessenza di ragione, conforme di sopra si è accennato.

Mà se desse il caso, che la donna descendente fusse già maritata senza dote; In tal caso suol' entrare la disputa, se ciò non ostante, possa domandare la dote dal fideicomisso, & è più comunemente ricevuto in pratica l' affirmativa, mentre conforme si è accennato nel capitolo terzo in occasione di trattare dell' obbligo del padre, la Donna ha bisogno di due cose, vna cioè di esser maritata, e l' altra di esser dotata, che però non basta vna cosa solamente; Eccetto se fusse maritata ad vna persona ineguale, la quale espressamente si fosse contentata di pigliarla indotata, e per conseguenza che almeno implicitamente si fosse obligata di mantenerla, mentre in tal caso cessara il bisogno preciso, il quale per tal dote si richiede; E se dopo il caso portasse che diuentasse vedoua, e che volesse ripigliare vn' altro marito, perilche le bisognasse la dote, in tal caso la potrà domandare.

Si

Si disputa ancora dà Dottori, se questa legge abbia luogo solamente nelli fidecomissi semplici, & ordinarij, ò pure anche in quelli, li quali si siano ordinati per via di primogenitura, ò di maggiorasco; Nascendo la ragione del dubitare dalla tradizione d' alcuni Dottori spagnoli, li quali comunemente fermano, che in quei maggioraschi questa legge non abbia luogo; Tuttavia questo dubbio non entra ne nostri fidecommisso d' Italia, li quali vanno regolati con i termini della ragion comune, anche se siano ordinati in regola, ò in natura di primogenitura, ouero di maggiorasco, mentre presupposto il defetto della podestà nel fidecomitente di proibirlo, non deu' essere in suo arbitrio col disporre, più in vna forma che nell' altra, fugire l' obbligo suo legale, nel quale questa legge stà fondata.

Métre caminando cō i sudetti termini della ragion comune, trā i fidecomissi ordinarij, e le primogeniture, ò li maggioraschi non si scorge altra differenza, se non che quelli ammettono la pluralità delle persone, e questi l'escludono, non conuenendo se non ad vna; Che però entra solamente la considerazione sopra la prerogatiua della linea, mà nel resto non è altro che vn fidecomisso; E quel che dicono i Spagnoli, camina in quei maggioraschi per auere vna particolar natura per quelle leggi, ouero per quei ftili, che però non camina bene l'

argo-

argomento da vna specie di fidecomisso , all' altra; E per conseguenza questa legge camina indiferentemente , così ne' fidecomissi , come anche ne maggioraschi , e nelle primogeniture .

Come ancora camina l' istesso se siano ordinati per vltima volontà , ouero per contratto ; E così se il fidecomisso sia vniuersale , o che sia particolare ; 17cō alcune dichiarazioni sopra ciò accēnate nel Teatro in questo medesimo titolo , non facili ad esser moralizate per la capacità d' ogni vno .

La maggior difficoltà, la quale pare, che in questo proposito cada , consiste, quando il fidecomisso sia diuiso trà più linee , le quali siano da principio distinte , cioè se essendo mancata la robba , & essendo cresciute le donne in vna linea , possano queste auere il ricorso sopra le robbe del fidecomittente possedute dall' altra linea ; Mà perche questo è vn punto , il quale ha molto del sottile , siche non è facile ad' esser esplicato per la capacità dè non professori , dipendendone la determinazione da diuerse distinzioni ; Però bisogna refeirsi à qualche se ne discorre nel medesimo Teatro .

L' istesso cōuiene fare in vn' altra, questione parimente sottile, della quale occorre trattare nella Corte di Roma per vna Bolla che si dice de Baroni , la quale toglie i fidecomissi , e della qual Bolla si tratta nel libro primo de feudi sopra il concorso Tom. 6. della Dote. I del-

delli creditori del Barone , e le femine descendentî del fidecomittente, le quali dimandano d'esser dotate, dalle robbe del fideicomisso, in concorso de' creditori dell' erede grauato , ouero di altri loro possessori , & di ciò si dourà vedere qualche se ne discorre nel sudetto libro primo dè feudi, trattando di questa bolla .

Hà luogo però questa legge in fossidio , cioè quando la donna non abbia robbe da dotarsi del suo; Quero che non abbia altri parenti, li quali siano tenuti à dotarla prima di qualche fusse tenuto il fidecomittente , se fusse viuo , per quella chiara ragione, ch' eccetto il padre , l' obbligo di tutti gli altri sia suffidiario ; Si dice però auere del suo , non solamente quando effettuamente lo possegga , mà etiandio quando potendolo auere , non se ne curi ; Come per esempio, se essendo segli acquistata qualche eredità , ò qualche legato , volontariamente non si cura d' accettarlo ; Quando però l' azione sia chiara , & esplicita , attesoché se fusse torbida , & intricata , in maniera che conuenisse di litigare , in tal caso , non essendo douere in tanto di trattenere il matrimonio pendente tal discussione delle robbe , ò delle ragioni intricate , ouero occupate da terzi , dourà cauarsi la dote dal fideicomisso , il quale subentrerà nelle ragioni della donna, siche' ella farà obligata à cederle, quando bisogni al fideicomisso per la sua reintegrazione .

Et

Et è tanto vero, che questa legge s'intenda in füssidio, che quando anche il fideicomittente ordinasse, che le donne füssero dotate; Tuttauia, secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, si deve intendere con l'istessa condizione; Ogni volta però, che non si tratti di legato particolare, fatto ad vna persona certa per l'affezione personale.

Si deve ancora praticare il beneficio di questa legge, molto discretamente, non solamente circa la tassa della dote congrua, acciò si faccia, con maggior moderazione di quello che si farebbe nè beni liberi, con le circostanze, delle quali si tratta di sottato nel capitolo decimo; Mà ácora che se si puol comodamente cauare la dote dalli frutti, non si deve permettere l'alienazione de beni in forte principale; Mà non già quando ciò non possa comodamente seguire, mentre in tal caso, quando anche il testatore l'ordinasse, il suo precetto non si dourà attendere.

Come ancora si deve auere il douuto riguardo à cauarla con discrezione, cioè prima dalli beni mobili, ouero dalli stabili di minor considerazione, in maniera che il fideicomisso patisca quel minor danno che sia possibile.

E quanto all'accennato requisito che la dote sia douuta in füssidio; Disputano molto i Dottori, se & à chi tocchi il prouare l'esistenza, ò la nò esisten-

za, dell'altre robbe; Et ancorche vi sia molta varietà d'opinioni; Tuttaua la più probabile si crede che sia quella, con la quale si camina nella Corte Romana, cioè che il peso del prouare, spetti all'attore; Che però, se la donna domanderà la dote dal fidecomisso, dourà ella prouare di nō auere altre robbe come fondamento della sua azione; Et all'incontro se si tratterà della dote già data dà vn possessore del fidecomisso, siche il successore venga impugnando l'atto come inualido, & in tal caso dourà egli prouare che per efferui altra roba libera, si sia malamente fatta l'alienazione delle robbe fidecomissarie.

Con qualche indiscrezione i Dottori credono, che questo beneficio, si dia ancora per i frutti, ouero per gl'interessi dotali, per il tépo che si sia trascorso d'esigerli dal passato possessore del fidecomisso; Mà ciò vā inteso con alcune distinzioni, e dichiarazioni, più pienamente contenute nel Teatro, non essendo punto facile à ridurlo à questa moralità per la capacità d'ogn' uno.

Si disputa ancora, se essendosi estratte dal fidecomisso in vigore di questa legge alcune robbe ²² per dotare vna femina, la quale morisse senza figli, debbano le robbe ritornare al fidecommisso, ò pure restino libere, e trasmisibili à gli eredi della donna, ò ad altri, à fauore de quali ne abbia essa disposto; Et è più comunemente riceuuto in pratica

tica che la robba già vna volta perfettamente per mezo del matrimonio estratta , e fatta libera , sia sempre tale, e non ritorni al fidecommisso, ancorche per successione , ò per altra disposizione della donna la robba su detta venisse in potere dell'istesso possessore del fidecommisso , il quale per esser egli pouero ne abbia fatto l'estrazione à corche fusse padre; Et in stretti termini legali pare che questo a funto camini , mentre nel tempo della dotazione il padre per esser pouero non avea oblico alcuno, e per conseguenza non si può dire che sia stata vn' alienazione fatta per vn suo debito fisso, la qual porti l'obligazione della reintegrazione , quando soprauengano le forze nella maniera, che camina nel marito per la dote restituita per qualche in quest' altro caso si discorre di sotto nel capitolo ventesimo .

Bensi che ciò contiene vn' indiscreto rigore legale contr' ogni ragione ; Attesoche se fusse viuo quell' auo, ò bisauo, ò altro ascendente, il quale abbia fatto il fidecommisso, & abbia desiderato la cōseruazione della robba nella sua descendenza , e fusse sforzato à dotare vna nipote, ò pronipote, potrebbe dire di volerui mettere il patto reuersuo quando morisse senza figli, ouero che questi mancassero , ne se gli potrebbe negare , quando non vi entrasse il priuilegio della legitima ; Dunque la leg-

ge dourebbe supporre ò presumere questa volontà ; Maggiormente, che ciò contiene yna certa stiratura della legge, facendo di miglior condizione il sesso inferiore per il fine dell'onestà ; Che però adempito questo fine, e dopoi cessato, non si sà vedere perche si abbia da ingrassare vn' estraneo, & escludere i descendenti contro ogni verisimile volontà del disponente, e per cōseguēza questavolōta si dourebbe presumere ; Che però farebbe bene che questi tali, i quali vogliono con queste frenesie cōmandare, e disporre dē beni anche dopò morte con i fidecommisſi, vi mettessero questa cautela più volte da me consultata in pratica .

Quando poi portasse il caſo, che vi fossero molti descendenti, così maschi, come femine, in maniera che à cauare la dote anche cō moderazione, secōdo la qualità delle persone, s'intaccarebbono le porzioni degli altri ; In tal caſo la donna non potrà pretender' altro, che quanto importarebbe la sua porzione ſe fuſſe maschio, e ſe ſuccedesse nel fidecomiſſo, non eſſendo douere, che debba eſſere di miglior condizione il ſesso eſcluso, e men diletto, di qualche ſia l'incluso & il più diletto, eſſendo gran vantaggio il ſudetto (ancorche irragionevole) delle donne più che dē maschi, di traſmettere la ſua porzione, anche agli estranei, e di auerne la libera disposizione, ilche non ſi concede à maschi .

Di

Di molt' altre cose, le quali cadono in questa materia della dote da costituirsi dal fidecomisso, senza entrare nella dote da restituirsi si potrà vedere nel Teatro in questo medesimo titolo, non essendo cosa facile potere ridurre il tutto ad vna moralità per la capacità de non professori, & il diffondersi sopra tutte le minuzie cagionerebbe troppo noiosa digressione. A

A
Di quanto si dice nel presente capitolo si tratta in questo istesso titolo nel disc 145. E anche nel disc. 35. con molti seguenti e nel lib. 1. de feudi nelli discorsi 78. 79. E 82. E in altri.



CA-

CAPITOLO SESTO,

Dell'obligo di dotare, il quale nasce dalla disposizione dell' uomo , e non dalla legge; Come particolarmente sono i legati , e le altre disposizioni , che si fanno della dote , se , e di qual dote , ouero di qual matrimonio s'intenda , ò di qual sorte di persone .

S O M M A R I O .

- 1 **S**i distinguono più specie d'obligo di dotare per disposizione dell' uomo .
- 2 La disposizione della dote si dice condizionale e non ha l' effetto senza il matrimonio .
- 3 Quando ciò si limiti .
- 4 Se la dote lasciata per maritare , conuenga à chi si faccia monaca .
- 5 Della dote lasciata alle figlie d' una persona come s'intenda .

Delli

- 6 Delli monti dè maritaggi.
- 7 Se sia douuta la dote alle maritate.
- 8 Non si bada se la donna sia prouista.
- 9 Delli pij suffidij generali di maritaggio.
- 10 Quando la donna si dica pouera per questi suffidij.
- 11 Delle fraudi che si fanno, e se, c' à chi tocchi prouare se sia pouera, ò nò.
- 12 Se questi suffidij siano douuti à quelle che si fanno monache.

C A P. V I.



N trè maniere suol' occorrere quest' oblico di dote, il quale non nasca dalla legge, ma dalla disposizione dell' uomo; La prima si dice quella, la quale sia certa, e particolare à fauore d' vna, ò più persone certe come chiamate per nomi proprij, ouero à che incerte per nomi collettiui, in riguardo però, & à contéplazione di vna persona certa; Come per esempio; Vn testatore lascia ala tal zitella alcuni beni, ò qualche somma di denaro per dote, ò per suffidio dotale, in maniera che sia vna disposizione certa, e perso-

Tom.6. della dote.

K

nale

nale per l'affezione, oueramente per il merito della medesima persona, ò di quella del padre, ò di altro attinente; O pure che si lascia parimente, la robba, ò denaro generalmente alle figlie d' vna tal persona per l'affetto, ò merito personale del padre.

L'altra specie è quella dè suffidij dotali, li quali, ò per disposizione volontaria d' vna persona, ouero per conuenzione di vna, ò più famiglie, si deuono dare à tutte le donne da maritarsi, ò da monacharsi, di vna, ò più famiglie, ouero di vno, ò più genere di persone; Come per esempio sono i monti delle famiglie, oueramente delli maritaggi della Città di Napoli, ouero li monti e le colonne della Città di Genoua, e simili, in maniera che il suffidio sia ristretto ad vno, ouero più genere di persone.

E la terza specie, è quella più generale, senza restrizione di persone certe, ouero di certi generi d' esse; Come per esempio sono li maritaggi, li quali contanta copia, e pietà si fanno dalle Chiese, e da luoghi pij, particolarmente in Città grandi, di pouere zitelle non prouiste sufficientemente del loro, per prouedere alla pubblica onestà; Come per esempio è l' insigne, e famoso maritaggio, il quale si fà ogn' anno in Roma dalla compagnia della santissima Annunzia-

ta

ta nel giorno di questa festa per mano del Papa con solennità pontificia, e con interuento di tutto il Collegio dè Cardinali, e di tutta la Corte, di trecento, e più zitelle, con la dote di scudi ottanta per le monacande, e di scudi cinquanta per le maritande, essendouene però alcune maggiori, anche fino alla somma di scudi ducento. A

A
*Di questi fusi
 òdy si tratta
 in questo tit
 nel disc. 7
 e seguenti.*

2 Quando si tratta della prima specie di legato, ò di altra disposizione particolare, la quale si sia fatta per causa di dote; In tal caso, si dice condizionale, e non puol auere il suo effetto, ne produce azione alcuna, senza che segua il matrimonio carnale, ò spirituale, per la ragione altre volte accennata, che la dote riceue il nome, e l'essenza dal matrimonio, senza il quale non si dà, e per conseguenza, come disposizione condizionale, non può auere il suo effetto, senza l'adempimento della condizione.

3 E se bene si danno dè casi che non ostante che si dica lasciarsi per dote, tuttauia possa la donna, à fauore della quale si sia disposto, chieder la cosa legata, ancorche non abbia contratto matrimonio alcuno, ne pensi di contrarlo; Quero che morendo lo trasmetta al suo erede, Nondimeno, ciò non nasce dalla qualità della disposizione fatta per causa di dote, atteso che questa sempre di sua natura, porta seco necessariamente questa

condizione, mà nasce per altro rispetto, per il quale tal cōdizione resti viziata, e si abbia per non scritta per defetto di podestà, cioè, che il disponete nō abbia possuto metterui tal peso, ò condizione per essere disposizione necessaria; Come per esempio occorre, quando sia per causa della legitima, la quale sia douuta alla donna, à fauore della quale si sia disposto.

E molto più occorre in quelle condizioni, le quali riguardano l' istesso matrimonio, cioè, che il disponente lascia la dote sotto la condizione di douersi maritare in vna certa età, oueramente in vn certo luogo, ò pure con vn genere di persone, ouero col consenso di alcuno; Atteso che queste condizioni vengono alle volte reiette, ò per il suddetto rispetto della legitima, conforme si discorre di sotto, doue si parla dè patti, e dè pesi che si mettono alla dote, oueramente perche pregiudicano alla libertà del matrimonio, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio; Tuttauia resta sempre fermo, che quando sia disposizione per la dote, porta seco la suddetta condizione, quando questa per altro rispetto non venga tolta di mezzo. B

Cade ancora sopra queste disposizioni frequentemente la questione, se la dote lasciata per maritarsi, conuenga à quella, la quale si faccia monaca; Et in ciò si distingue, se il testatore abbia diuer-

B
*Nel lib. 9. de
 Testamenti
 nel disc. 73. e
 nel lib. 14. del
 Matrimonio,
 nel disc. 14. N
 in questo tit.
 nelli disc. 14.
 155.*

diuersamente disposto per l' uno , e per l' altro caso , conforme più frequentemente insegnà la pratica ; Cioè che essendo solito per lo più , e particolarmente trà le persone nobili che la dote delle monacande sia molto minore di quel che sia per le maritāde, perciò si puole fare vna diuersa disposizione, E sebene ciò non ostante alcuni, e particolarmente i Morali credono che si debbā la somma maggiore , per non ritrarre la donna dalla vita spirituale; Tuttauia quest' opinione comunemente viene riprouata , e solamente per vna certa supplezione della verisimile volontà del testatore da quel di più che si sia lasciato per la dote temporale , si dourà aggiungere quel che forse mancasse alla somma da lui lasciata per la dote spirituale .

Quando poi la suddetta distinzione non sia fatta , in maniera che si tratti della disposizione fatta per dote semplicemente , siche sia verificabile nell' uno , e nell' altro matrimonio carnale , e spirituale ; In tal caso la regola è , che tanto l' uno quanto l' altro basti , ancorche la somma superi il bisogno per lo spirituale ; Tuttauia essendo questa materia più di fatto, e di volontà , che di legge , si dourà auere il douuto riguardo alle circostanze del fatto , & alla verisimile volontà del disponente , e se in effetto abbia lasciato quella somma maggiore col presupposto del matrimonio.

nio carnale , per il quale fosse necessaria , e che verisimilmente non l' aurebbe lasciata , quando auesse pensato all' altro caſo .

Questo pare il vero modo di decidere tal questione , mà nō già l' altro tenuto da alcuni con le folte freddure de Legisti , di stare sopra la formalità delle parole , le quali sono più toſto dè Notari , che dè diſponenti , Cioè , ſe ſi ſia parlato in latino , ò in volgare , cō altre ſimili cōſiderazioni , mētre in effetto , eſſendo questioni più di fatto , e di volontà , che di legge , non ammettono vna regola certa applicabile ad ogni caſo , mà ſi deuono decidere con le circuſtanze particolari di ciascun caſo . C

C
Ne. diſc. 12.
di queſto tit.
ſi in altri
iui accennati

5 Quando poi la diſpoſizione ſia più generale , mà che ſia à fauore di vna perſona à contemplazione di vn' altra certa , cioè che ſi laſciasſe la do- te alle figlie di Tizio ; In tal caſo entrano due iſpezioni ; L' vna ſe ſi debba ſolamente à quelle le quali erano nate in tempo della diſpoſizione , ò pure all' altre , le quali foſſero nate doppo ; E l' altra , ſe queſta dote ſi debba dire più toſto data dal padre di ſua robba , in maniera che la diſpoſizione ſia fatta à ſua contemplazione , e per ſuo ſollieuo .

Dell' vna , e dell' altra queſtione , dipende pa- rimente la deſiſione dalle circuſtanze particolari del fatto , dalle quali ſi deue argomentare la vo- lontà del diſponente , con diuerſe diſtinzioni delle

delle quali si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo , & anche nel libro nono nel titolo della legitima , e nel libro vndecimo nel titolo de legati , che però non vi si può dare vna regola certa , e generale . D

*In questo tit.
nel dis. 154. e
nel titolo de
legati nel dis.
17. & altroue*

6 Nella seconda specie della disposizione più generale à fauore di persone incerte , mà di certe fameglie , ò generi di persone ; Come sono gli accennati monti , ò colonne vsati in Napoli , & in Genoua , e simili ; Per ordinario non sogliono cadere questioni nel solo punto di ragione comune , atteſoche vi sogliono eſſer le leggi particolari della fondazione ; O pure le questioni sogliono eſſer ſopra la legitimatione delle persone , cioè ſe quelle donne , le quali dimandano la dote , ſiano ò nò di quelle fameglie , ò generi compreſi ; E parimente ciò contiene questioni più di fatto , che di legge , dipendendo il tutto dalle giuſtificazioni .

7 E ſolito bensì alle volte dubitarsi , ſe eſſendosi maritata qualche donna di tal fameglia , ò genere , ſenza che adempiffe la legge della fondazione , in maniera che per quel matrimonio non abbia poſſuto domandare la dote , & eſſendoſi dopoſi ſciolto ò annullato quel matrimonio , volendosi maritare di nuovo , & adempire le leggi , ouero li requiſiti neceſſarij le ſia douuta , ò nò la dote ; E pare che venga ſtimata più probabile

l'af.

E

In questo rit.
nel disc. 10. e
142.

l' affermatiua , quando l' età della donna , e le altre circostanze prouino che sia onesto , e ragioneuole il maritarsi di nuouo . E

8 Et in questa specie , come anche nell' antecedente , importa poco , se la donna sia prouista altronde , ò nò , quando la legge della fond zione non disponga diuersamente , atteso che non si tratta di dote douuta per commiserazione della legge , nel qual caso è douuta solamente in fossidio , mà è douuta più tosto per vna conuenzione . F

F
Nel deuo dis.
242.

9 La terza specie è quella molto più generale di persone totalmente incerte , con la sola qualità di pouertà , come sono gli accennati fossidij , i quali per opera di pietà , e per pie disposizioni si distribuiscono da i luoghi pij ; E per il più sopra questi fossidij stà prouisto con gli statuti , ò con i stili particolari de medesimi luoghi pij , dalli quali si fanno tali distribuzioni , in maniera che rare volte occorrono le dispute in termini generali di ragione comune ; Tuttauia ne vanno anche occorrendo ; E particolarmente per questi fossidij , di loro natura , si richiede il requisito della pouertà , la quale si dice il principal motiuo di tal opera , acciò le non prouiste si possano prouedere , e non siano necessitate à prostituire la loro onestà ; E se , e quando la zitella si dica pouera , e degna di questi fossidij , non vi si può dare

vna

vna regola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dalla qualità de paesi, e delle persone mètre conforme altroue si dice quella sòma la quale fà ricco vn plebeo, farà pouertà in vn nobile, e così gradatamente qualche prouederà sufficientemente vna persona nobile di priuata fortuna, farà pouertà in vn signore; Bensi che in alcune parti stà prouisto con vna tassa vuniforme, come particolarmente si scorge negli statuti della suddetta insigne compagnia dell' Annunziata di Roma, cioè che si escludono dal suffidio quelle maritande, le quali abbiano del proprio scudi quattrocento, e le monacande scudi cinquecento.

Mà perche sopra ciò si sogliono con molta frequenza còmettere delle fraudi, cioè che le persone, le quali siano prouiste di questa, e di maggior somma, cercano con inganno d' auere il suffidio pio, fingendo di fare l' istrumento dotale del proprio, con somma inferiore alla tassa, e costituen-
do dopoi, ò auanti altra dote à parte; Quindi sogliono nascere delle dispute, se & à chi tocchi il prouare, che l' eccesso vi sia, e se essendoui in parole, abbia in fatti auuto il suo effetto, ò nò, e di ciò si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza conuerrà ricorrere, dipendendo la resoluzione da varie distinzioni, e circostanze di fatto, in maniera che non facilmente vi si può stabilire vna regola certa. G

Tom. 6. della dote.

L

In

G
Di questi pñ
suffidij si tratta-
ta nelli dis. 7.
e seguenti di
questo titolo.

In questa specie di dote, oueramente di sossi-
dij piij , entra la medesima questione accennata
nella prima specie , cioè , se essendo lasciati per
distribuire alle pouere zitelle , siano douuti so-
lamente à quelle che si maritano , ouero anche
à quelle, le quali si facciano monache ; Et an-
corche i Giuristi con le solite più volte accen-
nate freddure , sogliano far gran forza nelle
parole , e se la parola *maritare* , ò *maritaggio* ,
sia detta in lingua Italiana , in maniera che
secondo l'uso comune conuenga solamente à
quelle , le quali si maritano carnalmente , oue-
ro se vfa la parola *nubere* in latino , la qua-
le è adattabile all' uno & all' altro matrimonio ,
con altre simili considerazioni , che resulta-
no dalla formalità delle parole ; Tuttaua , si
crede più probabile , che essendo una questione
più di fatto , e di volontà , che di ragione ,
vada regolata dalle circostanze particolari del
fatto , e particolarmente dall' uso del paese , e dal-
la qualità del testatore , oueramente dalla quan-
tità assegnata per ciascun suffidio , se sia propor-
zionata all' una , ò all' altra specie di maritaggio
conforme si discorre più distintamente nel Tea-
tro in questo medesimo titolo , H

H

*Nel disc. 12.
Gia altri dà
questo titolo.*

CA-

C A P I T O L O V I I .

Delli remedij, e delle azioni, ò priuilegij, che spettano alle donne dà dotarsi, contro di quelli, li quali siano tenuti à dotarle in qual tempo, & in qual modo si possono esercitare.

S O M M A R I O :

- 1 **S**e alla dotandasi conceda l' ipoteca dotal.
- 2 **S** Dell' azione personale in rem scritta, e priuilegiata.
- 3 **S**e si dia la via l'esecutiua.
- 4 **Q**uando si dia l' ipoteca, e la via esecutiua.
- 5 **S**e si possa demandar la dote prima del matrimonio.
- 6 **E**delle doti delle monacande.
- 7 **Q**uando l' esplicita, ò implicita condizione del matrimonio si debba adempire, ò no.

C A P. V I I.



Aminando la medesima distinzione
nelli capitoli precedenti accennata ,
trà quell'obligo , il quale nasce dalla
disposizione della legge per causa del
sangue,ò della carità , e l'altro il quale
nasce per disposizione dell' vomo .

Per qualche tocca alla prima specie ; Ancorche
alcuni abbiano creduto , che alla dotanda si dia l'
ipoteca , ouero altra ragione reale sopra le robbe
di quello, il quale sia obligato à dotare , e particolar-
mente quando egli sia morto , siche l'obligo caschi
solamente sopra le robbe , come per il più occor-
re in quella dote che si dimanda dall' erede del pa-
dre , ò di altro ascendente , ouero quella che si di-
manda dal fidecomisso ; Nondimeno questa è vna
opinione erronea , la quale nō ha fondamēto alcu-
no probabile , attesoché nè anche per la legitima
quest' azione si concede ; Cagionandosi quest' in-
ganno dall' afferzione di alcuni , che la robba degli
ascendenti sia affetta alle doti delle descendenti ,
perilche si usurpa questo vocabolo d'affezione , con
quell' o dell' ipoteca , & in ciò consiste l' equiu-
co . A

nel lib. 1. de
studi nel disc
78. & in que-
sto titolo più
volte .

Ben-

Bensi che, concedendosi vna certa azione personale, la quale dalli Giuristi si dice *in rem scripta*, ne risulta l' istesso effetto, in ordine à che i creditori, ancorche ipotecarij dell' erede, ò del possesso-re del fideicommissio, restino posposti alla donna, la quale dimanda la dote, anche per vna specie di separazione di beni conforme si discorre di sotto nel capitolo 23. doue si tratta del concorso della dote con i creditori, mà nel resto è certo, che l'ipoteca, ò l' azione ipotecaria, non entra. B

Cade la questione, se quest'azione, ò sia personale, ouero *in rem scripta*, abbia ò no il priuilegio della via esecutiua, in maniera che si possa dire vñ priuilegio generale della dote; Et ancorche alcuni tengano l' affermatiua; Tuttauia, la più vera è incontrario, attesoche dalla legge non si troua dato questo priuilegio; Bensi che si limita quando così richiedesse l'vrgenza, che per esempio la donna fosse in età nubile, ò in tale stato che le dilazioni giudiziali dell' appellazione le cagionarebbono danno, e pregiudizio irreparabile, ò almeno gracie; Però in tal caso, la limitazione non nasce dal priuilegio della dote, mà dalla regola generale che quelle cose, le quali non patiscono dilazione, si che abbiano bisogno di celerità, non ammettono queste ritardanze. C

4 L' vna e l' altra regola, cessano nell' altra specie di dote douuta per disposizione dell' uomo, quando

B
Nel detto
discorso 78.

C
Nelli disc. 57
e seguenti di
questo titolo:

do questa sia (conforme per lo più occorre) per via di legato, atteso che per il legato compete l'ipoteca, ed anche la via esecutiva, secondo l'opinione più comunemente riceuuta, mà parimente ciò non nasce da priuilegio particolare della dote, nascedo più tosto dalla natura del legato. D

E perche (conforme si è detto di sopra nel capitolo precedente) quest'obligo di dotare, o nasca dalla legge, ouero dall' uomo, contiene sotto di se la condizione del matrimonio carnale, o spirituale, che però come debito condizionale secondo le regole legali, non produce l'azione, se prima la condizione non si sia adempita; Quindi alcuni, li quali caminano con lo stretto rigore delle suddette regole, credono che tal'azione non sia esercibile dalla donna, se prima non sia maritata, o monacata, e particolarmente quando si tratta di dote douuta per legato, ouero per altra disposizione dell' uomo; Tuttauia è più probabile il contrario, cioè che la donna abbia l'azione à far condannare quello, il quale sia obligato à dotare, ed anche à far tassare la dote, quando così richiedessero le circostanze del fatto, dal quale si deue regolare l' arbitrio del giudice, e farla anche depositare, ouero farne fare l'assegnamento in alcuni beni o effetti; Per quella chiara ragione, che non facilmente si ritroua il marito senza la dote pronta & esplicita; Che però la regola legale, la quale ricerca la purificazione

D
Ne luoghi
sudetti, e nel
desso disc. 78.
del lib. 1. de
feudi.

ne

ne della condizione, camina bene all'effetto del pagamento, mà non già à quest' altro, ò à quello della condanna, ouero del deposito, ò assegnamento. E

6 Molto più chiaramente ciò risulta nella dote di quelle zitelle, le quali, si vogliano far monache, attesoche se bene il matrimonio spirituale in stretto rigore si contrae con la professione, in maniera che per quella, e non prima si adempisca la condizione; Tuttauia essendo necessario per li decreti generali della Sacra Congregazione, che la dote solita darsi al monastero, si debba depositare prima che la donna sia ammessa all'abito di nouizia, quindi segue che compete l' azione anche prima dell' adempimento come preparamento necessario. F

E
Nelli discorsi
150. e seguen-
ti e nel 167.

E per l' istessa ragione si dourà dire il medesimo quando per l' uso del paese, ouero per la qualità delle persone, ò pure per la contingenza de' tempi, conuenga in occasione delli sponsali de futuro, ò in altro modo prima del matrimonio carnale, pagare qualche parte della dote, ò di fare altre spese preparatorie, senza le quali nō possa facilmente seguire il matrimonio, in maniera che sopra ciò non vi si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto.

7 Camina tutto ciò, quando la condizione' impli-
cita,

F
Nel detto discorso
167.

cita, ò esplicita del matrimonio, sia valida, e
resti ferma, in maniera che sia necessario il suo
adempimento; Mà non già quando il priuilegio
della legitima la *vitij*, ouero che la disposizione
in sostanza sia pura, e la parola *dote* sia posta,
più per dimostrazione, ò per presupposto
che per condizione, mentre in tanto
ciò camina, in quanto che il
matrimonio induca
vna vera con-
dizione.



C A P I T O L O V I I I .

Delle condizioni, patti, vincoli, e pesi, che si mettono nella dote da constituirsi, ouero alla constituta, quando si debbano attendere, ò all'incontro dalla legge siano viziati, e si possano disprezzare.


S O M M A R I O .

- 1 **D**elle diuerse maniere ò specie di vincoli, e patti, e quando si possano mettere.
 - 2 Della volontà di metterli.
 - 3 Quando li vincoli, e condizioni siano pregiudiziali alla libertà del matrimonio.
 - 4 Delli detti vincoli, e condizioni quando non osti detta libertà.
 - 5 Del caso che vi sia l'esplicita, ò implicita accettazione della donna.
 - 6 Dell' altro caso che non vi sia.
 - 7 Quando li vincoli si sostengano.
- Tom. 6. della dote. M Se

8 Se la donna abbia fatto atto contrario, ó no.

9 Se l' uomo sia tenuto quando la donna non accetti.

C A P. V I I I.



N due maniere entra questa ispezione delli pesi, e delle condizioni, ò vincoli, che si mettono nella dote; Una cioè in quelle disposizioni, le quali si facciano per la dote dà costituirsi à qualche zitella, come per ordinario occorre nelli legati, che per tal effetto si sogliono fare; E nell'altra, quando la dote sia già costituita, siche si mettano i patti, e i vincoli nell' istromento, ouero in altra carta dotalle.

Nel primo caso, quando non si tratta di quella dote, la quale succeda in luogo della legitima, siche per priuilegio di questa resti reprovato dalla legge ogni vincolo, & ogni peso, in tal caso, se il peso non sia tale, che indirettamente ferisca l' esimere dall' obbligo di dotare quello, il quale à far ciò sia tenuto, in maniera che non vi entri la ragione della fraude, la regola è che vi si possano mettere quei patti, e vincoli, che pareranno al disponente, quando siano per via di preceitto, e che ri-

guar-

guardino la sostanza della disposizione, la quale perciò resti condizionale ; Mà non già quando , essendo pura di sua natura , riguardi solamente l' esecuzione , oueramente che importi vn consenso , e non sia per via di precetto . A

*Nel dis. 155.
di questo tit.
e nel disc. 73.
nel titolo de
Testamento.*

2 Quando dunque il punto si riduce alla volontà , siche non vi sia il difetto della podestà , in tal caso , ancorche i Giuristi vi s' intrichino molto , dando varie regole , e distinzioni ; Nondimeno la verità è che non vi si può dare vna regola certa , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , dalle quali il prudente giudice col suo arbitrio dourà vedere , qual sia la volontà verisimile del disponente . B

*Né luoghi
sudetti.*

3 Mà quando essendo chiara la volontà , si pretenda il difetto della podestà ; Ancorche appresso quei ciuilisti , i quali alla scolaistica caminano con la lettera delle leggi ciuili , si disputino molte questioni circa la viduità che dalle medesime leggi si è proibita ; Nondimeno questi possono dirsi oggidì trattenimenti delle scuole , e delle accademie , mà per la pratica del foro , questo difetto si restringe al caso che le condizioni , ouero i vincoli riguardassero il pregiudizio , oueramente la restrizione della libertà del matrimonio , ordinando che quello non si potesse fare , se non in vna certa età , ouero in vn certo luogo . ò pure se non con vn certo genere di persone , ouero col consenso di alcuni .

M 2

Et

Et in ciò, conforme si discorre ancora nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si camina con la distinzione, che se la disposizione sia meramente volontaria di quello, il quale non auesse oblico alcuno di dotare, e che il peso sia apposto per via di condizione, ouero di qualità inuitatiua à questo premio, e guadagno, e non per via di pena, si possa fare, poiche se la donna vuole la dote è di douere che sia tenuta adempire tal condizione, come qualità necessaria, senza la quale può dirsi che la disposizione non si farebbe fatta, mentre potea colui non farla.

Mà quando si tratta di coloro, li quali abbiano l' oblico legale, senza però che vi entri la ragione, ouero il priuilegio della legitima, per la quale quello che si lascia fusse douuto àche senza che segua il matrimonio; Et in tal caso si camina con la distinzione, se la condizione sia discreta, in maniera che si possa adempire senza la totale restrizione della libertà del matrimonio, come per esempio se si fusse stabilita vn' età congrua, & onesta, secondo l'uso del paese, per vn prudente consiglio, stante che l'età più tenera sia più facile alla seduzione, & à far matrimonio men degno; Ouero che nel luogo, ò in quel genere di persone, al quale si sia fatta la restrizione, vi siano più persone eguali, con le quali si possa comodamente praticare la medesima libertà, Et in tal

tal caso sia valida, & obligatoria la condizione, mà non già quando all' incontro cessino queste circostanze, conforme più distintamente si accenna di sotto nella materia matrimoniale ; Nella quale si discorre ancora se contrauenendosi, debba esser luogo, ò nò alla restituzione in integro . C

C
Nel disc. 14.
del libro 14.
nella seconda
parte, e nel ti-
tolo de Testa-
menii nel dis.
73.

L'altra specie di vincoli, e di pesi è quella, che si vuole mettere nell' istessa costituzione della dote, in occasione del matrimonio, e dè sposali ; Et in tal caso la decisione dipende più dal fatto, che dalla legge, cioè se la donna abbia validamente accettato i pesi, & i vincoli imposti, mentre se si possono mettere anche nelle robbe proprie, e libere, à fauore d'vn' estraneo molto più si possono mettere à fauore del padre, ò de parenti, e per conseguenza non entra l'ispezione, se la dote succeda, ò no in luogo della legitima, ouero se si sia costituita per necessità, ò per liberalità, mentre quando anche fusse veramente costituita delle robbe proprie della donna, farebbe il medesimo ; Che però in questo caso cade la disputa della volontà, cioè se questa vi sia, ò nò ; E quando vi sia, vi cade l'altra della validità, per alcune solennità, le quali, ò dalla legge comune, ò più frequentemente dalli statuti, sono richieste nelli contratti pregiudiziali delle donne, e molto più quando vi concorresse ancora l'età minore ; Ouero vi cade la disputa della lesione, siche nell'

D
Nel detto dif.
155. di questo
titolo.

nell' uno, e nell' altro caso il tutto dipende dalle circostanze del fatto. D

Se poi non vi concorra tal consenso espresso, e valido, perche l'istromento, o altra scrittura dotale si sia fatta con lo sposo, essendo assente la sposa, conforme più frequentemente suol'occorrere; Et in tal caso entra primieramente la questione della volontà, o dell'accettazione, cioè se la donna abbia accettato, o no, tali patti e vincoli; Et in ciò non vi si può dare una regola certa, e generale, attempo che, se bene alcuni credono che la donna nel contrarre il matrimonio, tacitamente venga ad accettare la costituzione della dote, con tutti li patti in essa contenuti, quando non vi concorra l'espressa contraddizione, per la scienza che la legge ne presume; Tuttauia questa generalità non camina bene, per la ragione che le donne non vogliono badare ad altro, se non à quella parte di dote che consiste nelli loro ornamenti, & adobbi, & in altri mobili donnechi; Et al più sanno la quantità, mà non vogliono sapere li patti, e le condizioni; Che però questa general presunzione della legge, farà ben giueuole, & operatiua quando vi concorrano degli altri amminicoli, & argomenti, dalli quali si desuma la scienza e l'approuazione, mà sola è per se stessa, non farà sufficiente per tal'effetto.

Quando poi cessi l'accettazione esplicita o implicita

⁶ plicita della donna, ouero che questa essendo-
ui, si abbia come se non vi fusse per la nullità, in
maniera che il tutto dipenda dalla podestà del
dotante, se potea metterui li patti, e li vincoli,
de quali si tratta; Et in tal caso la determinazione
dipende dalla qualità delle robbe date in dote;
Attesto che se faranno proprie della donna, ouero
che si debbano stimare per tali; Come per esempio
occorre quando la dote succeda in luogo della
legitima, la quale deu'essere di sua natura libera, in
tal caso il vincolo vien resecato dalla legge, quan-
do però si faccia il caso della legitima, per la
morte del dotante, mentre si possono verificare
i patti, e li vincoli per il tempo che ancor viua il
dotante obligato alla legitima; O pure si può
⁷ sostenere il vincolo per rispetto che la dote sia
eccedente, e maggiore del debito, in maniera
che quel di più che si dia per liberalità e fuora
dell'obligo, ricompensi il vincolo, ò il peso; Co-
me per esempio, se l'obligo della legitima sia
di mille scudi, & il dotante ne dia mille e cin-
quecento, ò più in questo riguardo, siche sia
più espediente d'auere il più vincolato, che il
meno libero, con casi simili; E per conseguenza
non vi si può dare vna regola certa, e generale
applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dal-
le circostanze particolari del fatto, conforme più
di-

E
Nel detto disc.
155. & anche
nelli disc. 90.
91.

95 IL DOTTOR VOLGARE

distintamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. E

8 Gioua però molto se la donna in vita abbia fatto qualche atto esplicito, ò implicito, dal quale si ca-
ui argomento di diuersa volontà di volere la sua robba libera, e di non accettare il vincolo, poiche quando ciò non sia seguito, si camina con maggior morbidezza, e facilità, acciò il vin-
colo abbia il suo luogo per vna implicita appro-
uazione, la quale più facilmente si presume in
questo caso.

9 Facendosi li patti, assente la sposa, con lo spo-
so, il che più frequentemente suol' occorrere nel
patto della renuncia all'eredità, & alle successioni;
Et in tal caso si suole disputare, se non volendo
la donna approuare qualche si sia promesso dallo
sposo, sia questo tenuto del proprio agli danni,
& agl' interessi; Et in ciò, ancorche i Giuristi
diano varie distinzioni, e particolarmente sopra la
formalità delle parole, e delle clausule, dalle quali
vada limitata la regola à fauore di quello il quale
promette il fatto alieno, cioè che facendo le dili-
genze sia scusato, quando non vi si mettano certe
parole ò clausole che in Roma dicono dell' *ita*
quod, &c; Nondimeno in questa materia, si crede
che sia più probabile, e più ragioneuole, che in-
differentemente, anche senza le suddette parole,
e clausole, le quali sono solite considerarsi, lo
sposo

sposo sia tenuto del proprio , per la ragione del dolo, e della fraude, che con molta facilità si potrebbe commettere , colludendo il marito con la moglie nel fingere di fare tutte le diligenze possibili ; Quando però la promessa non contenga vn dolo presunto , il quale resulta da tal promessa la quale restasse inualida quando anche fosse fatta dalla medesima donna presente per ragione della lesione , conforme più pienamente e con maggiori distinzioni si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo ; Che però conviene dire l' istesso che si è detto di sopra , cioè che non vi si può dare vna regola certa , e generale , applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dall' uso comune del paese , e dalla congruenza della dote , per vedere dalla parte di chi sia l' inganno , & il dolo presunto , siche resta manifesto l' errore di coloro , li quali in ciò caminano con le generalità in astratto , oueramente con le dottrine , le quali riguardino altri casi diuersi .

F
* * *

F
Nelli dis. 62.
O 155. di
questo titolo , e
nel tit. del cre-
dito e debito
nel dis. 124.

CAPITOLO NONO.

Dell' ordine , il quale si deue tenere
trà piu donne , le quali abbiano
l' istessa azione di esser dotate dalla
medesima persona , oueramente
dal medesimo patrimonio.

S O M M A R I O.

- 1 **T**ra più donne quale si debba dotar prima.
- 2 Come si debba regolare l' arbitrio del Giudice.
- 3 Che cosa si debba fare se il dotante sia idoneo per una solamente.
- 4 Del concorso tra la dote da costituirsì e l' altra da restituirsì.
- 5 Dell' istesso concorso tra più doti per disposizione dell' uomo.



C A P. I X.



Ntra parimente in questa materia l'istessa distinzione più volte accennata nelli capitoli antecedenti , trà l'obligo di dotare , il quale nasca per la ragione del sangue,ò della carità dalla legge, e trà quello il quale nasca dalla disposizione dell' uomo ; Atteso che nel primo caso , quando vi siano più donne , le quali abbiano l'istessa ragione di domandare la dote dall' ascendente, ò da vn' altro parente , il quale sia ancora viuo , ouero sopra le robe dell' ascendente già morto , conforme per il più suole occorrere sopra le robe fideicommisarie ; In tal caso , per vna certa somiglianza , entrerà l'istess' ordine , il quale si è accennato di sopra trà essi dotanti ; Ouero più adequatamente in questo caso si dovrà attendere l'ordine della prossimità , e della successione ab intestato , non essendo ragione uole , che uno auendo le proprie figlie da dotare , debba essere forzato à dotare le sorelle , ò le nepoti , mentre potrà dire di voler prima prouedere le proprie figlie , quando non sia così ben prouisto de beni di fortuna , che possa comoda-

mente fare l'vno , e l'altro; Maggiormente quando le proprie figlie , ouero le altre più attinenti, non fossero ancora in età nubile , nella quale fussero l' altre parenti più remote ; Pure in ciò non si può dare vna regola certa , e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , da considerarsi dall' arbitrio del giudice .

E quindi segue , che nel giudice vi debbano concorrere li più volte accennati requisiti , cioè, di dottrina, d' integrità , e sopra tutto di giudizio, 3 per potere adattatamente interporre il suo arbitrio ben regolato dalle regole legali , e dall' equità accompagnata dalla ragione , mà non già dal proprio capriccio , ouero da quella sciocca equità , ò pietà , la quale offendere la giustizia ; Poiche conforme più volte si è detto , la giustizia è la padrona, ouero la guida principale, e l' equità , solita esplicarsi col termine di pietà , ò di carità , è la serua , ouero la compagna , la quale deue seguitare la prima scorta ; Giouando bene questa mistura per regolare il rigore della prima , mà non già per distruggerla .

Quando poi concorrono più persone di egual grado , e che il dotante sia idoneo à fare il tutto , mà con ordine successivo , in maniera che possa costituire la dote à tutte , mà interpolatamente ,

& in

& in progresso di tempo; In tal caso, la regola è, che si deue caminare con l'ordine dell'età; Quando però le circostanze del fatto non ne persuadano la limitazione, perche forsi conuenga per l'opportunità, collocare più presto la seconda che la prima, che però sopra ciò parimente non si può dare vna regola, certa, e generale, mà il tutto dipende dal più volte accennato prudente arbitrio del giudice, da regolarsi dalle circostanze del fatto. A

A
Nelli disc. 6.
142. e 145. di
questo titolo.

La maggior difficoltà consiste nel caso che il dotante sia idoneo per vna solamente, come per 3 il più suole occorrere nelle robbe fidecommis- farie dell' ascendiuti già morti, cioè se si debba con quello che vi sia, collocare quella di maggior età nubile, la quale sia in urgente bisogno, sen- za riguardo dell' altre, le quali possono alpettare lasciadole all'aiuto della diuina prouidenza; O pu- re che quello che vi sia si debba repartire frà tut- te; Et in ciò parimente non cade vna regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalla qualità del fatto, cioè se all' altre resti altro modo probabi- le di esser prouiste, perche forse vi siano degli altri parenti, ouero all' incontro che la maggior nata, e la più nubile, auesse per l' altro lato non commu- ne all' altre minori, azione ad vn' altro fidecom- misso, o contro vn' altro dotante, in manie- ra che vi entrasse vna certa equità, mediante la

qua-

quale, la prima si debba posporre alla seconda; Ma quando tutto ciò manchi, e che le dotande abbiano vna egual ragione, siche la differenza nasca dalla sola età, ouero dall' essere, ò non essere nubile, in tal caso le regole legali, vogliono che quello che vi sia, si debba ripartire frà tutte, come per vna specie di successione, così finendo che fussero tutti egualmente maschi chiamati al fidecōmiso; Appunto come si è accennato di sopra nel cap. 5. che le donne si fingano maschi, e successori, all' effetto di assorbire tutto il patrimonio, se bisognasse per la loro dote, ouero all' incontro, che non possano pretendere più della propria virile con li maschi anche quando quella non bastasse per la dote congrua. B

E quanto al concorso della dote da costituirsi alli descendenti, con l' altra da restituirsi alle 4 mogli de discendenti maschi, se ne discorre di sotto nel capitolo vent'vno doue si tratta del concorso de creditori con la dote.

Nell' altra specie di dote douuta per disposizione dell' uomo, quando per suffidio di più donne chiamate per nome proprio, & appellatiuo, oueramente collettiuo, viene assegnata qualch' annua entrata; In tal caso, cade il dubbio, se quella si debba anno per anno ammassare egualmente à comodo di tutte, ò pure che secondo l' ordine dell' età, ò del maggior bisogno, si debba

B
Nell' istessi
luoghi accen-
nati.

ca-

caminare gradatamente, prouedendo prima l' vna, e poi l' altra ; E secondo quest' vltima parte , pare che assista la regola , ogni volta che le circostanze particolari del fatto non ne persuadano la limitazione , conforme più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo ;

C
*Nelli detti
disc. 6.e 144.*

Et iui ancora si accenna, se essendosi fatto vn legato, ò vn altra disposizione à fauore di quella figlia di vna certa persona, la quale prima si maritarà , ò si monacarà , s' intenda anche della seconda , ò terza , la quale si fusse prima maritata , ò monacata .

D
*Nell' stesso
disc. 6.*

Come ancora , se trascurando la prima d' esigere quell' entrate decorse , con le quali si douea dotare , resti così pregiudicata in maniera che non debba impedire la seconda nell' annate future , dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto , conforme iui parimente si accenna , e per conseguenza non vi si può dare vna regola certa , e generale . E

E
*Nell' istessi
luoghi.*

CAPITOLO DECIMO.

Della tassa della dote congrua, e di
paragio, come si debba fare,
e quando si dica con-
grua, o no.

S O M M A R I O.

- 1 **I**N questa materia non si dà regola certa.
- 2 **C**ome si debba regolare la dote congrua.
- 3 **S**e debba attendersi la legitima.
- 4 **C**he non si dia misura certa.
- 5 **N**on vi è necessità di dotare tutte egualmente, che si dichiara.
- 6 **A**che fine si debbano considerare le regole generali.
- 7 **S**e la tassa fatta senza effetto sia obligatoria, siche non si possa minuire.
- 8 **S**i dichiara la regola che la dote già costituita non si possa minuire.
- 9 **D**ella tassa delle doti delle monache.
- 10 **L**a tassa fatta con effetto cioè per un matrimonio non si minuisce.

Si

11 *Si dichiara come e quando ciò camini.*

C A P. X.



Ncorche sopra ciò i Giuristi si fiano molto affaticati, dando diuerse regole, e distinzioni, con la solita varietà dell' opinioni ; Nondimeno pare che questa sia vna fatica vana, e per conseguenza si crede che sia vn' error manifesto quello dè giudici,ò de consiglieri, nell' attaccarsi alle dottrine generali, ouero alle decisioni fatte in alcuni casi, e con queste stabilire vna regola applicabile ad ogni caso, poiche realmente questa si dice vna questione di fatto più che di legge, la quale non riceue vna regola certa, mà vā decisa col prudente arbitrio del giudice, il quale si deue regolare dalle circostanze indiuiduali di ciascun caso.

Atteso che se bene le regole, ouero le tradizioni comuni sono, che la tassa della dote con grua vada regolata dalla qualità, così della donna, come dell' uomo, e dalla quantità del patrimonio di quello, il quale deue dotare, col riguardo ancora se sia dote suffidiaria, come è quella, la quale si caua dal fidecōmesso, perche nō deu'essere
Tom. 6. della dote. O di

tanta lautezza , come quella douuta dal padre;
Et anche dall'uso generale del paese , e molto più
3 dall'uso particolare di quella casa , ò famiglia,
e particolarmente dal numero de figli ; Auendo
anche riguardo alla mutazione de tempi , essendo
riprouata l'opinione di coloro , li quali credono
che la tassa della dote vada regolata dalla tassa ,
che la legge ha fatto della legitima douuta alli fi-
gli , mentre in vita non si dà legitima , mà si at-
tende la congruità , la quale per vn comune uso
di parlare è solita spiegarsi col termine , ò col
vocabolo di paraggio , cioè quello che sia solito
darsi alle sue pari .

Tuttavia queste generalità difficilmente , à pi-
glierle così in astratto si possono ridurre alla pra-
tica , atteso che non è possibile il pigliare le mi-
4 sure così giuste nelli matrimonij , e che in tutti si
scorga vna totale equalità , & vna tassa vniforme
di dote , insegnando la pratica cotidiana mol-
to frequente , che ad vn'istesso padre conuiene ,
secondo le congiunture , maritare le sue figlie con
inequalità notabile di dote , per la diuersa qualità
de mariti , ouero per la mutazione dello stato del
padre , ò de parenti ; Conforme particolarmen-
te si vede alla giornata nella Corte di Roma , la
quale forse più che d'ogn'altra è vn Teatro con-
tinuo degli alti bassi .

Che però la legge ragioneuolmente ha deter-

minato che non abbia il padre, ouero vn altro maggiore, l'obligo di trattare tutte le figlie ò descendentî, con vna totale equalità, nè perche abbia dato più dote ad vna figlia, e meno all'altra, possa questa pretendere supplemento alcuno, bastando che se le sia data la dote cōgrua e di paraggio, secondo il matrimonio che si sia fatto.

E se bene alcuni vanno considerando, che non deue essere in arbitrio del padre, ò di vn'altro dotaante, collocando inegualmente la donna con minor dote, esimersi dall'obligo che gli sourasta, e fare questo pregiudizio à quella la quale douea essere più degnamente collocata, conforme le sue pari, per il che vanno dicendo che ciò non ostante le sia douuto il paraggio; Nondimeno ciò si crede yn' error chiaro, mentre basta dare la dote à proporzione del matrimonio, secondo la qualità del marito, restando alla figlia, ò ad altra descendentî la ragione della successione, ò della legitima, quâdo questa non sia tolta dallo statuto, douendosi dolere di se stessa, che abbia acconsentito ad vn matrimonio ineguale, mentre questo non si potea fare senza il suo consenso, stante che; per la disposizione de Canoni, e più chiaramente per quella del Concilio di Trento, si gode vna total libertà, nè al padre, ò ad altri maggiori si concede quella forza che gli dava la legge ciuile. Essendo veramente cosa troppo du-

ra, è contraria al gouerno della Republica, che ad vn padre carico de figli non si debba render lecito di liberarsi da questo peso, cō quel minor incomodo che possa nel collocare le sue figlie à persone le quali, ò per l'autorità di esso padre, ò per la nobiltà, ò per altri rispetti si contentano di po-
ca, ò di nessuna dote; Ogni volta che le circostanze del fatto non portino seco vn dolo manifesto del padre, per il quale debba entrare l'officio del giudice per qualche supplezione, ò almeno per i più commodi alimenti in caso d'insufficienza del marito, durante quel matrimonio; Mentre quan-
do quello sia sciolto, e la figlia ne volesse contrar-
re vn'altro eguale, in tal caso le giouerà la suddet-
ta considerazione, cioè che il mancamento del pa-
dre nel primo non le deue pregiudicare, à potere chiedere la dote congrua, e di paraggio per l'al-
tro.

Come anche possono bene stare assieme, chè in alcune donne, ancorche degnamente maritate, la dote di paraggio sia molto minore di qualche sia in altre del medesimo paese, e di egual nobiltà, anzi d'vn'istessa casa, nella quale vi sia la con-
suetudine dè maggiori, per la disparità de beni di fortuna, ouero per quella del numero dè figli, non douendo esser eguale la dote di quella figlia, la quale sia vnica, ouero che abbia pochi fratelli, ò sorelle, à quella che conuenga all'altra d'vna

fameglia numeroſa; Potendo anche nascere l' inegualità dalle fattezze del corpo, ò dalli costumi, e dalle doti dell'animo, e da altre accidentalì circostanze, per le quali conuenga che la dote, in persone di egual nascita, ò di condizione, debba eſſer notabilmente ineguale.

Che pero resta fermo, che ſopra ciò non ſi può dare vna regola certa e generale, poiche quelle generalità che ſi vanno conſiderando dà
 6 Giuristi, più pienamēte accennate nel Teatro, ſono bene conſiderabili, come vna ſcorta per la quale deue caminar il giudice per regolare il ſuo arbitrio, principalmente conſiderando le circostanze del fatto, ma non neceſſarie, e precise. A

Credono alcuni (con troppo indiſcreto rigore) che la taffa fatta dal padre, ò da vn' altro maggiore vna volta in occasione di vn matrimonio, il quale non abbia auuto l' effetto, ouero in qualche diſpoſizione, non ſi poſſa più diminuire; Come per eſempio; Il padre credendo di morire, nel ſuo teſtamento laſcia alle figlie per dote vna certa ſomma, mà dopoi non morendo di quell' infeſtità le marita, ò le fa monache in vita cō ſomma minore; Ouero, in occasione di trattare vn matrimonio di ſua ſodisfazione, ſi fanno li capitoli con qualche maggior dote, mà dopoi, non auendo quel matrimonio auuto effetto, ne ſegua vn' altro con dote minore.

A

*Di tutto ciò
ſi diſcorre nel
diſc. 144. §
anche nel diſ.
2. di queſto
libro.*

Que-

Questa opinione però contiene vn' errore manifesto & vna cosa troppo lontana da ogni ragione , e dall' uso comune , mentre quella è vna destinazione imperfetta , e con vn certo presupposto, il quale poi cessa ; Che però non si sa vedere con qual fondamento questa tassa resti inalterabile ; Ogni volta che ciò non sia seguito per via di donazione valida e perfetta tra viui , e di sua natura irrevocabile ; Atteso che le doti si costuiscono maggiori , ò minori , secondo la qualità dè mariti , & ancora secondo la contingenza de tempi , ouero per qualche portano le opportunità ; E particolarmente , quando vn padre di famiglia crede di morire , in tal caso , con molto giudizio , cerca di stabilire alle figlie qualche dote maggiore di qualche egli gli darebbe in vita , quando la sua protezione , ò altra qualità si può dire che sia parte di dote , conforme insegnà la pratica cotidiana .

Che però l'affunto legale , che la dote vna volta costituita , non si possa diminuire , quando lo stato del padre non abbia riceuuto alterazione
 8 alcuna (mà non già quando questa sia seguita , e per la quale puol' esser luogo alla diminuzione , & anche all' aumento) camina quando la dote abbia già auuto il suo effetto per vn matrimonio , il quale dopoi si sia disiolto per morte , ouero per legitimo diuorzio , siche bisogni la nuoua dote

dote per contrarre vn'altro matrimonio , mà non
già quando sia vna semplice destinazione imper-
fetta , poiche in questo caso , è vn'assunto senza
ragione alcuna .

B
Nelli dif. 144
e 152.

9 La tassa dunque vuniforme si stima solamente
quella, la quale si dà nelle doti delle monache , at-
teso che si dice congrua quella dote la qual' è so-
lita darsi al monastero , e questa è vuniforme , poi-
che tanto si paga dalla nobile , quanto dall' igno-
bile , ouero così dalla più ricca , come dalla meno
prouista de beni di fortuna ; Eccetto quei casi
particolari , nei quali per ragione d' essere sopra-
numeraria , ò terza sorella , ouero corrotta , bi-
sognasse dare la dote duplicata , ò in altro modo
maggiori dell' ordinario ; Ouero all' incontro che
per virtù personali , ò per merito dè maggiori i
quali siano stati benefattori , ò fondatori del mo-
nastero sia ammessa minore del solito , il che oco-
corre per accidente come vna limitazione della re-
gola , la quale così dispone , in maniera che se la fi-
glia d'vn Principe , ouero di vn signore grande , alla
quale , volendosi maritare , conuenisse vna dote di
cento , e più mila scudi , elegga di farsi monaca ,
in tal caso la sua dote congrua , e di paraggio , sa-
rà quella ch' è solita darsi al Monastero , ancor-
che fusse di scudi mille , e meno .

Tutta uia la qualità della persona , nella nobiltà ,

ouero nella ricchezza , anche in questo caso cagionarà qualche disuguaglianza , poiche se bene qualche si puol dare al Monastero sotto nome di dote, deu'essere in vna somma vnliforme per tutte, Nondimeno nelle spese , & anche in quell' annua vitalizia prestazione , che si suole assegnare alle monache per l' occorrenze straordinarie , vi si scorge qualche differenza notabile , mentre altra è l' entrata che si dia ad vna monaca di condizione priuata , e di ordinaria fortuna , di quella che si dia ad vna monaca signora , poiche conforme si è più volte accennato di sopra , queste spese, ò entrate respettuamente si dicono ancora dote. C

C
Nel detto dif.
144.e nel 167

10 Quando poi non si tratta di nuoua tassa , ma che sia dote già altre volte costituita con l' effetto del matrimonio , il quale dopoi si sia disciolto , siche per il nuouo matrimonio , si tratti di costituire vna nuoua dote; In tal caso, entra solamente la ragione del dubitare, quādo si tratta di quella dote , la quale secondo le distinzioni accennate nel capitolo seguente, si dica profetizia vera , come costituita dal padre , in maniera che disciolto il matrimonio , quella ritorni al medesimo padre , per via di cōsolidazione dell' antico dominio , e come per vna specie di postliminio; Mētre quādo sia dote la quale si dice auuentizia, ò profetizia impropria, in tal

tal caso, non entra la suddetta questione, stante che il dominio si acquista perfettamente alla donna da principio, importando poco, se il matrimonio si sciolga, ò se si voglia maritare di nuovo ò no. Nel suddetto primo caso dunque, la regola generale data dalla legge stà riceuuta, che la dote una volta costituita, non si possa più diminuire; Et all'incontro la figlia per l'altro matrimonio non ne possa pretendere l'aumento; Bensi che questa regola in pratica ha dell'ideale, mentre dipende la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, in maniera che non facilmente vi si puol dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, poiche la medesima legge la limita quando vi concorra l'alterazione dello stato primiero, in bene, ò in male così nella robba come nella dignità, ò in altre accidentali circostan-

^D
Nel dif. 152.

e. D

Gioia bensi la suddetta regola acciò che il padre, non concorrendo i giusta causa di mutazione di stato, per auarizia, non possa deteriorare la condizione della figlia con fare un matrimonio men degno per causa di minor dote; Et all'incontro (come si è detto di sopra) quando il primo fusse stato men degno con minor dote di quella che importasse il paraggio, potrà ben la figlia dire di voler fare il secondo matrimonio degno, e di volere la dote di paraggio.

Tom. 6. della dote.

P

O pu-

O pure, se auendo la figlia fatto il primo matrimonio degno, & eguale con vna dote di paraggio, e dopoi, senza il consenso del padre facesse vn matrimonio indegno, & ineguale, in tal caso sarebbe vna manifesta irragionevolezza il volere forzare il padre à darli la prima dote; Che però realmente tal questione si duee dire piu di fatto che di legge, siche manifesta resta l'inezia di coloro li quali con la sola generalità della suddetta regola, dicono che la dote non si possa diminuire indifferentemente in ogni caso, senza badare alle circostanze de casi come sopra.

Con la medesima inezia vogliono alcuni, che se la figlia per occasione di vn matrimonio carnale degno & eguale, oueramente maggiore, auesse auuto dal padre la dote di paraggio, & anche eccedente, e che dopoi essendosi quello sciolto, elegga di farsi monaca, per il che vi basti vna dote molto inferiore, come occorre particolarmente tra signori e nobili qualificati, che tuttauia il padre resti debitore della prima dote, in maniera che l'eccesso si acquisti al monastero, ouero che resti à libera disposizione della figlia, Mà ciò non ha fondamento alcuno di ragione, bastando che il padre sodisfi al suo oblico di prouedere bene la figlia in quello stato ch' elegge, douendosi tal' assunto intendere nel suddetto caso, che il do-

dominio della dote sisia da principio perfettamente acquistato alla donna, siche sia dote auuentizia con il di più che sopra questa materia della tassa si accenna nel Teatro E, non essendo facile, ne cōgruo il redurre à questa cōpédiosa moralizzazione tutte le minuzie, e le fredture de Giuristi, le quali cagionerebbero più tosto vna confusione per i non professori.

E
Nelli de ii
eis. 144 e 152



CAPITOLO XI.

Dell'espressa, ò della presunta proua
della costituzione della dote; Et in
qual nome, oueramente con qua-
li robbe s'intenda fatta, e con
qual'animo; E da che dipenda
la natura della dote, cioè quan-
do sia auuentizia, e quando pro-
fetizia; E degli effetti, che da ciò
risultano.

S O M M A R I O.

- 1 **L**a dote del primo matrimonio s'intende da-
ta per il secondo
- 2 Se l'istesso camini in caso di nullità del primo, è di
diuorzio.
- 3 Del matrimonio putativo, e suoi effetti.
- 4 Si dichiara la regola data nel numero primo.
- 5 Se nel secondo matrimonio s'intenda dato in dote
anche l'aumento.

Se

- 6 Se la sola destinazione della dote basti nel primo matrimonio.
- 7 Della prova della costituzione della dote.
- 8 Di quali robe s'intenda costituita.
- 9 Se la dote data per uno, vada à conto dell' altro.
- 10 Quando la donna s'intenda dotata del suo, è di quello del dotante, ouero se sia profetizia, o auuentizia.
- 11 Degli effetti che dà ciò risultano.
- 12 Quando l'erede, o il tutore, o altro amministratore, s'intenda obligato del proprio.



C A P. X I.



Vanto alla proua della costituzione
 della dote , si deue distinguere , trà
 il primo , & il secondo matrimonio ;
 Attesoche quando si tratti del se-
 condo , il quale si faccia da vna ve-
 doua , dopoi sciolto il primo , per il quale già
 fù costituita la dote ; In tal caso , ancorche non
 vi concorra la nuoua costituzione , nondimeno
 vi entra la regola legale , che la prima dote s'in-
 tendsa anche costituita per l' altro , poiche se bene
 la legge propriamente stabilisce questa regola ,
 nel caso che il matrimonio si disciolga per il di-
 uorzio ; Tuttauia comunemente stà riceuuto
 l' istesso , anche , quando si sciolga per morte
 dell' uomo , mentre oggidì trà cattolici , presup-
 posta la validità del matrimonio , non si può dare
 il caso di questo diuorzio vero con la libertà di
 far' altro matrimonio , quando il primo sia già
 consumato , potendosi con autorità pontificia , la
 qual' è solita d' interporsi per giuste cause , ciò
 praticare , quando si tratti di matrimonio rato so-
 lamente , il che però occorre molto di raro . A
 Può bensi adattarsi qualche si dispone della leg-
 ge

A
 Nel libro 14.
 nel titolo del
 matrimonio
 nel disc. 9.

ge ciuile nel caso del diuorzio anche oggidì al caso, che il primo matrimonio si discolga per capo di nullità, atteso che se bene, scouerta, e dichiarata la nullità, ne segue che realmente mai vi sia stato il matrimonio vero, e per conseguenza ne meno vi sia stata la vera dote, siche l' uno, e l' altro si dice putatiuo; Tuttauia pare che si debba dire l' istesso, mentre in molte cose la dote putatiua dalla legge viene stimata come la vera; Anzi l' istesso matrimonio putatiuo, quando sia di buona fede, e non peccaminoso, produce molti effetti del matrimonio vero, e particolarmente quello della legitimazione de figli, conforme in occasione de priuilegij dotali, se debbano competere, o nò alla dote putatiua, si discorre di sotto nel capitolo vent uno, & altroue.

Bensi che questa regola, che la dote del primo matrimonio, senz' altra dichiarazione, s' intende 4 costituita per il secondo à tutti gl' effetti, anche à quello de lucri, importa vna semplice presunzione legale, la quale però cessa, quando vi sia la proua contraria, non solamente espressa, mà anche presunta, o congetturale; Et anche s' intende dell' vltimo, ouero del più prossimo matrimonio à quello di che si tratta, non badandosi alli precedenti; Quando però l' vltimo non fusse contratto senza dote, perche in tal caso si attenderà quello che sia l' vltimo con la dote.

Cade ancora la questione, se s' intenda per il secondo matrimonio dato anche l' aumento provenuto da lucri dotali del primo; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, che però conviene seguitare quella opinione, la quale sia riceuuta nè tribunali del paese doue cada la questione; Rare volte però occorre che ciò si riduca al solo punto di ragione, essendo solito concorrerui degl' argomenti, e particolarmente quello dell' offeruanza, à quali si deue deferire, essendo questa vna questione più di fatto, e di volontà che di legge, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. B

B
Nel dis. 151.
e nel supple-
mento.

Quando poi si tratti del primo matrimonio, in maniera che non preceda alcuna costituzione di dote effettuata, in tal caso, ancorche alcuni credano che la sola destinazione, che per esempio se ne sia fatta dal padre ò da altri parenti della donna in testamento, ò in altra disposizione, ouero quella che si fusse fatta in occasione del trattato di vn' altro matrimonio non effettuato, debba à ciò bastare; Tuttavia questa opinione non ha fondamento alcuno probabile, atteleche la costituzione deu' essere speciale per quel matrimonio. Giuerà bensì questa circostanza per vn grand' argomento, in maniera che con molta maggior facilità, e con argomenti minori ne risulti la proua, la quale generalmēte è necessaria,

Non

Non hà però questa proua vna certa forma determinata dalla legge, siche può farsi, per qualunque specie, come in ogn' altro contratto indifferente; Anzi è proua più priuilegiata, e più facile, in maniera che basti anche quella, la quale negli altri contratti non farebbe totalmente perfetta, che però senza dubbio bastano le presunzioni, e gli argomenti per la verisimilitudine, la quale nasce dall' uso comune. C

Net dis. 150.

E se bene credono alcuni che questo sia vn priuilegio della dote; Nondimeno è vna credulità erronea, non trouandosi dalla legge dato alla dote tal priuilegio, mà ciò nasce dalla sudetta ragione della verisimilitudine, cioè che se bene si può dare il matrimonio senza la dote, tuttaua per l'uso più comune, e più frequente ciò non è solito, e per conseguenza è vna cosa verisimile, la quale facilmente si presume, che però ogni poca proua basta.

Quali poi siano gli argomenti e le congettture, che bastino, non vi si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, secondo le quali per la qualità delle persone, e delle robbe, e per la diuersità degli usi de' paesi, in vn caso possono bastare le minori, & in vn altro se ne deuono desiderare maggiori.

Mà se nell' uno, ò nell' altro modo costi della dote già costituita dal dotante alla donna, la quale abbia del suo, in tal caso entrano più questioni, *Tom. della dote.* Q e par-

e particolarmente in quali robbe si presuma data; Quero quando anche apparisca di quali robbe sia data, sō che animo ciò sia seguito, e quali effetti ne risultino; Et in ciò si distinguono trè sorte di persone, cioè, il padre legitimo, e naturale; Gli altri dotanti, li quali siano dalla legge, ò dall' uomo obligati à dotare; Et vn' estraneo totale, il quale non abbia obbligo alcuno.

Nel padre la legge presume che abbia promesso, e costituito la dote del suo, ancorche la figlia auesse robbe proprie amministrate dal medesimo padre, come per il più sono le robbe della madre già morta, e ciò per la ragione che il padre sia obligato à dotare la figlia ancorche sia ricca, e prouista; E se bene questa ragione non ha molto del probabile, conforme di sopra si è discorso, tuttauia perche stà comunemente riceuuta, bisogna attenderla.

Anzi viene ampliata con qualche indiscrezione, cioè, che quando anche il padre si dichiari di dare la dote, così delle robbe sue, come di quelle della madre, e dell' altre proprie della figlia, tuttauia, ciò si debba intendere solamente in quel di più ch' eccedesse la dote congrua, alla quale egli sia obligato, siche, se la somma data corrispondesse alla dote da lui douuta di paraggio, in tal caso questa espressione si debba auere per non fatta,

Que-

Quest'assunto però si crede che abbia poco del probabile, parendo repugnante ad ogni legge positiva, e naturale, che nelli cōtratti, e negli altri atti volontarij, debba vno restar obligato più di qualche abbia auuto in animo di fare; Che però l'obligazione della legge potrà ben' oprare, che la figlia abbia l'azione à chiedere il di più, quando il padre le abbia voluto dare meno di quello à che era tenuto, mà non già che, dichiarando egli l'animo suo, questo debba essere in contrario; E per conseguenza trattandosi di questione di volontà, si debba questa principalmente attendere, non solamente quando sia chiara, & espressa, mà anche quando sia presunta, perche lo porti la verisimilitudine, e particolarmente quando si tratti di persone idiote, le quali non auēdo riguardo à queste sottigliezze ò cabale legali, credono di dotare le figlie parte con le robbe loro, e parte con quelle delle medesime, non auendo mai animo di obligarsi all'vna, & all'altra, siche si deue attendere la sostanza di questa volontà, senza stare su la formalità delle parole, oueramente delle regole generali della legge, & alle sottigliezze d'alcuni Giuristi. **D**

Negli altri dotanti, i quali abbiano l'obligo suffidiario; La regola stà in contrario, cioè che quando espressamente non dicano di dotare del proprio, s'intenda che ciò facciano come per vna

D
*Nelli dis. 29.
& seguenti. e
153. & 154.
& in altri iiii
accennati.*

specie di amministratori della donna, in nome, e delle robbe della quale la dote s' intenda costituita, ancorche il dotante non abbia titolo alcuno di amministrazione, mà che faccia l' atto per vna certa legge di conuenienza, cioè che non stadio bene, che la sposa per se stessa tratti col futuro sposo, lo faccia egli, mentre in dubbio non si due presunmere la donazione, e che si sia voluto dota-re del proprio quella donna, la quale già sia prouista del suo, Siche quando anche il dotante si obligasse in nome proprio, ouero che de fatto desse denari, ò robbe, che non fussero della donna, mà proprie (come alle volte oceorre per la dote delle monacande) perche la zitella aurà de beni stabili, e per la dote vi bisogna il deposito del denaro contante, conforme li decreti della Sacra Congregazione; In tal caso, quando non vi siano argomenti della volontà di donare, si presume che ciò si sia fatto per maggior sicurezza del marito, come per vna specie di sicurtà; Ouero che si sia dato quel denaro per rimborsar-fene da i beni della donna, ò per computarlo in quello che il dotante à lei douea.

Et in somma, ancorche li Giuristi in questa ma-
teria s' intrichino molto con varie distinzioni, e
considerazioni, e con non poca varietà d' opinio-
ni frà loro, conforme si accenna più distintamen-
te nel Teatro, in maniera che cagionerebbe con-
fu-

fusione , il referire il tutto ; Nondimeno questa è parimente vna questione più di fatto , e di volontà che di legge , e per conseguenza non vi si può dare vna regola generale applicabile ad ogni caso, douendo la decisione esser regolata dalle circostanze del fatto , dalle quali conuiene cauare la sostanza della verisimile volontà senza badare alle sottigliezze ò all'inezie de leggisti. E

E
Nell' istesso
disc. 28. con
più seguenti e
153. e 154.

9 L'istesso camina sopra l'altra questione, quando per esempio , vn auo, ò vn' auia dota la nepote , in riguardo del figlio , e respectuamente del padre della dotata, se ciò s'intenda fatto in riguardo del proprio padre in maniera che se gli debba imputare nella sua legitima, ouero se debba entrare l'imputazione, ò la collazione pregiudiziale alla medesima dotata nella successione del dotante , dipendendo il tutto dalla qualità del fatto , e se la dote sia data con quest' animo , conforme in dubbio si presume , ouero con animo di donarla per merito, ò per affezione personale come se fusse vn estraneo ; Che però in occorrenza bisognerà ricorrere alli professori , & à qualche se ne dice nel Teatro, non essendo materia facilmente moralizzabile per la capacità de non professori . F

F
Nell' istesso
disc. 29. 153. e
154.

10 Quindi nasce il conoscere la natura, ò la qualità della dote , se sia profetizia ouero auuentizia, poiche auuentizia generalmente si dice , ogni e qualunque dote , la quale non abbia natura di

pro-

profettizia vera, da chiunque, e da qualsiuglia beni sia costituita; E la profettizia è quella la quale consiste nella dote data dal padre, o dall'auo paterno immediato, il quale perciò occupi il luogo di padre, ancorche mancasse il requisito della patria potestà, senza la quale non si dà il peculio profettizio nelli figli maschi, & anche nelle femine fuori della dote, nella quale si scorge questa specialità, che si dice dote profettizia quella che si dia dal padre, anche quando la figlia non sia sotto la sua potestà; Ogni volta però che non si sia costituita la dote per via di donazione perfetta, e valida, poiche in tal caso muta natura, e diuenta auuentizia, ouero come altri dicono profettizia impropria che vol dire l' istesso.

O pure quando il padre dotando la figlia, riportasse dalla medesima à suo fauore, o di altro, à sua contemplazione, la solita renunzia dell' eredità, e delle successioni, e di altre ragioni, le quali gli spettino, o che in auenire gli possano spettare, poiche in tal caso la donna si dice dotata con le robe proprie, mètre quelche se le dà, viene stimato vn prezzo, ouero vn premio delle successioni, e delle ragioni renunziate. G

Bensi che ciò vā inteso, quando siano ragioni, o speranze tali, che quello che si dia, si possa dire vn prezzo condegno, & equiualente; Mā non già quan-

G

*Nel detto dis.
154. & anche
nel supple-
mento.*

quando sia renunzia fatta per vna certa vsanza ; H
 particolarmente secondo l'uso d'Italia, conforme
 più distintamente si discorre nel Teatro. H

*Ne luoghi su-
detti.*

¹¹ Gli effetti dell'essere profettizia sono molti, e
 particolarmente è quello della reuersione al pa-
 dre con la consolidazione nel suo patrimonio, con
 la totale proibizione della figlia di poterne dispor- I
 re, conforme se ne discorre di sotto nel capit. 22. *Nelli dis. 28.
e 154.*

¹² Quando poi la promessa della dote si faccia
 dall'erede del padre, o di altro obligato à dotare,
 in tal caso entra il dubbio, se s'intenda obliga-
 to del proprio, in maniera che non gli suffraghi il
 beneficio dell'inuentaro; Et in ciò non si può
 dare vna regola certa e generale, attesoche la de-
 cisione dipende dalle circostanze del fatto, con-
 forme le distinzioni accennate nel Teatro. I

L'istesso si dice circa le promesse, le quali si fac-
 ciano dalli tutori, e da curatori, o procuratori, e
 simili, dipendendo parimente il tutto dalla qua-
 lità della promissione, e da altre circostanze, dal-
 le quali si deue argomentare quale veramente
 sia stata la volontà del promittente, mentre sa-
 rebbe troppo noiosa digressione il diffonder- K
 uisi. *In dette disf.
154.*

C A P I T O L O X I I .

Quando la dote si dica di specie , ò uero di quantità, e se le robbe si siano date stimate , ò inestimate , e degli effetti che da ciò risultano .

S O M M A R I O .

- 1 **D** Egli effetti che risultano dall' esser date le robbe estimate .
- 2 Come si conosca quando sia specie , ò quantità .
- 3 La dote si può trasmettere da specie à quantità , ò da quantità à specie , e che cosa per ciò si ricerchi .
- 4 Degli effetti che da ciò risultano .
- 5 Di qual colpa sia tenuto il marito nelli beni dotali .
- 6 Se e qual sorte di dominio ò possesso abbia il marito nelli fondi dotali .



C A P. XII.



Vesto è vno di quei punti, che nella materia dotale si sogliono più frequentemente disputare nel foro, per gli effetti notabili, che da esso risultano, e particolarmente circa l'aumento, ò la diminuzione, la quale occorresse nelle robbe date in dote; Atteso che, quando siano date come specie inestimata, in tal caso, il dominio resta in potere della donna, e per conseguenza della medesima farà ogni aumento, ò diminuzione, che apportasse il caso; Et all'incontro, quando la dote cōsiste in quantità, in maniera che le robbe siano date estimate, l'effetto suddetto dell'aumento, ò della diminuzione ridonderà in utile, ò respectiuamente in danno del marito; Per quella ragione, che in questo caso si finge, che il marito come vn terzo abbia comprato dalla donna, ouero dal dotante le robbe date in dote per vn certo prezzo, il quale immediatamente se gli sia dato con vn diuerso titolo di marito, in pagamento del credito dotale, il quale consiste in quantità; E per l'istessa ragione risultano gli altri effetti, de quali si discorre nel Tom. 6. della Dote.

R

ca-

capitolo seguente, sopra la proibizione di dare in dote alcuni beni proibiti di alienare, ouero sopra l'inabilità della donna, ò di altro dotante, d'alienare i suoi beni senza certe solennità, conforme nel suddetto capitolo seguente si accenna.

Per conoscer dunque, quando la dote si sia costituita nell'una, ouero nell'altra maniera, i Giuristi non poco s'intricano con gran varietà d'opinioni, e con molte regole, e distinzioni, quasi che fusse un mero articolo legale, siche conuenga d'esaminare quale sia la più vera opinione, conforme più diffusamente si accenna nel Teatro, nel quale si referiscono diuerse opinioni & anche le regole, e le distinzioni che soprà ciò si danno, delle quali parimente non è facile senza qualche confusione discorrere distintamente, e per minuto.

Si crede però, che questa sia vna fatica inutile, la quale non serue ad altro, che à confondere il Mondo, & à riempirlo d'equiuoci, siche vi si scorga vna delle solite inezie de legulei, mentre in effetto questa è vna questione più di fatto, e di volontà, che di legge, e per conseguenza si crede che sia un manifesto errore il volere con le massime e con le distinzioni generali date dà Dottori stabilirui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, essendo più vero che dalle circostanze particolari di ciascun caso, anche per via di prefunzioni e di argomenti, si deue cercare di

cauare quale sia stata la verisimile volontà delle Parti; Che però quelle regole generali, le quali sopra ciò si dāno; E particolarmēte sopra la forma delle parole, e se la costituzione della dote cominci dalle quantità, ouero dalle robbe; O pure se si dica per fondo dotale, ò nò, con altre simili solite freddure, si debbano bene auer' in considerazione per vna certa scorta, ò lume, col quale si deue regolare l' arbitrio del giudice, all' effetto di pesare la releuanza degl' argomenti, e delle congettture, che si portano da vna parte, e dall' altra, siche in dubbio la bilancia debba traboccare à quella parte, alla quale assistano queste generalità; Mà non già che in loro si possa fare vn certo, e determinato fondamento, ouero che con le decisioni e con le dottrine, le quali parlano di alcuni casi particolari, si debba caminare alla cieca per decidere ogni altro caso, senza badare alla diuersità, la quale per piccola che sia fā diuersificare di gran lunga la disposizione legale. **A**

A
*Di tutto ciò si
 tratta nelli
 disc. 55. e se-
 guenti e 158.
 di questo nt.*

³ E perche la legge non proibisce la mutazione della qualità della dote, anche durante il matrimonio, cioè che se da principio sia stata costituita in quantità, si possa conuertire in specie, ouero all' incontro da specie in quantità, quando però vi concorran il consenso, e l' utilità della donna; Quindi li Dottori si vanno diffondendo molto con la solita varietà delle opinioni se, e quando ta-

le innouazione, ò trasmutazione s'intenda fatta ò
nò; Mà pariméte essendo vna questione più di fat-
to, e di volontà, che di legge, non vi si può dare
vna regola certa, e generale, siche si stima errore
il volere ciò stabilire con le proposizioni ge-
nerali, bisognando vedere quale veramente sia la
volontà delle Parti; Atteso che quando questa sarà
chiarà, entrerà l'ispezione dell'utilità, e quando
sia dubbia, giuuarà molto vedere, se l'atto sia uti-
le alla donna, ò nò, per la regola che la volontà
deu' essere misurata dalla potestà, mentre più
facilmente si presume fatto quello che si potea, e
ch' era espediente di fare, che all'incontro non si
presume quando l'atto si possa dire in qualche
modo mal fatto. B

B
Nell' istesso
disc. 154. 3^a
in altri acean-
nati.

Quando dunque, nell'vno, ouero nell'altro
modo, si sia già stabilito, che la dote consista in
4 specie, quindi risulta l'accennato effetto, cioè che
il dominio sia della donna per ogni caso di utile,
e di danno, il quale nasca dal caso, in maniera che
non vi sia la colpa del marito, il quale per alcuni
effetti viene stimato dalla legge padrone, e pos-
sessore delle medesime robbe con vn certo domi-
nio, che da alcuni si dice utile, e da altri sub-
alterno, per la percezione de frutti, e degli emo-
lumenti, così borsali, come onorifici e pre-
minenziali; Mà nel resto, attendendo la so-
stanza delle cose, v'è regolato come vna specie di

am-

5 amministratore legale , ouero di vsufruttuario , quanto all' oblico di coltiuare , e di amministrare bene le robbe da diligente padre di famiglia , e di esser tenuto d' ogni deteriorazione colposa , della quale il legale amministratore sia tenuto , il che dipende dalla qualità del fatto ; Che però , se bene li Giuristi , e particolarmente li scolaſtici , dalli quali ſogliono copiare alcuni pratici , vanno 6 disputando diuerſe queſtioni , ſe e qual ſorte di do- minio , ò di poſſeſſo ſia quello del marito ; Non dimeno queſte ſono queſtioni ben lodeuoli per le ſcuole , per eſercitare l' ingegno de gioua- ni , mà per il foro ſi deue dire che ab- biano dell' ideale , e che feruano più toſto à cōfondere l' in- telletto delle perso- ne di poca ca- pacità .

C

C
Nell' iſteſſi
Inogbi .

CA-

C A P I T O L O X I I I .

Se la dote abbia priuileggio alcuno
in quelle robbe , le quali regolar-
mente non siano in libero com-
mercio ; Come per esempio sono,
li feudi , e li beni giurisdizionali,
ouero gli enfiteotici , e cose simili ;
Come anche , se sia priuilegiata
circa le persone, le quali per altro
fossero proibite d'alienare , ò di
contrarre senza certe solennità ;
Come per esempio sono, i minori,
e le donne , e simili .

S O M M A R I O .

- 1 **S** E la dote sia priuilegiata che li minori , ò le donne possano contrarre senza la solennità .
- 2 *Nelle donne camina il priuilegio anche se sia per causa volontaria .*

Nelli

- 3 Nelli minori si camina con la distinzione della causa volontaria, è necessaria.
- 4 Come s'intenda la causa necessaria nel minore.
- 5 Della donna che dotti se stessa.
- 6 Dell'uomo minore che piglia la dote.
- 7 De pupilli, e pazzi, e simili.
- 8 Delli beni proibiti darsi in dote.
- 9 Se li feudi si diano in dote.
- 10 Delle cose che non si devono trattare da Legisti.
- 11 Delli beni giuridizionali.
- 12 Delli beni enfiteotici.
- 13 Della proibizione de forastieri.
- 14 Dell'usufrutto, e degli officij vitalizj.



C A P. X I I I.



Istinguendo la proibizione personale dalla reale; Per quelle che spetta alla prima; Ancorche trā li Giuristi si scorga la solita varietà delle opinioni , sopra questo punto se li minori , e le donne , ò altre persone , le quali per legge comune, ò municipale siano proibite alienare , ò di fare altri contratti senza certe solennità, possano , ciò non ostante , validamente alienare , ò contrarre per causa di dote , la quale per ciò abbia qualche particolar priuilegio; Tuttauia, secondo l' opinione oggidì più riceuuta in pratica dà tribunali , pare che si debba caminare con la distinzione , che se si ttatta di donne maggiori , le quali dalla legge comune non sono proibite di fare le alienazioni , e gli altri contratti, eccetto il caso del Velleiano , e l' altro nel quale la donna resti indotata , siche la proibizione nasca dallo statuto, ò da altra legge municipale; Et in tal caso non abbracci il caso della dote , la quale generalmente annulla quei contratti, per i quali la donna resti indotata, conforme si discorre di sotto, doue si tratta dell' alienazione della dote .

Et

Et ancorche alcuni vadano distinguendo , che ciò si due intendere, quando la donna sia obligata dotare , e non quando fusse vn' atto meramente volontario ; Nondimeno questa distinzione non è riceuuta , mà indistintamente l' atto è valido, ancorche sia per causa volontaria ; Purche però sia veramente per causa di dote , la quale sia principale e finale , non già quando questa causa fusse vagamente narrata con altre cause , con forme più distintamente si discorre nel Teatro. A Nelli dis. 16. e seguenti.

Quando poi si tratta di minori , rare volte si dà il caso che di ciò conuenga disputare , nelli termini della legge comune , per defetto del decreto del giudice , ò di altre solennità da quella desiderate , atteso che per ordinario , quasi in tutti li contratti , è solito mettersi oggidì il giuramento , il quale fà cessare la disposizione della legge ciuile ; Che però le difficoltà si restringono al caso che vi sia lo statuto particolare, il quale annulli il contratto fatto dal minore senza le solennità , non ostante il giuramento , perche si sia tolto direttamente cō l'autorità Apostolica , ouero si sia tolto indirettamente in quel modo che si puol fare anche dalle leggi laicali , con togliere la fede alla scrittura , ouero con dichiarare l' atto doloso , ò meticoloso conforme si discorre nel libro 7. dell'Alienazioni , e de contratti proibiti .

Tom. 6. della dote .

S

In

In questo caso dūque, entra la sopradetta distinzione, trā la causa necessaria, e la volontaria, cioè che quando il minore aliena, oueramente si obliga per quella dote, alla quale sia obligato, in tal caso, non si ricerchino altre solennità ; Mà non già quando sia per causa volontaria, poiche in questo caso la dote non ha priuilegio alcuno, mentre nel caso antecedente della causa necessaria, la validità dell'atto nō risulta dal priuilegio della dote, mà dalla causa necessaria, per la quale tal' atto si faccia, e per conseguenza non è vn' priuilegio, mà è vna ragione .

E tuttavia, anche in caso che la causa sia necessaria, caminerà senza difficolta la validità dell' atto, quando la necessità si verifichi in genere, & in specie, & in tutte le parti; Come per esempio 4 occorre quando il minore costituisce alla sorella, ò ad vn' altra donna, quella dote, la quale si sia ordinata dal padre, ò da vn' altro suo autore, ouero che si sia stabilita dal giudice, senza alterazione alcuna ; Mà non già quando vi concorra la causa generale, ò in astratto, e che la causa volontaria, ouero la lesione vi possa essere nella tassa ouero nel modo, potendosi ben dare il caso che vn minore sia dalla legge, ò dal testatore forzato à dotare di paraggio la sorella, e nondimeno che le dia vna dote eccessiva ; Ouero che per quella ancorche cōgrua le dia à minor prezzo delle robe,

qua-

qualificate con suo pregiudizio ; O pure che si mettano patti pregiudiziali , ò che si trascurino patti fauoreuoli , li quali siano soliti mettersi dalli prudenti padri di famiglia; Che però anche l' atto necessario, in queste parti alteratiue , & accidentali può auere la natura , ouero la qualità del volontario : E per conseguenza non vi si può dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso dipendendo la decisione dalle circostanze del fatto di ciascun caso particolare .

5 Camina ciò , quando si tratta di vn minore , il quale faccia l' alienazione , ò l' oblico per dotare vn' altro ; Non già quando si tratta della donna minore , la quale doti se stessa , mentre in questo caso regolarmente l' atto si stima giusto , e necef-sario, quando le straordinarie circostanze del fatto non portino seco l' inganno , ouero la lesione con-siderabile .

Si limita però questa regola (oltre il detto caso della lesione considerabile) in due altri casi ; Vno cioè , circa i patti , li quali si facciano à f. uore del marito sopra il lucro della dote , in tutto , ò in par-te ; E l' altro quando le robbe stabili , ouero anche le mobili atte alla conseruazione , e che non fusse espediente d' alienare , si fussero date in dote estimate , con quella vera stima , la quale (con for-me di sopra si è accennato) contiene sotto di se vn' implicito contratto di compra , e di vendita ,

come se trà estranei , siche la dote consista nel prezzo , mentre questa implicita vendita , ò alienazione si dice vn' atto volontario fuori della causa della dote ; Quando però non vi concorra vna gran buona fede, la quale mostri , che ciò si sia fatto per maggior vtile della donna , e per ragione di buon gouerno , douendosi principalmente badare al fine, ouero all' effetto considerato dalla legge comune ò dalla municipale , e non alla sola formalità delle parole .

Se poi si tratta del minore , il quale, pigliando moglie, riceua la dote , & in questo caso la regola 6 affisse alla validità dell'atto, come ragioneuole , e necessario; Da limitarsi parimente quando vi concorra la lesione considerabile , secondo le circostanze del fatto, in maniera che si possa dire , ò nò che anche senza l'obligo espresso , vi entri l'obligo legale , come connaturale , ouero consecutuo dell' atto . B

Non si discorre di quell' inabilità personale la quale non nasce dalla legge positiva , comune , ò 7 municipale , ma nasce dalla natura , com' è quella dè pupilli , ò de pazzi , ò de stolidi , e simili , atteso che non si dà priuileggio non solamente della dote , mà ne meno della Chiesa , ouero della causa pia, che possa supplire questa imperfezione ; Che però quando il caso portasse che si fusse fatto quel che veramente si douea fare , in tal caso quel-

B

*Nelli disc. 21.
E anche nel-
li disc. 16. e
seguenti.*

quello il quale aurà riceuuto la dote, la quale era douuta, potrà ben difendersi, non già per la validità dell'atto fatto da quella persona inabile, mà per quella ragione, per la quale si potea implorare l'officio del giudice, acciò si facesse, quando anche non si fusse fatto, così sfuggendo i circuiti vani & inutili.

8 Per quello poi che spetta all'altra specie di proibizione reale; Ciò si restringe à cinque specie di proibizioni, come più frequenti, con le quali si possono regolare l'altre; La prima cioè de beni soggetti à fidecommisso, ò maggiorasco; La seconda de beni feudali; La terza de beni allodiali, e giurisdizionali nello Stato ecclesiastico; La quarta de beni enfiteotici, ò liuellarij; E la quinta di quella proibizione, ò incapacità, la quale per alcune leggi particolari, in molte parti d'Italia si ha nelli forastieri.

Della prima specie de beni fidecommisarij si è discorso di sopra nel capitolo quinto, in occasione della dote da costituirsi, e si discorrerà di sotto nel capitolo vigesimo, in occasione della dote da restituirsì.

9 Quanto alla seconda specie delli feudi, se si possano dare in dote, essendosene già discorso nel libro primo de feudi, si potrà però iui vedere per non ripetere più volte l'istesse cose.

Et ancorche in occasione di trattare de feudi,

li quali si diano in dote, i Dottori vadano assumendo delle questioni più alte sopra li Regni, e li principati, se si possano dare in dote tutti, ouero in parte, e se per tale effetto si possa, o nò dismembrare il principato, con dare in dote qualche Città, o prouincia anche nell' alto dominio, e nella souranità; E se il marito di vna Regina, o di vna Principessa sourana, diuenti Rè, o Principe, o nò; Tuttauia queste materie spettano più al politico, che al legale, e per il più si decidono più con la forza che con la ragione, attesoche li Principi sourani poca foggezione professano alle leggi positive, cōforme si è discorso nel Proemio; Che però stando queste cose poco bene in bocca de leggisti, anche in quell'opere, le quali siano composte in forma scientifica per li soli professori, molto meno sono proporzionate à quest' opera così moralizata per la capacità de non professori, siche per questi rispetti, e per gli altri accennati nel libro terzo nel titolo della giurisdizione, si lasciano sotto la pena, accennandosene qualche cosa, più per galanteria, che per altro nel Teatro. C

C
*Nel disc. 20.
 del lib. primo
 de feudi
 e nel dis. 146.
 di questo tit.*

Nella terza specie de beni allodiali giurisdizionali, de quali si discorre nel fudetto libro 1. de feudi, non si troua proibizione nel corpo della legge, mà quella suol nascere dalle leggi particolari, conforme insegnala la pratica nel dominio temporale della Chiesa, il quale si dice lo Stato Ecclesi-

cle-

clesiaſtico immediato, à differenza di quello Stato mediato , il quale ſia poſſeđuto per altri Principi in feudo regale di dignità con ragione di principato ; Et in ciò non vi ſi può dare vna regola certa , e generale , dipendendo il tutto dal tenore di elle leggi, ſe abbraccino , ò nò il caſo della dote , conforme porta la pratica ; Mentre nello Stato ecclesiastico , le bolle più antiche non l' abbracciauano , e le moderne l' abbracciano . D

D
Nel diſ. 146.
di queſto tit.

12 Nella quarta ſpecie de beni enſiteotici ; Pre- ſuppoſto che ſiano di tal natura che non ſi poſſano alienare ſenza il conſenſo del padrone direttō , entrano quell' iſteſſe regole , e diſtinzioni, le quali ſono accennate nel ſudetto libro primo de feudi , ſe e quando i feudi ſi poſſano dare in dote , ò nò , entrando i l' iſteſſe ragioni . E

E
Se ne tratta
nel diſ. 147.
di queſto tit.

13 E finalmente quanto all' vltima ſpecie dell' incapacità de foraſtieri , non naſcendo queſta proibizione da legge comune , mà da legge particolare , ſi due deſerire al loro tenore , oueramente à quell' interpretazione , che ſe le ſia data dai Tribunali del medeſimo principato , ò luogo , che però non vi ſi puol dare vna regola certa , e generale ; Siche in occorrenza ſi dourà vedere qualche ſe ne diſcorre nel Teatro . F

F
Se ne parla
nel diſ. 149.
di queſto tit.

14 E dell' uſufrutto , come anche degli officij , e delle ragioni vitalizie ſi è diſcorſo di ſopra , & anche ſe ne tratta nel ſudetto Teatro . G

G
Nel diſ. 149.
di queſto tit.

CA.

C A P I T O L O X I V.

Della dote inofficiosa ; Et anche della simolata ; E della fraudolenta ; E dell' eccessiva .

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella dote *simulata à pompa* .
- 2 **D**ella dote *inofficiosa* .
- 3 **Q**uando si possa esercitare l' azione della dote *inofficiosa* .
- 4 **Q**ual tempo si debba attendere nel regolare l' *inofficiosa* .
- 5 **D**ella dote *eccessiva* .
- 6 **D**ella *fraudolenta* , e nel concorso dè creditori del dotante .



C A P. X I V.



Vso delle doti simolate, oueramente à pompa, è molto frequente, non già sopra tutta la dote, mà in qualche parte, per mantenere in tal maniera il decoro, ò per dir meglio la vanità, & il fumo che oggidì pare che sia il maggior pabolo del genere vmano, dal quale il fumo vien stimato più che l'arrosto, cioè che nell' istromento, ò in altra scrittura dotale si presupponga vna dote maggiore di quel che in effetto sia, e sopra di ciò si fa vna scrittura à parte, oueramente in voce se ne suole fare la dichiarazione.

Sopra questa materia non cade disputa alcuna di legge, mà è tutta di fatto, cioè sopra la proua, se e quando questa basti, ò nò, essendo cosa indubitata, che quando vi sia la proua sufficiente, si deue attendere la verità, e non la simolazione; Che però non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e particolarmente, se tal conuenzione si sia veramente fatta da principio, prima che alla donna si acquistasse ragione in tutta la dote già costituita, ouero che si sia fatta dopoi,

Tom. 6. della dote.

T

men-

mentre in questo secondo caso, le conuenzioni fatte trà il dotante, & il marito, non possono pregiudicare alla donna, ne toglierli quel che già se le sia acquistato.

Come ancora circa la qualità della proua, se e quando sia sufficiente o no, e ciò resta incapace di vna regola certa, e generale, attesoche in vn caso per le sue particolari circostanze, alcune proue ancorche iniperfette, basteranno, e nell' altro, le medesime, & altre molto maggiori non faranno sufficienti, dipendendo il tutto in gran parte dalla verisimilitudine, o inuerisimilitudine, la quale vā regolata dalla qualità delle persone, e dall' uso del paese, e dall' altre circostanze particolari, siche le regole generali, le quali in ciò si danno da Giuristi seruono solamente al giudice per vna certa regola, o scorta per potere ben regolare il suo arbitrio. A

A
Nelli discorsi
24. & 156. di
questo titolo.

La dote inofficiosa è quella, laquale indiferatamente, e con poca prudenza sopra le proprie forme sia costituita ad vna figlia, ouero ad vn'altra persona in pregiudizio della legitima, o respectuamente della dote douuta à gli altri figli maschi, o femine.

Questa inofficiosità si distingue da Giuristi in due specie; Vna delle quali non sia dolosa, mà solamente cagioni il suddetto effetto pregiudiziale agli altri figli, che però si dice inofficiosa di robba, ouero

ouero d'effetto ; E l'altra la quale sia dolosa anche di conseglio .

La differenza trà queste due specie consiste, che questa seconda annulla l'atto in tutto, e la prima non l'annulla, mà solamente lo riforma, cioè, che fingendosi che le robbe date in dote siano tuttauia nel patrimonio del dotante, si calcolano per costituire la legitima agli altri figli; Cauandosi però dall' altre robbe se bastano, e non bastando in suffidio si caua dalla medesima dote, la quale in tal maniera viene diminuita ; E questa seconda specie è quella, la quale più frequentemente viene praticata, essendo molto raro, e difficile il verificare la prima.

In questo caso dunque di quell' inoffiosità, la quale si dice del solo effetto, senza il mal conseglio, cadono molte questioni, e particolarmen-
te in che tempo quest'azione si possa esercitare ;
3 Et ancorche non manchi la solita varietà dell'opinioni ; Tuttauia la più comune è quella che non si possa esercitare, se non doppo la morte del pa-
dre, ò dell'altro ascendente .

Alcuni particolarmente gli antichi credono, che nè anche doppo la morte del padre dotante si possa esercitare quest'azione finche dura quel matrimonio, per il pregiudizio del marito, per la ragione, che à rispetto del marito la dote con-
tiene vn contratto onerofo, e correspedituo ; Ma

tal'opinione oggidì trà moderni viene comune-mente riprouata, si che da i Tribunali si camina con la contraria, cioè che anche durante il matri-monio, subito morto il padre, ò l'altro ascenden-te, quest'azione si possa esercitare.

Anzi quando si tratti dell'altre figlie femine, le quali diuentano nubili, in tal caso è molto proba-bile, & ogni ragione lo richiede, che possano le al-tre figlie da marito, con la medesima azione di-mādere d'esser dotate prima, anche in vita del pa-dre, ò dell'altro ascendente, non essendo di douere che con pregiudizio della loro onestà, siano for-zate ad aspettare la morte del padre, la quale può andare molto alla lunga.

Si disputa ancora trà Dottori se e qual tempo si debba attendere per regolare quest'inoffiosità, cioè se quello della dotazione, ouero l'altro del-la morte del dotante; Et ancorche alcuni tenga-no la prima parte; Nondimeno per più vera stà riceuuta la seconda, conforme più pienamente si discorre nel Teatro. B

Cade anche sopra questa materia d'inofficio-sità vn caso curioso, e non facile ad esser posto in compédio per la capacità d'ogniuno, cioè quando concorran li creditori del padre, e gli altri figli so-pra quello che per via d'inoffiosità si dia alla fi-glia, ouero ad vn'altra donna dotata, contro la-
quale li creditori non auessero azione per essere debi-

B
Nel dis. 156.
E anche nel
dis. 66.

4

debiti fatti doppo , cadendoui alcune sottili considerazioni le quali à non professori forse cagionerebbono qualche confusione , ò pure che farebbe souerchia digressione il diffonderuisi , che però in occorrenza si potrà vedere quel che se ne dice nel Teatro . **C**

Nel detto dif.
66.

Quanto alla dote eccessiua , ouero lesiua , non vi si può dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , attesoche nella dote non vi è cosa specialmente prouista , mà si cammina con le regole generali , secondo le quali , così nella dote , come nella donazione , non cade la lesione , quando per ragione della minor età , ouero d'altro difetto naturale , ò per inganno , ò per altro accidente non entri la rescissione , ò la nullità dell'atto con i termini generali adattabili alla donazione ; Che però questi termini d'eccessiuità cadono quando il dotante sia minore , ouero quando vi siano le leggi moderatorie , delle quali si tratta di sopra nel capitolo secondo ; Ben sì che regolarmente questa eccezione non si stima sufficiente à ritardare il pagamento della dote . **D**

Nelli discorsi
65. & 156.

Si dà ancora la dote fraudolenta in due maniere ; Vna cioè , quando con verità si dia la dote à quella , laquale il dotante auesse obbligo di dota-re , nelle robbe litigiose ; E l'altra quando si dotasse in pregiudizio de creditori .

Del

Del primo caso rare volte occorre trattare; e quello riguarda più tosto l'ordine del giudizio, che la sostanza dell'atto, dipendendo anche la decisione dalle circostanze del fatto, con le quali si limiti la regola, che à fauore della dote si escluda il vizio del litigioso E; Che però le maggiori dispute cadono nell'altro caso della fraude de' creditori; Et in tal caso entra la distinzione trà i creditori, li quali abbiano già l'ipoteca convenzionale, ò legale in tempo della costituzione della dote; E gli altri, i quali non l'abbiano, siche siano creditori nella sola azione personale, che da Giuristi si chiamano chirografarij; Attesoche à gl'ipotecarij non può tal'atto pregiudiciale, spettando loro l'azione à drittura sopra le robbe contro ogni terzo possessore, anche per causa onerosa, e correspettiua, e per conseguenza anche contro il marito.

Mà nell'altro caso si distingue, che, ò si tratta contro la donna dotata in suo pregiudizio, & in tal caso quei creditori, li quali vi erano già in tempo della dotazione, siano à lei poziori, mentre la dôna nella dote viene stimata, come vna donataria, che tratta di lucro; Oueramente si tratta in pregiudizio del marito, & in tal caso farà migliore la códizione di questo, mentre egli hà l'ipoteca legale, e tratta della causa onerosa; E maggiormente quando possedesse le robbe, mentre con-

tro

E
*Nel detto dis.
 156. di questo
 titolo, & an-
 che nel disc.
 40. nel titolo
 de giudizj.*

tro di lui come terzo, non è esercibile quell'azione, laquale spetta à questa sorte di creditori; Ogni volta però che il marito non sia conscio, e partecipe della fraude, nel qual caso, anche contro di lui la legge prouede à i creditori; Bensì che quando li creditori abbiano azione contro la donna, e non contro il marito, potranno fare eseguire, e subastare i beni, riferuando le ragioni del marito durante il matrimonio per i frutti, e per il lucro, quando questo sia correspettiuo, e tale, che venga stimato anche douuto per causa onerosa, conforme di ciò più distintamente si discorre.

nel Teatro, F nel quale si accen-

nano altre minuzie, che sono

solite disputarsi in questa

materia di dote inof-

fiosa, oue-

ro fraudolenta, o

simulata.

G

F
Nelli d. disc.
155. e 166.

G
Nell' istesso
disc. 156.



Dell'

C A P I T O L O X V.

Dell'euizione ; E dell'esegibilità della dote ; Cioè , quando il dotante sia tenuto all'euizione delle robbe date in dote , ouero di mantenere esegibili li debitori , ò l'effetti assegnati ; Come anche delle diligenze , alle quali sia obligato il marito per esigere la dote , in maniera che in suo pregiudizio si debba auere per esfatta ; E della proua dell'esazione .

S O M M A R I O .

- 1 **Q** *Vando nella dote entri l'obligo dell'euizione.*
- 2 *Delle istrizzioni che entrano sopra l'esazione della dote .*
- 3 *Come si proui l'esazione .*
- 4 *A danno di chi vada la dote inesfatta .*
- 5 *Del nome di debitore dato in dote , che non sia esegibile ,*

Quelle

C A P. X V.



Velle questioni, le quali sopra l'euzione, con tanta varietà d'opinioni sono trattate da Giuristi, oggi si possono dire quasi bandite dal foro, mentre la pratica ha addottrinati tutti à concepire le promesse della dote in maniera, che col solo fatto, e per la qualità dè patti, vada decisa la questione, se l'euzione sia douuta ò nò; Mà quando il caso portasse che, cessando la conuenzione, si douesse di ciò disputare nelli puri termini della legge; In tal caso entra la distinzione trà coloro li quali costituiscono la dote per l'obligo impostogli dalla legge, ò dall' uomo; E quelli li quali dotano per liberalità, e per amoreuolezza; Atteso che nel primo caso, entra indifferentemente l'obligo dell'euzione, ò almeno della refezione, così à fauore dell'uomo, come della donna; Mà nell'altro si distingue trà l'uomo, e la donna, attesoche à rispetto dell'uomo, importando la dote vn contratto onerofo e correspettivo, entrà indifferentemente quest'obligo, cioè di qualche importi à Tom. 6. della dote.

Iui durante il matrimonio per l'interesse de frutti, e dè lucri; Mà rispetto alla donna, entrano le medesime distinzioni che si danno nella donazione, cioè che se l'euzione fusse promessa, espressamente, in tal caso sia douuta; E non essendo promessa alcuna, in tal caso sia douuta quando la dote comincia dalla promessa, e non quando dalla tradizione; Tuttauia (conforme più distintamente si accenna nel Teatro), questa distinzione, come fondata in certe formalità, e sottigliezze de Giuristi, in pratica vā intesa con la douuta discrezione, badando più alla sostanza della verità, & alla verisimile volontà delle parti, secondo le circostanze del fatto. A

A
Nelli dis. 89.
e 157. di que-
sto titolo.

2 Quanto all'esazione, entrano trè ispezioni; Vna cioè, se, e come quella si proui, ò si profuma già fatta per il marito; L'altra, se non effendo fatta, debba non dimeno auersi per fatta in danno del marito negligente, in maniera che possa essere sforzato alla restituzione della dote, quando ne venga il caso, non ostante che non l'abbia esatta; E la terza circa il fallimento degli debitori, ouero circa il mancamento degli altri effetti assegnati in dote, se ciò debba andare à danno del dotante, oueramente del marito, ò rispettuamente della donna.

3 La prima ispezione si dice più di fatto, che di leg-

legge, che però non è atta à riceuere vna regola certa e generale, applicabile ad ogni caso, mètre quando vi sia la proua espressa, e concludente per scrittura, ouero per testimonij, che non patiscano eccezioni considerabili, in tal caso non vi cade disputa alcuna; E quando vi fussero le proue imperfette, ò congetturali, le quali senza dubbio ancora bastano, in tal caso il tutto dpende dalle circostanze particolari di ciascun caso, le quali rendano la cosa verisimile, ò inverisimile, in maniera che alcuni argomenti in un caso bastano, e nell'altro quell'istessi, & altri, anche maggiori faranno insufficienti, conforme generalmente si discorre nel libro ottauo in occasione di trattare del presunto pagamento, & anche di sotto nel capitolo seguente trattando della confessione della dote; E generalmente quasi in tutte le materie trattando delle proue presute, e cõgetturali particolarmēte nella materia dè fidecōmissi.

Si camina però più morbidamente in questa materia, che negli altri debiti, circa la maggiore, ò la minore efficacia delle proue, ò delle presunzioni, per due ragioni; Vna cioè, che per lo più ciò suole occorrere trà il socero & il genero, ouero trà cognati, e parenti, che però si suole caminare con vna maggior buona fede; E l'altra della verisimilitudine, che per l'uso più frequente li ma-

156 IL DOTTOR VOLGARE

riti non vogliono trascurare l'esazione della dote, e particolarmente per le prime spese degli abiti, e delle gioie, & anche per impiegare il resto per i pesi del matrimonio; Bensi che all'incontro qualche volta la prima ragione per le circostanze del fatto si ritorce, attesoche trattandosi per lo più trā il locero, & il genero, ouero trā cognati e parenti, si suol caminare con qualche rispetto, più che segua con vn debitore estraneo; E per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si dourà regolare il prudente arbitrio del giudice. B

Quanto all'altra ispezione, se & à danno dichi debba andare la trascuraggine nell'esigere dal dotante, il quale in quel mentre si sia reso insufficiente; V si scorge gran varietà d'opinioni di coloro, li quali trattando la materia in astratto, danno molte distinzioni; Cioè, se il dotante sia padre, oueramente estranco, e se il marito si possa conuincere di negligenza, ò pure se abbia giusta scusa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

Si crede però, che anche questa sia vna questione, più di fatto che di legge, da decidersi con le circostanze particolari del fatto, giuando ben si molto il sapere le teoriche, e le distinzioni legali per potere ben regolare l'arbitrio, ouero

Fap-

B
*Nelli dis. 67.
 con più segn.
 ti al 71.e nel
 li dis. 163. &
 164. di questo
 titolo.*

C
*Ne luoghi di
 sopra accen-
 nati.*

l'applicazione, nella quale in effetto consiste tutto il punto.

Parimente di fatto più che di legge, si deue stimare il terzo punto, cioè se quando si dia in dote qualche nome di debitore, s'intenda dato per esigibile, non solamente de giure, che vuol dire che sia vero, mà anche de fatto, cioè idoneo, mentre sopra ciò vi cade ancora vn' infinità di distinzioni, cioè se sia dato pro soluendo, ouero pro soluto; E se fusse poco idoneo nel tempo che fù assegnato, o pure il mancamento fusse nato dopo; E se essendo poco idoneo da principio, il dotante lo sapesse, o nò; O pure sapendolo, se lo sapesse anche il marito, in maniera che l'intenzione sia stata di darlo per tale qual sia, e come volgarmente si dice per vn sacco d'ossa; Ouero se all'incontro, verisimilmente si sia dato per vn'effetto bono, & esplicito; E queste cose dipendono dalla qualità delle persone, e dalla quantità della dote, e dall' altre circostanze del fatto, in maniera che si crede impossibile il darui vna regola certa, e generale, conforme per lo più occorre quasi in tutte le questioni legali pratiche, le quali riguardano la volontà dell'i contraenti, ouero dell'i disponenti; Che però, per la gran varietà de ceruelli si scorge giornalmente tanta varietà nel giudicare, essendo

male

male, al quale non si puol rimediare, per l' imperfezione della natura, conforme anche sopra questo punto si discorre nel libro ottavo del credito, siche non si dà regola mà bisogna considerare le circostanze di ciascun caso. D

D
Nell' istesse
luoghi di sop.
accennati.



CA-

C A P I T O L O X V I .

Della confessione fatta dal marito di
auere riceuuta la dote, se, e quādo
proui, ò nò la verità; E per cō-
seguēza quādo la dote
cōfessata si possa
dire, ò nò dote
vera.

S O M M A R I O .

- 1 **S** E la materia della dote confessata sia facile,
ò difficile.
- 2 *La sola confessione non proua.*
- 3 *Se basti il giuramento.*
- 4 *Proua se vi siano gli amminicoli.*
- 5 *Della distinzione sopra il modo di ponderare gli
amminicoli.*
- 6 *Quali siano gli amminicoli.*
- 7 *Dell' istesso che nel numero quinto.*
- 8 *Alla verisimilitudine si deve molto deferire.*
- 9 *Delli pregiudizj del terzo.*

Quan-

- 10 Quando alla moglie si possa validamente donare.
 11 Della differenza se la confessione sia prima, ò dopo il matrimonio.

C A P. X V I.



Vesta materia della dote confessata, ancorche pariméte sia in effetto più di fatto, che di legge, siche vada decisa con le circostanze de casi particolari, mentre le teoriche legali sono chiare, e facili, mà la difficoltà tutta consiste nell'applicazione; Tuttauia dalli Giuristi, e particolarmente delli moderni, con molte distinzioni, e considerazioni, si è talmente confusa che viene stimata vna delle più intricate, e difficili questioni, ò materie che siano nella legge, pure non è tale, mà molto facile nella teorica, e siche riesce difficile nella pratica per defetto dell'applicazione appresso di chi sia scarzo di giudizio.

La regola dunque generale dilpone, che la sola confessione della dote, ò si faccia à fauore della medesima donna, ouero del dotante, non proua la verità dell'esazione, anche in pregiudizio del

del medesimo confitente, e de suoi eredi, ò successori; E questa regola è fondata in quella ragione, che per essere trà il marito, e la moglie proibita la donazione, si potrebbe in tal modo eludere questa proibizione, e facilmente fraudare la legge, e questa fraude, si presume in dubbio.

E se bene per alcuni si è creduto, che quando vi concorra il giuramento, in tal caso questa regola venga limitata per rispetto che anche l'espressa donazione trà il marito, e la moglie, quando sia giurata, si stima valida, mentre la legge canonica dispone, che il giuramento non sia soggetto alle proibizioni della legge positiva ciuile, mà si debba offeruare ogni volta che la sua offeruanza non pregiudichi all'anima, oueramente che non offendà li buoni costumi naturali; ouero il ben publico principale; Che però sopra di ciò li medesimi Dottori s'intricano molto con la solita varietà d'opinioni trà loro, se vi sia vn giuramento solamente assertorio, e non vi sia l'altro promissorio, ò pure se vi sia l' uno, e l' altro; Nondimeno è più riceuuta l'opinione contraria, cioè che il giuramento sia nell' uno, ò nell' altro modo, ò in tutti due, ò non basta, ò non bisogna, poiche se vi farà la fraude presunta dalla legge, il giuramento non deue far' operazione alcuna negli atti fraudolenti, e nodrire le bugie, le quali di loro natura sono peccaminose; E se l'atto sarà

Tom. 6. della dote.

sincero, non hà bisogno del giuramento.

Nè si stima buona la suddetta ragione della donazione espressa, mêtre in questo caso l'atto è vero, e sincero, siche non contiene la fraude, ouero la bugia, che però il giuramento non fà altra operazione che togliere di mezzo la proibizione della legge ciuile; Mà nell' altro caso, vi è la bugia, e la simulazione, la quale non deu' esser fomentata dal giuramento, come introdotto per la maggior offeruanza della verità.

Maggiormente perche oggidi il giuramento non s' interpone con quella solennità, & accuratezza che si faceua anticamente, ma si mette quasi per vn formulario de Notari, in maniera che i contraenti non vi badano, ne fanno quello che ciò importi, conforme più volte si è accennato, e particolarmente nel libro settimo nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti.

Bensi che, conforme è vera, e riceuuta la regola suddetta; Così all'incontro è vera, & è riceuuta la limitazione, quando la confessione non sia sola, mà che vi concorran ancora degli amminicoli, che però tutta la questione oggi si riduce all'applicazione, cioè se gli amminicoli siano sufficienti o nò.

E sopra di ciò (conforme frequentemente si è accennato) non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze

del

del fatto , dalle quali li medesimi amminicoli , in vn caso deuono essere ammessi , e nell' altro nò.

Quella regola generale però che in ciò si può dare , consiste nella distinzione degli effetti , ouero de pregiudizij , cioè che se si tratta in pregiudizio solamēte del marito , il quale faccia la cōfessione , oueramente de suoi eredi , ò di quei successori , li quali non possono impugnare il fatto del confitente , in tal caso si camina molto morbidamente e si stimano sufficienti anche li pochi , & i leggieri ; Mà se si tratta di pregiudicare al terzo ; Come per esempio alli creditori del marito , ouero à quelli li quali abbiano comprato le sue robbe nel mezzo tempo trà la costituzione della dote , e la confessione , ò pure in pregiudizio del successore nel fidecommisso , quando questo sia di ascendente , in maniera che la donna ò il suo erede vi'abbia l'azione per la restituzione della dote , con casi simili ; In tal caso si desiderano amminicoli molto maggiori , e più efficaci ; Per la ragione della differenza , che non si deue facilmente dare l adito ad allegare la propria bugia , oueramente del suo autore , il che non camina nel terzo , il quale venga independentemente dal confitente .

Quali poi siano questi amminicoli , li Dottori vi si confondono non poco ; Attesoche auendo

portato il caso , che la Rota Romana , e gli altri Tribunali per le circostanze del fatto , alle volte ne abbiano canonizati alcuni , & alle volte li abbiano reprouati ; Quindi con la solita sciocchezza leguleica de moderni prammatici , si sogliono costituire le classi dell' autorità , e delle decisioni , per vna parte , e per l' altra , per conoscere , se alcuni amminicoli siano validi , & efficaci, ò nò , e particolarmente sopra quei generali , che si sogliono considerare , cioè ; Della confuetudine di non fare il matrimonio senza dote ; Dell' auere sopportato i pesi del matrimonio ; Del giuramento ; E del lungo tempo , con altre generalità simili ; Ouero facendo gran forza se la promessa preceda , ò nò , in maniera che trà la promessa , e la confessione vi sia l' interuallo , con altre cōsiderazioni , le quali si possono distintamente vedere nel Teatro . A mētre il riferirle tutte , cagionerebbe più tosto vna confusione , e portarebbe al lettore quella noia intollerabile , che per ordinario alli professori dell' altre lettere portano l' opere de leggisti .

Che però la verità pare che stia in qualche di sopra si è accennato , cioè che questo non sia articolo di legge , nel quale vi si possa stabilire vna regola certa , e generale , nè che si possa dire , che questo , ò quello amminicolo sia generalmente approuato , ò riprouato , ouero che ve ne bifogni

A
Nelli dis. 82.
e seguenti 159.
di questo
titolo .

gni vn certo numero , mà che il tutto dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali anche l'amminicolo della promessa precedente, il quale è solito stimarsi il più efficace , alle volte possa essere argomento di maggior fraude, e di affettazione , conforme più distintamente si discorre nel Teatro , in maniera che le dottrine , ò le decisioni, le quali in ciò abbiamo sopra casi diuersi , si deuono bene auere in considerazione per vna certa guida ò scorta , all' effetto di ben regolare il caso del quale si tratta , facendo la douuta combinazione delle circostanze di questo con quelli, nelli quali parlano le autorità, e le decisioni , mà non già che si debba caminare alla cieca , con la sola lettera delle dottrine , secondo il corrente sciocco abuso dè prammatichi .

Venendo dunque alla pratica , con la sopradetta distinzione , trà il caso che si tratta del solo pregiudizio del confitente , ò de suoi eredi ; E l' altro che si tratta del pregiudizio del terzo .

Quando siamo nel primo caso ; Il punto principale , al quale si deue auere il riguardo si dice quello della verisimilitudine , ò dell' inuerisimilitudine , mentre questa è la regolatrice della materia , Attesoche se , per esempio , trà persone eguali si sia costituita vna dote congrua , e verisimile , alla quale il dotante fusse idoneo , e che all' incontro nel marito non vi concorresse ra-

gio-

gione tale, per la quale auesse voluto fare questo donatiuo , e buttare il suo , siche fosse verisimile , che la somma si sia pagata secondo l'uso comune; In tal caso , ò la promessa preceda, ò sia contemporanea , ogni probabilità ricerca , che la confessione si debba attendere, anche quando nō vi fusse altro amminicolo, essendo grande quello , il quale risulta dalla verisimilitudine; Che però in tal caso, si crede vna chiara leggierezza leguleica il caminare con la generalità della regola ; E molto più quando vi concorra qualche amminicolo tale, quale fusse , anche di quei vaghi, e generali che si sogliono considerare da Dottori; Come sono; Il giuramento ; L'uso comune ; La sopportazione de pesi , & altri simili .

Et all'incontro, se la confessione fusse inuerisimile , con la causa probabile dell'inuerisimilitudine; Come per esempio occorre quando vn' uomo ben nato, per amore , ò per imprudenza , s'induca à pigliare per moglie vna donna d'inferiore condizione in nascita , ò in robba , ò nell' uno , e nell' altro , siche sia probabile che per coonestare il suo mācamēto si finga vna gran dote, la quale confessi d' auer riceuuto , e che cio sia troppo inuerisimile auendo riguardo allo stato della donna ; In questo caso non si deue auere ragione alcuna della confessione , & in questi termini parlano alcune decisioni, le quali più

stret-

strettamente dell' altre autorità, fermano l' inefficacia della confessione, anche à rispetto del confitente, ò dè suoi eredi; Che però con questi riguardi, e con queste considerazioni si deuono attendere le regole, e le autorità, le quali sopra di ciò abbiamo, e non caminare alla cieca senza distinguere vn caso dall' altro.

Con l' istesse considerazioni si deue ancora caminare nell' altro caso che si tratta del pregiudizio del terzo, nel quale più facilmente cade il ⁹ sospetto della fraude; Atteso che, non solamente vi entra il sudetto riguardo dell' onoreuolezza, mà ancora perche quello, il quale sia grauato di vn fidecommisso, da restituirsì ad vn luogo pio, ouero ad vn' estraneo, ò pure à parenti più lontani, volontieri s' induce à gratificare la moglie, la quale farà più amata da lui, che il successore; Quero che essendo i debitori falliti naturalmente nemici de loro creditori, volontieri cercano di supplantarli in questo modo, non solamente per gratificare la moglie, mà ancora per comodo, & interesse proprio per potere con la scusa della carta dotale, coprire le robe dalle molestie dè creditori, e goderle con la moglie, & ancora con questo mezzo conseruarle per i figli.

Anzi frequentemente si dà il caso, che questa
frau-

fraude si machina quando anche non vi siano debiti già contratti , per quelli che si possono contrarre in auuenire , cioè che volendo alcuno mettersi à qualche negozio , per il quale conuenga di fare de debiti , e dubitando che gli possa riuscire il negozio dannoſo , cerca in questo modo preuentuamente mettersi al couerto ; Che però non sempre riesce vera la distinzione trà la confessione fatta prima di contrarre li debiti , ò dopo , ouero prima , ò dopoi d' eſſersi coſtituito in malo ſtato , mentre queſte faranno circouanze conſiderabili per la maggiore , ò minore preuafione della fraude , e per conſequenza per il maggiore oueramente minore concoſto degli amminicoli , mà non già che vi ſi poſſa ſtabilire

¹⁰ vna regola ferma , applicabile ad ogni caſo , poiché in effetto il tutto ſi deue regolare dalle circouanze particolari di ciascun caſo ; Mentre quando ſi tratti del ſolo pregiudizio del conſidente , ò dè fuoi eredi , ſtante che manca la ſu detta cauſa veriſimile di ſimulare per onoreuo leza , farebbe ſtata troppo gran ſciocchezza il volere fare vna donazione alla moglie per queſta ſtrada indiretta con bugie , e con giuramento falso , ſenza neceſſità alcuna mentre potea farſi eſpreſſamente , ſtante la diſpoſizione della legge canonica , la quale , quando vi ſia il

giu-

giuramento hà tolto quell' ostacolo , che nasce dalla legge ciuile ; Che però la suddetta ragione considerata dagli antichi , restarebbe solamente oggidì considerabile in quei luoghi, nelli quali vi fusse lo statuto, il quale proibisse questa donazione trà marito e moglie , annullandola con la podestà pontificia anche quando vi sia il giuramento, conforme è lo statuto di Roma, del quale si parla nel libro seguente nel titolo delle donazioni.

Si affaticano parimente molto i Giuristi, con la solita varietà dell' opinioni, nel distinguere il tempo della confessione, se sia prima , ò dopo il matrimonio, quasi che essendo dopoi , entri la ragione della fraude alla proibizione legale di donare , mà che essendo prima, cessando la suddetta ragione , si debba riferire più tosto la confessione alla speranza del futuro pagamento , che però assu-
mono gran dispute sopra la materia dell' eccezio-
ne che da loro si dice della non numerata pecu-
nia , e se, e frà quanto tempo si possa opporre ;
Quero se il giuramento , ò la geminazione della confessione la tolga, con altre simili freddure pie-
namente accennate nel Teatro B ; Mà oggi queste dispute restano trattenimento delle scuole , e delle academie , per esercitare l' ingegno de giouani , essendo cose inutili per il foro, nel qua-
le (conforme si è detto) il tutto dipende dal fat-
Tom. 6, della dote .

Y

to

B
*Nel suddetto
disc. 159. nel
quale si tratta
di tutta la
materia.*

170 IL DOTTOR VOLGARE
to regolatore della materia , con le accennate
considerazioni , siche resta veramente tutta ma-
teria, ò questione di fatto più che di legge , e
per conseguenza vi bisogna più giu-
dizio che acume, ò studio di
conclusioni nel giu-
dice per deci-
derla .



CA-

CAPITOLO XVII.

Dell' alienazione , ouero dell' obbligo della dote , e degli altri patti pregiudiziali à quella ; Et anche degli altri effetti pregiudiziali, che risultano alla donna dalla sua dotazione ; E se à tal' effetto basti la dote promessa , ò destinata , ouero debba essere dote veramente data .

S O M M A R I O .

- 1 **D** I che cosa qui si tratti .
- 2 **D**ella proibizione d' alienare il fondo dotale .
- 3 **C**essa per il giuramento .
- 4 **E** inualido l' atto , per il quale la donna resti indotata .
- 5 **Q**uando la donna si dica restar' indotata .
- 6 **D**i alcune questioni sopra questa materia .
- 7 **D**egli effetti pregiudiziali che risultano alla donna per esser dotata .

C A P. X V I I.



On si tratta in questo capitolo di quello che generalmente dalla legge comune, ò particolare si sia stabilito nell' alienazioni , e nè contratti delle donne per l'inabilitazione della persona, ò per il defetto delle solenità , ãche nel li beni estradotali , mentre di ciò se ne tratta nel libro seguente nel titolo dell' alienazioni , e dell' contratti proibiti , mà si tratta solamente di quello che riguarda la dote per sua particolar natura , ouero per suo priuilegio .

La legge ciuile dunque , la quale generalmente (eccetto il caso del Velleiano) ha stimato abili ² le donne maggiori à far tutti quei contratti che si possono fare dagli vuomini, in questo particolare della dote dispone due cose ; Vna cioè , sopra la proibizione di alienare il fondo dotale , e questa si dice la legge Giulia del fondo dotale ; E l' altra di non poter fare così mala la condizione della sua dotè che ne resti indotata .

La prima proibizione oggidì è quasi suanita , e ³ si può dire che abbia dell' ideale , stante che si è introdotto quasi per stile in ogni contratto di

met-

metterui il giuramento , il quale per disposizione della legge canonica , riceuuta anche nel foro laicale , fà cessare questa proibizione della legge civile ; Che però resta solamente l' altra proibizione , la quale nasce dal motiuo della lesione presupposta in quell' atto , per il quale la donna rimanga indotata , e per conseguenza procede anche nel caso che vi sia il giuramento , secondo il senso più comune de Dottori , abbracciato in pratica da Tribunali .

Consiste dunque la forza in questo caso nel vedere quando la donna si dica di restare indotata , in maniera che ne risulti la sudetta nullità dell' atto ; Di questo punto nō si tratta dalli Dottori antichi per essere vn punto discorso da moderni , li quali caminando con li termini generali della lesione , sono stati di senso che si dica di restare indotata la donna , ogni volta che non le restasse almeno salua la metà della dote ; E che però l' alienazioni ò li contratti , anche per giusto motiuo di liberare il marito dalle carceri , ò simili , siano inualidi in quello che passi la metà ; Onde particolarmente nella Curia Romana , si è introdotto per stile , che negli obighi per altro validi delle donne , se ne salua questa parte .

Altri moderni però giudiziosamente vanno considerando , che questa non debba essere vna regola totalmente ferma , e generale , applicabile

ad ogni caso , mentre si può dare vna dote così piccola , e proporzionata al solo necessario mantenimento della donna , che con leuarne vna poca parte , non che la metà , ne risulti l' istesso effetto , che resti indotata , e sprouista ; Et all' incontro può essere vna dote così grande , che anche la terza , ouero la quarta parte costituisca , secondo la sua condizione , vna dote competente , e che le basti ; E per conseguenza non essendo ciò deciso dalla legge , mà solamente introdotto dà Dottori col fondamento della suddetta ragione , ne siegue che ogni volta che questa si adatti al tutto , deue dirsi l' istesso , e così all' incontro quando passasse la metà , in maniera che quello che resta le basti ; Siche deue anche questa dirsi vna questione più di fatto , che di legge , da regolarsi secondo le circostanze di ciascun caso , auendo il principal riguardo alla ragione suddetta , ouero al fine , ò all' effetto in ciò considerato ; Che però resta chiara l' inezia di coloro , i quali stanno sù questa formalità della metà , come se fusse vn caso preciso di legge , credendo così senza sapere per qual ragione .

6 Dalli medesimi moderni , sopra questa materia si sono eccitate molte questioni , e particolarmen-
te se la suddetta proibizione camini in vna don-
na vecchia , la quale non fusse probabilmente atta
ad vn' altro matrimonio ; Ouero se il restare , ò
non

n restare indotata , si debba regolare dal tempo dell' obbligo , ò pure da quello dell' esecuzione; Come ancora, se essendoui più obblighi li quali passino la metà , stiano fermi i primi dentro la cosa permessa ; Ouero se essendo vn' obbligo solo il quale ecceda la metà , si vizij in tutto , ò pure resti viziato nel solo eccesso ; E se la facoltà di allegare questa nullità sia trasmisibile agli eredi , con altre simili; Mà perche sopra le suddette questioni respectuamente, al solito de Giuristi si scorgono gran varietà d' opinioni, con diuerse distinzioni , e sottigliezze , in maniera che il volere reasumere il tutto , cagionerebbe più tosto vna confusione per quei che non siano professori ; Però bastandone questo tocco per qualche notizia generale della materia , quando occorrano simili questioni si potrà ricorrere à professori , & à quello che se ne accenna nel Teatro. A

Si è ampliata questa proibizione , ò nullità , anche quando si trattasse per causa di dotare vna propria figlia , per la ragione solita accennarsi da Giuristi che non si deve scoprire vn' altare per coprirne vn' altro ; Mà parimente nel Teatro se ne accenna la dichiarazione , e come questo asunto debba essere inteso , dipendendo in effetto il tutto dalle circostanze del fatto B ; Che però si giudica vn grand' errore quello de moderni nel caminare in questa materia cò le sole generalità , &

A
Nelli dis. 20.
95. & 96. di
questa tista.

B
Nell' istesso
luogo.

appli-

applicare àd ogni caso le decisioni, e le dottrine; le quali trattano dè casi diuersi, per la diuersità delle circostanze che possono essere trà l'vno, e l'altro; Siche, cōforme tante volte si dice, in questo errore consiste tutto il male di questa facoltà legale, la quale con sì fatto sciocco stile, si vā ridu- cendo ad vna confusione intollerabile.

Quanto poi all' altra parte di questo capitolo circa gli effetti pregiudiziali che alla donna cagioni la dotazione; Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello citra, il quale oggi volgarmente si dice di Napoli, è notabile il pregiudizio accennato nel libro primo dè feudi, cioè che la femina primogenita maritata, e dotata, alla quale per altro sarebbe douuta la successione del feudo in mancaza de maschi, sia esclusa dalla secondogenita non dotata, la quale (come iui volgarmente si dice) sia in capillo, con le dichiarazioni accennate in detto suo luogo. C

C
Nel lib. 1. de
feudi nel dis.
14.

L' altro effetto è quello dell' esclusione dalla successione del padre, ò di altri in quei luoghi, nè quali vi siano gli statuti esclusivi delle femine per la dote; Mà di ciò si tratta nel libro vndecimo nel titolo delle successioni ab intestato, doue si discorre, se à tal' effetto basti solamente la dote destinata, ò promessa, oueramente sia necessaria la dote effettuamente data.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Delli frutti della dote, e degli altri vtili
di quella spettanti al marito ;
Et all' incontro dei pesi,
a i quali il medesi-
mo sia te-
nuto.

S O M M A R I O.

- 1 **L** I frutti dè beni dotali spettano al marito.
 - 2 **L** Anche li frutti incorporali e premnenziali se-
condo l'esempio.
 - 3 **S** e li frutti delle cose vitalzie importino frutto, o
capitale.
 - 4 **D**ella caua delle miniere se sia frutto, o sorte.
 - 5 **C**ome s'intendano le leggi, e le doctrine.
 - 6 **D**i quello che si troua sotto terra nelle rolle do-
tali.
 - 7 **C**ome vada regolata la repartizione dè frutti.
- Tom. 6. della dote. Z Delle

- 8 *Delle distinzioni de frutti naturali, e ciuili ò industriali per l' istesso effetto.*
- 9 *Della ripartizione de frutti a misura d'è pesi, come vada regolata.*
- 10 *In tanto sono douuti li frutti in quanto si sopportino li pesi.*
- 11 *Delle limitazioni ò dichiarazioni che spettino anche senza li pesi.*
- 12 *Se li frutti siano douuti al marito putativo ò allo sposo.*
- 13 *Del requisito della tradizione.*
- 14 *Quali siano li pesi matrimoniali.*
- 15 *Delli patti che li frutti spettino alla donna, ò al dotante.*
- 16 *A chi spettino sciolto il matrimonio.*



C A P. X V I I I.



Asciando da parte la questione molto disputata da Scolastici se , e qual forte di dominio, ò di possesso abbia il marito in quelle robbe , le quali si siano date per fondo dotale come specie inestimata, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo duodecimo, importando poco per la pratica il sapere queste sottigliezze legali, e se, e qual specie di dominio, ò possessosia, attendendo il solo effetto ; Certa cosa è , che tutti i frutti , e gli altri emolumenti delle robbe dotali durante il matrimonio , spettano al marito , il quale n' è il padrone , e non spettano alla donna . A

E ciò camina , non solamente nelli frutti veri , e naturali , & industriarli , ò ciuili , dalli quali si ca-
ual' vtile borsale , mà anche in quelle ragioni in-
corporali , le quali importano vna onoreuolezza ,
ò preminenza , ouero vna giurisdizione , mentre
tutto ciò spetta al marito ; Che però , per qualche
più frequentemente porta la pratica , se si farà da-
to legitimamente in dote vn Castello , ouero vn
altro luogo giurisdizionale , in tal caso il deputare

A
Nel disc 160
di questo tit

gli officiali, & il fare le grazie, e l'esercitare le altre ragioni da padrone, spettano al marito, e non alla moglie; Come ancora l' interuenire nel parlamento del baronaggio, & il fare cose simile. B

E se al castello, ouero ad vn' altro podere dato in dote, fusse annesso qualche giuspatronato, con facoltà di presentare ad vno ò più beneficij, tal facoltà spetterà al marito, in maniera che, secondo la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione (ancorche non manchino dè contraddittori) in concorso del presentato dal marito, e dalla moglie, si deue preferire la presentazione fatta dal marito, per la ragione che il presentare si dice vn frutto del padronato, e per conseguenza spetta al marito, e non alla moglie. C

Le maggiori, questioni però le quali cadono sopra questa pertinenza de frutti, sono due; Vna cioè, se quali, e quando si dicano frutti, ò pure se qualche si piglia abbia natura di sorte principale, Come particolarmente occorre quando la donna auesse l' vsufrutto solamente di vn podere, e lo dia in dote, ouero sono i frutti e gli emolumenti de celi vitalizij, ò degl' officij, òdè luoghi de móti vacabili, & anche sono le miniere, le quali dà Giuristi si dicono fodine di oro, argento, e di altri metalli, ò di pietre, e di creta, e cose simili; E la seconda questione cade sopra il modo di diuidere i frutti, in quell' áno, nel quale il matrimonio sia disiol-

B

*Nel detto disc
160. ò anche
nel 146. ò in
altri.*

C

*Nel detto disc
160. ò anche
nel tit. del giz
spatronato nel
disc. 62.*

sciolto, ò separato, ò che in altra maniera il marito non abbia sopportato i pesi del matrimonio, siche li frutti debbano spettare alla donna, ouero à qualch' altro.

Per quello chetocca alla prima questione, i Giuristi vi s' intricano di mala maniera, e particolarmente col solito stile, il quale si crede, che ³ ga vn'abuso troppo grande, di stare sù la formalità delle parole, ouero delle clausule, pigliando la loro significazione in quel senso che gli danno le regole rigorose della gramatica, ò le sottigliezze legali, non badando à qualche alla giornata insegnata la notoria pratica comune, che per lo più sia la forma delle parole cõcepita dà Notari, ò dagl' amici mediatori de matrimonij senza che le Parti essendo per il più persone idiote, ò se pure sono nobili, e qualificate non applicano per se stesse, pê-sino per imaginazione à queste sottigliezze.

Che però parlando dell' vsufrutto, ouero degli officij, ò de luoghi de monti vacabili, ò dell' altre ragioni vitalizie, pare che la decisione dipenda più dalle circostanze del fatto, e dalla verisimilitudine, che dalle sottigliezze legali, ò dalla formalità delle parole; E per conseguenza, se la quantità di queste ragioni vitalizie sia così grande, che auendo riguardo alla qualità delle persone, & alle altre circostanze, dalle quali si deue regolare la dote congrua, il solo frutto verisimilmente possa costituir.

stituir' vna dote congrua, in maniera che il frutto dell' inuestimento di questo frutto si possa stimare sufficiente alla sopportazione de pesi matrimoniali, in tal caso il frutto aurà la natura di capitale, in maniera che il marito aurà il peso, sciolto che sia il matrimonio di restituire quanto aurà per cento, essendo suo quell' utile che aurà cauato dall' impiego, ò dall' industria di questo denaro; Mà se all' incontro il frutto sia tale, che si possa dire destinato, secondo l' uso comune, al mantenimento cotidiano, & al sostentamento de pesi del matrimonio, in tal caso aurà natura di frutto, il quale farà del marito, siche fatto il caso della restituzione della dote, non gli resterà altro peso, che quello di restituire l' istesse ragioni, tali quali siano, purche non siano deteriorate per sua colpa positiva. D

D
 Nel disc. 148
 di quest' o iii. e
 nel disc. 35.
 del lib. 1. de
 feudi.

La medesima distinzione entra nelle caue, ò miniere, atte loche se bene in stretta significazione, sotto nome di frutto, vengano solamente quelli che, 4 ò dalla natura ne suoi tempi stabiliti, ò dall' arte, e finzione legale, ad imitazione della natura si cauano dalla causa, ò dalla sostanza produttiua, la quale resti salua, intiera, & abile à produrre di nuovo l' altro frutto, nella maniera che fà la terra ogn' anno, ilche non si verifica in queste caue, perche si consuma la sostanza, ouero la proprietà, ogni volta che non siano di quelle che rinascano, ouero che

la

la natura con la nuoua crescenza supplisca quel-
lo che si leua; Nondimeno quando sono miniere
grandi, e solite cauarsi per lunga serie d'anni,
con vna probabile credulità che siano per essere
indeficienti, e da durare in longhissimo tempo;
Come per esempio in Italia sono; Le caue del ferro
nell' Isola del Elba; Quella dell' alumine della Tol-
fa, vicino Ciuita vecchia; Quella dè marmi di
Carrara, e simili, siche il frutto, ouero l' entra-
ta consista in quello che si suole cauare anno
per anno, che però la facoltà di cauare, e di
vendere si suole dare in appalto per vn'annua ri-
sposta in quel modo che nel libro secondo de Re-
gali si è discorso delle saline, e dè minerali E; Et
in tal caso aurà natura di frutto, e spetterà al ma-
rito tutto quello, se ne cauerà durante il matri-
monio, nell' istessa maniera che spetta all' appal-
tatore durante l' appalto, ouero al Prelato, ò al
beneficiato della Chiesa e simili; Purche (con-
forme si è accennato nel sudetto libro de Regali)
la caua si faccia secondo il solito, e con la douu-
ta moderazione, in maniera che non ne nasca
la supplantazione del successore per il tempo fu-
turo, nel quale per il troppo esito della materia,
la miniera per qualche tépo restasse inutile ouero
di minor frutto, mentre (come iui si è accen-
nato) l' vtile, e l' entrata consiste nell' esito, oue-
ro nello smaltimento, con l' esempio dell' a qua
del

E
*Nel lib. 2. de
regali nelli
dis. 105. e se-
guenti e 117.
e nel dis. 160.
di questo tit.*

del pozzo ò della fontana che iui parimente si è
addotto. F

Che però questa si dice vna questione più di fatto, che di legge, da douersi decidere con la suddetta distinzione, e non con l'inezie d'alcuni, i quali sogliono fare tutto il fondamento nelle formalità delle parole della conuenzione, ò di altra disposizione; Ouero con vno stile giudaico, ò pedatesco stàre sù la rigorosa significazione delle parole di alcune leggi, le quali parlano di queste materie; O pure in quello che abbiano detto i nostri maggiori, & i primi interpreti, non badando che coloro discorreano nelle catedre con i scolari all'uso scolaistico; Ouero che in quei primi tempi, quando le leggi ciuili ritornate alla luce doppo sei ò sette secoli, erano totalmente nuoue, & incognite, non erano le cose così affinate come sono oggidì, con le dispute, e con le decisioni de Tribunali grandi di quelle parti del Mondo nelle quali si sono riceuute queste leggi, Che però sono i suddetti primi interpreti, degnidi grandissima lode, anzi di ammirazione, che in quei primi tempi, e sopra cose così nuoue, & in secoli barbari, parlassero così bene, à confusione di noi altri moderni, che in secoli più eruditi, e raffinati, e con tanto lume, abbandonando totalmente la teorica, & il trattare la legge con termini scientifichi, ci siamo dati à que-

questo indegno uso de prammatichi , di fare il copista , & l' ammassatore delle dottrine , col parlare per tradizione all' uso di pappagalli senza discorso , ò ratiocinio alcuno , anzi abborrendolo , e tacciandolo in chi lo voglia usare ; Abuso veramente troppo grande , e detestabile .

Sono dunque gli atichi degni di grā lode , mà nō perciò dobbiamo stare al detto loro nella sola lettera ò scorsa delle parole come se fosse vna legge precisa , e che essi fossero legislatori , mentre si devono intendere cō la douuta discrezione , & in quel modo che doppoi l'esperienza de casi seguiti ci ha insegnato ; Attesoche , cōforme nel proemio , & in altre parti , tante volte si è accennato , la legge , non è altro , che vna quintessenza di ragione ; E maggiormente quando si tratta della legge comune ciuile dè Romani , mentre questa non ci obliga per l' autorità del legislatore , in maniera che conuenga dire , che ò sia ragioneuole ò nò , ci debba obligare , mà l'abbiamo per vn' uso , e per l' accettazione dè popoli mossi principalmente e perche fossero ragioneuoli , e ben regolate .

La maggiore difficoltà che in questa materia di caue , ò di fodine si scorga pare che sia nel caso che la miniera si scuopra durante il matrimonio , siche il marito muti la faccia del fondo dotalle , il quale per tal caua non dia più il solito frutto come prima ; E parimente in questo caso , *Tom.6. della dote.* A a sen-

senza badare alle tradizioni di coloro , i quali alla scolaistica caminano con la sola generalità delle regole legali, il punto vā deciso dalle circostanze del fatto , e dalla buona,ò mala fede, e se il marito abbia fatto quelle parti che conueniano ad vn diligente padre di fameglia , e che ogn' uomo sauio aurebbe fatto , se quella miniera ò caua si fusse scouerta nel suo podere , con vna probabile speranza di maggior' utile , come per il più suol' occorrere , ancorche il caso portasse il contrario , non potendosi sapere quello che sia dentro le viscere della terra , conforme più distintamente si vā discorrendo nel Teatro così in questa materia dotale , come ancora nella feudale , & in quella dè regali , e dell' enfiteusi in occasione di trattare delli tesori , e delle statue , ò pietre , & altre cose manofatte, le quali si trouano sotto terra con queste caue , se & à chi spettino , e se abbiano natura di frutto , oueramente di capitale ; Atteso che se bene , trā vn caso , e l' altro vi si scorge qualche diuersità di ragione ; Tuttavia per lo più vi corre vna gran somiglianza , cōforme più distintamente si tratta nel Teatro in detti luoghi , non essendo facile , senza gran prolixità , e digressione , il moralizare il tutto distintamente per la capacità de non professori . G

Quanto poi all'altra questione che si è di sopra accennata , cioè sopra il modo di diuidere li frut-

G

*Nel lib. 2. de
regali nel dis.
147. § in
questo tit. nel
disc. 160. §
alroue.*

frutti di quell' anno , nel quale , per la dissoluzione ò separazione del matrimonio, ouero per altro accidente in parte spettino al marito , & in parte alla donna , oueramente ad vn' altra persona .

7 Primieramente bisogna riflettere à fermare il corfo , ouero la regola dell' anno ; E ciò dipende dalla qualità , ouero dalla natura dè frutti , mentre questi sono di più specie , che però bisogna distinguerli , giuando questa distinzione non solamente per la presente materia dotalc , mà ancora per le altre de beneficij , e delle pensioni , nel repartimento trà il predecessore , & il successore , & anche nella materia dell' vsufrutto , e simili .

La prima specie dunque dè frutti , è quella che si dice de ciuili , ouero degli industriali , come cagionati puramente dall' industria vmana , senza cooperazione alcuna della natura ; E questi sono , Le pigioni delle case e di altri edificij , ò poderi urbani , mentre per se stessi naturalmente non sono fruttiferi , mà sono accidentalmente tali , & in tanto in quanto che per l' uso di abitarli se ne paga la pigione ; Et anche sono i censi consignatiui , ò reseruatiui , e li canoni , e li liuelli , le gabelle , le collette , li tributi , le pensioni ecclesiastiche , ò temporali , e simili prestazioni ; E questa sorte di frutto si dice pigliarsi giorno per giorno , e momento per momento ,

ancorche per comodità del pagamento si siano stabiliti le paghe in alcuni tempi determinati, Che però si attende l' anno solare , ouero legale, constituito di dodeci mesi , e di 365. giorni, conforme l' uso corrente .

L' altra specie si dice delli frutti naturali , e questa si distingue in diuerse sorti ; Attesoche alcuni si dicono puramente naturali , per rispetto che l' industria vmana non vi abbia parte alcuna ; Come sono , li pascoli dell'erbe siluestri , le ghiande , le castagne, le noci , & altri frutti simili; E negl'altri vi è qualche mistura di industria, cioè che sono bene prodotti dalla natura , mà vi bisogna l'arte , e l' industria ; Come sono , il grano , e le altre biade , & anche il vino, e l' oglio , & altri simili, poiche se bene la sola natura produce , l'vua , e le oliue , senza che anno per anno sia di bisogno di sementarle, conforme bisogna sementare il grano , & altre biade , in quali vi si richiede qualche maggiore industria ; Tuttavia vi concorre ancor l'industria così nell'origine , cioè nel piantare le viti , ò gli arbori, come ancora nel redurre il medesimo frutto à quello liquore conseruabile , al quale tal frutto sia destinato , poiche altrimenti farebbe vn frutto invtile .

In questa forte di frutti naturali , ò misti ; Quando si tratta di quelli , li quali dalla natura per ordi-

na-

nario si producono con uno stile uniforme nella reuoluzione del corso solare, dal quale viene costituito l'anno legale, come sopra; Conforme sono i pascoli dell'erbe naturali, ouero le ghiande, le castagne, e le noci, & altri frutti, & anche il vino, l'oglio, le biade, & altro, siche la natura in quel paese non tenga vn'ordine diuerto; Et in tal caso si camina col sudeſt'anno legale, poiche se bene alle volte si dà il caſo, che vn'anno ſia più fertile, e più copioso, & vn'altro più sterile, ò minore, nondimeno quando ciò ſia per fertilità, ò sterilità accidentale, non altera l'ordine, ouero il corſo ſudetto.

Ma fe l'ordine fuſſe diſſorme, come per eſem-
pio occorre in alcuni paesi, nelliquali per ordina-
rio, l'oliue, le ghiandi, & altri frutti producono
vn'anno ſì, & vn'anno nò; Oueramente in vn'
anno copioſamente, & in vn'altro poco; O pure
che bisogna per qualch'anno laſciar la terra in ri-
poſo, per coltiuarla, e per preparare la futura rac-
colta, come per ordinario occorre nel grano, e
nell'altre biade; In tal caſo ſolo ſi dice vn'anno
tutto quel tempo, nel quale ſi compiſca vn'intie-
ra, e perfetta raccolta, raguagliando il tempo buo-
no, con il cattiuo, ouero il fruttifero con l'infrut-
tifero; Cioè (valendosi dell'eſempio, che mettono i
Dottori antichi) che douendosi tenere vn'anno la
terra in riposo per farui quella coltura preparato-
ria,

ria, laquale in Italia volgarmente si dice maese, per seminarui nell'anno seguente, in manierache il fondo sia in vn'anno fruttifero, e nell'altro in fruttifero; Quero che si tenga vn'anno à riposo, e poi si semini in due anni sossiguenti, come volgarmente si dice vno à maese, e l'altro à colto, con qualche differenza, la quale per il più è notabile, trà il frutto del primo, e quello del second'anno; In tal caso l'anno resta costituito dal sudento bienio, ò triennio, e così negli altri casi simili, con la douuta proporzione, conforme si è anche accennato ne' sudenti luoghi, e si accenna nel libro seguente, in occasione di trattare dell' alienazioni de' beni di Chiese; Che però quando si trattati di selue cedue, le quali per esempio siano solite tagliarsì ogni decennio, questo constituisce vn'anno, e così successivamente con la douuta proporzione. H

H
Nel detto dis.
160. di questo
libro.

Fermata dunque questa regola dell'anno; Ancorche li Dottori nel modo di ripartire s'intrichino nò poco cò la solita varietà dell'opinioni, confondendo li termini dell'usufruttuario, oueramente quelli del feudatario, ò del beneficiato; Non dimeno in questi termini speciali delli frutti de' beni dotali douuti al marito, ouero al suo padre, il quale abbia sopportato i pesi del matrimonio per esser' vna cosa meramente correspeditua; Quindi segue, che il vero modo di ripartire, consiste nel-

la

la proporzione de' sudetti pesi dal giorno, che quelli si sono sopportati, cō quella regola d'aritmetica, la qual si dice del trè, ouero (come volgarmente si dice) quanta carne, tant'osso, cioè à rispetto delli frutti, liquali vanno regolati con l'anno solare, ò naturale, il marito tirando i conti dal giorno della sopportazione de' pesi, se abbia questi sopportati per sei mesi, aurà la metà de' fruti, e se gli aurà sopportato per otto, n'aurà le due terze parti, e così successivamente entra l'istesso conto in quegl'anni legali, regolati dalla natura de' frutti, ouero dalla raccolta intiera; Siche si puol dare il caso che in vn'istessa dote conuenga fare calcoli diuersi, secondo la diuersa natura delle robbe; Appunto come se Tizio desse à Sempronio il suo patrimonio, ouero alcune robbe, col peso di douerlo con i frutti alimentare, come per vna specie di partito, poiche se il caso portasse, che prima del compimento d'vna raccolta, tal partito cessasse, dourà entrare l'equal repartizione per la rata del tempo, e del peso, in quel modo che nel titolo delle pensioni si discorre del ripartimento delle pensioni tra il predecessore, & il successore, con casi simili.

In tanto però al marito sono douuti li frutti delle robbe dotali, in quanto che sopporti i pesi matrimoniali, per li quali se gli dà la dote, siche se per qualche tempo egli non gli sopportasse, perche

perche li sopportasse suo padre, ouero l'istessa donna, ò altra persona, in tal caso li frutti non saranno douuti à lui, mà à quello ilquale abbia sopportato il peso.

Eccettuandone però due casi; Vno cioè, che per patto dotale, per qualche tempo li pesi si siano sopportati dal socero, ouero da altro dotante, ¹¹ mètre in tal caso tal sopportazione si dice parte di dote, e si mette in conto, come per vna specie di capitale, nel caso della restituzione, in maniera che in sostanza viene à sopportarli il medesimo marito; E per questa ragione si sostiene tal patto, così conciliando vna gran contrarietà d'opinioni trà Giuristi sopra la validità, ò l'inualidità di questo patto; Queraméte quâdo anche nō vi sia l'obligo di restituire quel che importassero gli alimenti per qualche tempo, si possa ciò riferire ad'vn donatiuo, che il socero, ò altro dotante abbia voluto fare allo sposo, per dargli maggior comodità di far quelle graui, & insolite spese, che si sogliono fare nello sposalizio, e ne primi tempi del matrimonio con i frutti della dote, che in tal modo si possono auanzare.

E l'altro caso è quâdo nō stà per il marito di sopportare li pesi, e di alimentare la moglie, mà che questa per sua colpa, ouero per sua volontà, ò per altro caso parta di casa, del marito, e nō riceua da lui

non

gli alimenti, e l'altre cose necessarie, bastando che non manchi per lui; Quando però la partenza di casa, ò altro impedimento non si possa referire à colpa del medesimo marito, ouero ad altra giusta causa; Come per esempio, per necessità di mutar aria, oueramente all'effetto di curarsi da qualche infirmità, ò per caso simile, nel quale vi cada la medesima ragione, secondo le distinzioni più pienamente accenna nel Teatro H, mentre la pertinenza di questi frutti è vna cosa corrispettiva al peso.

H
Nel detto dif.
160.

A tal segno, che se bene non si dà la vera dote senza il matrimonio, siche quando manchi il vero titolo di marito, in rigore di legge, non entra questa pertinenza de frutti; Tuttauia, quando non vi concorra vna mala fede positiva, ne si tratti de' frutti eccedenti la stima de pesi, in manierache l'uomo non tratti di far guadagno, e la donna non tratti di perdere il suo, in tal caso vi entra vna molto ragione uole equità, à che à fauore dello sposo futuro, ouero del marito putatiuo, ò di suo padre, che se gli debbano gl'istessi frutti in ricompésa de pesi, entrandoi l'istessa ragione. I

I
Nel sudesto
disc. 160. e spe-
cialmente del
marito puta-
tiuo nel disc.
122.

E se bene i Giuristi, con le solite sottigliezze, e formalità legali, vanno considerando se sia seguita ò nò la tradizione de' beni, mediante la quale si 13 acquista il dominio, del quale si dice sequela la Tom. 6. della dote. B b per-

pertinenza de frutti; Ouero se si possano le robbe darsi in dote, ò trāsferirsi nel marito, ò nò, conforme occorre ne feudi, e nell'alttre robbe proibite di alienare, che per l'annullazione dell'atto, il dominio resta in potere della donna, ouero del dotante, e non si transferisce nel marito, fingendosi, che l'atto non sia seguito in modo alcuno.

Nondimeno, quanto all'interesse borsale, l'effetto è l'istesso, attesoche quelli frutti, se non faranno douuti al marito in ragione di dominio, faranno tuttauia douuti in ragione di danni, e di interessi per ricompensa de pesi sudetti; Che però l'effetto di questa ispezione caderà solamente sopra gli atti giurisdizionali, ò preminenziali; Come per esempio sono quelli, che si facciano per ragione del dominio de' castelli, e de' luoghi giurisdizionali, ouero per ragione del padronato annesso alle robbe, con casi simili; Attesoche, per esempio, se farano fatte due presentazioni, una dal marito, e l'altra dalla moglie, quando per la validità dell'atto, e per la tradizione si possa dire, che sia trasferito il dominio nel marito, in tal caso preualerà la sua presentazione à quella della moglie; Et all'incontro nell'altro caso preualerà quella della moglie, con casi simili, ne quali entra la medesima ragione. L

L
Nel detto dis.
160., e nel ti-
tolo del pa-
dronato nel
dis. 62.

14 Quali poi siano i pesi matrimoniali, non è punto

to che debba essere insegnato da leggisti, per essere notorio per l'uso comune, cioè circa il mantenimento della donna nel vitto, e vestito, & in altre cose necessarie, secondo la qualità delle persone, e l'uso del paese, anche in tempo d'infermità, eccetto l'infermità ultima, e le spese del funerale.

Come ancora à peso del marito vanno, la coltura, e la conseruazione de' beni, & il pagamento delle collette, e de' tributi, e degl'altri pesi publici; Et anche delli céssi, e de canomi, e liuelli, & altri pesi annui, alliquali siano affette le robbe; Quando non vi sia il patto contrario, ouero che non si siano promesse, & assegnate le robbe per libere, secondo la qualità del fatto, dalle circostanze del quale dipende il tutto.

E perche alle volte si suol fare il patto, che gli frutti in tutto, ouero in parte per qualche tempo spettino alla medesima donna, e che siano à sua disposizione, ouero che spettino al dotante, come per il più occorre quando il padre, ò la madre, ouero tutti due maritano vna figlia, dando in dote tutte le loro robbe con la riserua delli frutti durante la loro vita con casi simili; Quindi vanno i Giuristi disputando, con gran varietà d'opinioni, se questi patti vagliano ò no, quasi che siano contro la sostanza, ò contro la natura della dote, che il marito porti il peso, e che vn'altro si pigli i frutti;

Tuttauia queste sottigliezze seruono bene per le scuole, all'effetto di esercitare l'ingegni de' giouani, mà in prattica non si stimano di fossistenza alcuna per l'uso comune; Attesoche per quel che spetta al primo caso di qualche riferua de' frutti à fauore della donna, non conuenendo, particolarmente trà persone nobili, che la donna dimandi le minuzie al marito in tutte l'occorenze, quindi segue, che se gli assegna vna parte de frutti sotto il solito termine de' lacci e spille, che in sostanza sono anche frutti i quali si pigliano dal marito, e da lui s'impiegano per quelle spese, che per altro dourrebbe fare per se stesso, mà per maggior conuenienza ò comodità si tiene questo stile.

E quanto all'altro caso di riferua à fauore del dotante, ouero di qualche terzo, si sostiene per la ragione, che comple molte volte di auere quella maggior proprietà grauata, come per vna specie di riferua di usufrutto, ò di pensione, per correr in tal modo la fortuna di dote molto maggiore di quella che per altro aurebbe douruto auere da principio libera, siche quella maggiore proprietà ricompensa la perdita de' frutti.

Sciolto poi che sia, ò separato il matrimonio, ouero che in altra maniera si sia fatto il caso della restituzione della dote; Quando si tratti di ¹⁶ robbe date per fondo dotale, come di specie inestimabili

estimata, in tal caso, risoluendosi quel titolo, ò dominio utile, ò subalterno che il marito vi aveua, ne segue che li frutti, come seguila del dominio, subito cominciano à correre à beneficio della donna, oueramente del suo erede, e successore, come per vna specie di consolidazione dell' usufrutto con la proprietà, ouero del dominio utile col diretto, nè in ciò la legge dispone cosa alcuna in contrario, nè ha dato dilazione alcuna al marito, conforme ha fatto in quella dote, la quale consiste in quantità, conformè si accenna di sotto nel capitolo vigesimo doue si tratta della restituzione della dote.

Mà se le robbe fossero date stimate, con la vera stima, in maniera che la dote s'intenda essere di quantità, secondo quello che si è discorso di sopra, in tal caso li frutti continuano à beneficio del marito, non già per titolo di dote, mà per titolo diuerso di compra, non venendo in ciò considerato come marito, mà come un terzo compratore, conforme iui si è accennato.

Vanno anche disputando i Giuristi sopra la pertinenza de frutti à fauore della donna de beni della dote, per il tempo antecedente al matrimonio; Mà ciò non riguarda la materia dotale, caminandosi con i termini generali, & indifferenti d'ogni priuato dominio; Et il di più in questo

pro-

M proposito dè frutti delli beni dotali si discorre nel
 Nel desso dis. Teatro M. non essendo possibile il po-
 160. tere accennare tutte le minuzie , che
 da leggisti si vanno consideran-
 do , poiche sarebbe vna
 troppo noiosa di-
 gressione .



CAPITOLO XIX.

Dell' vsure, ouero dell' interessi della
dote, la quale consiste in
quantità; Quando; A
chi; E come siano
douuti.

S O M M A R I O.

- 1 *I distinguono più casi sopra la materia.*
- 2 *Si deuono l' vsure al marito anche senza mora,
e senza requisiti.*
- 3 *Che non sia vera la distinzione trà il padre, e l' e-
straneo.*
- 4 *Delle ragioni della regola.*
- 5 *Si possono l' vsure dotali stabilire, ò rassare per
parto.*
- 6 *Si deuono, supposti li pesi.*
- 7 *Se si debbano regolare à misura de pesi; e non
più.*
- 8 *Quali siano li pesi del matrimonio.*

Delle

- 9 Della ragione per la quale non si deve fare il ragguaglio con i pesi.
- 10 Entra la considerazione nel marito putativo.
- 11 Si da l'interesse anche per quella parte di dote, che consiste nell'acconcio, ò corredo.
- 12 Se l'interesse sia douuto da un terzo, ouero se sia douuto ad un terzo.
- 13 Se siano douuti gl'interessi per il debito incerto ouero illiquido.
- 14 Quando non si debba deferire alla tassa dello statuto, ma debba l'interesse essere maggiore, ò minore.
- 15 Della nouazione ouero trasfusione del debito dotali in altro contratto.
- 16 Sciolto il matrimonio non si devono li frutti ancorche vi restino figli.
- 17 Di altre questioni remissivamente.
- 18 Delli frutti del pegno.
- 19 Degl'interessi douuti alla donna del dotante.
- 20 E di quelli douuti alla donna dal marito, ò dai suoi eredi.
- 21 Delli frutti ouero interessi douuti nel caso dell'affecurazione.
- 22 Degli altri in caso di vera restituzione.
- 23 Degli statuti sopra cio.
- 24 Quando vaglano gli statuti, vagliono anche li patti.
- 25 In che modo questa materia si debba regolare.

Se

26 Se questi interessi siano douuti dal fideicommissario.

27 Degl' interessi nella dote delle monache.

C A P. X I X.

IN questa materia dell' usure, ouero degl' interessi della dote, la quale consista in quantità; O pure sopra il poter pigliare li frutti del pugno, che batte nell' istesso, entrandoi le medesime regole, e ragioni, vanno distinti trè casi diuersi; Vno cioè à fauore del marito contro il dotante, durante il matrimonio; L'altro à fauore della dôna ò de suoi eredi còtro il medesimo dotante, così prima di contrarre il matrimonio, come doppo che sia sciolto, ouero separato; Et il terzo à fauore della medesima donna, ò dè suoi eredi, contro il marito, ò li suoi eredi per la dote da restituirsì, essendo questi casi diuersi, nelli quali vi entrano diuerse ragioni, e per conseguenza si camina con diuerse regole.

2 Nel primo caso della dote promessa al marito, e non pagata à suo tempo, secondo la conuenzione; Quâdo non vi sia la dilazione espressa (nel qual caso, quella durante non è douuta cos' alcuna che non si sia promessa; stimandosi la di-

Tom. 6. della dote.

C C

la-

lazione parte del prezzo); La regola assiste al marito, che quando anche non vi sia mora, ouero che questa si possa scusare per causa del nō adempimento di qualche patto, ò condizione promessa dal marito, e senza necessità di prouar li soliti requisiti dell' interesse del lucro cessante, ouero del danno emergente, per il tempo che il marito abbia supportato i pesi del matrimonio, e non se gli sia pagata la dote, gli siano douuti gl'interessi, ouero l' vsure dotali; Per quella ragione, che questi non si deuono in pena della mora del debitore, ne meno come lucro, ma come refezione del danno patito dal marito nella sopportazione dè pesi matrimoniali, la quale basta in luogo di tutti gli altri requisiti.

E se bene alcuni vanno distinguendo, trà il padre, et altri, li quali siano dotanti per obbligo, E gli estranei, li quali non abbiano tal' obbligo; Stimando, che quelli della prima specie siano tenuti subito à tali vsure, ò interessi, mà non gli altri, se non dopo il passaggio di due anni.

Nondimeno quest' opinione in pratica è più comunemente riprouata; Per quella ragione, 4 che per due rispetti è douuto quest' interesse; Vno cioè per ristorare il danno al marito nella sopportazione de pesi matrimoniali, alli quali altrimenti non si farebbe soggettato; E l' altra del sollievo che frà tanto hà goduto il dotante dal peso che

aurebbe douuto sopportare in mantenere la donna ; Questa seconda ragione si adatta al padre , & agli altri maggiori , e non agli estranci , e per conseguenza costituisce qualche differenza trà l' uno e l' altro genere di persone ; Mà però non basta che essa manchi , mentre à rispetto del marito si attende la prima, potédo egli dire con molta ragione , che hà seguitato la fede del dotante , senza badare se fusse parente ò estraneo e se dotasse per necessità , ò per liberalità .

Essendo dunque in questo caso douute le vsure al marito per disposizione della legge, ne risulta che 5 quelle si possono stabilire dalli statuti de luoghi ; Et ácora si possono dedurre in patto in vna sóma onesta, per la ragione generalmente accennata nel libro precedente dell' vsure, cioè che quando l' vsure sono lecite nel genere, ouero nella sostanza , se ne stima lecita la conuenzione , e la tassa fatta dalle Parti ; E quando vi sia eccesso , entrerà l' ingiustizia da douersi riformare , e redurre alla giustizia, mà nò l' vsura ; Che però quasi nella maggior parte d' Italia per i statuti, ouero per le cōsuetudini , si è introdotta questa tassa , la quale si osserua ancorche sia fatta in tempi antichi , quando li frutti delle robbe stabili , ò dè censi , e luoghi de monti erano maggiori , siche oggi sia esorbitante, come da tutti viene stima esorbitante la tassa dello statuto di Roma e pure non vi si rimedia in moderarla , come si dourebbe fare .

Mà perche, conforme si è accennato in proposito de frutti nel capitolo antecedente, ciò si concede al marito in riguardo delli pesi matrimoniali, e non altrimenti ; Quindi risulta l'istesso che iui si è accennato, cioè che se egli non sopporterà questi pesi, ò per il tempo che non li sopporta per suo mancamento, non puol pretendere queste vsure, le quali spettaranno à colui il quale porta il peso, e per conseguenza anche all'istessa donna appunto come si è detto nè frutti, caminando la medesima ragione.

Col fondamento di questa ragione, alcuni Giuristi credono che il marito, ouero il suo padre, ò altro il quale abbia sopportato li pesi, non possa pretendere queste vsure, ò interessi, se non dentro i limiti delli medesimi pesi, e non più, in maniera che se per esempio, la dote fusse di dieci mila scudi, l'interessi della quale, secondo la tassa statutaria, ò consuetudinaria, importassero scudi seicento, e secondo lo stato delle persone, ò altra contingenza, le spese per i pesi matrimoniali, non importassero più che quattrocento, in tal caso non si possano pretendere tutti questi interessi, mà solamente la suddetta rata proporzionata alla spesa.

Questa opinione però non è riceuuta, e con molta ragione, mentre, conforme giudiziosamente considerano alcuni Dottori, i quali per essere stati

stati ammogliati, parlano per pratica, è vna gran
sciocchezza il dire, che li pesi matrimoniali con-
sistano solamente nelle spese correnti del vitto,
e del vestito della moglie, consistendo le mag-
giori, e le intollerabili à proporzione della dote
per grande che sia, non solamente nel gran contra-
peso che si porta dell'auere la moglie à canto, che
veramente fistima troppo grā peso, mà ácora per la
procreazione de figli, così nel mantenere li mas-
chi nelli studij, e nell' educarli, come ancora
nel dotare le feminine, e nel fare dell' altre spese, che
li medesimi figli portano, in maniera che facen-
do questo ragguaglio, non si trouarà mai dote,
per grande che sia, che i suoi frutti superino li
pesi del matrimonio, ancorche il caso porti che
per non auer figli riescano più leggieri, per la re-
gola legale, che non si attende l'euento di quello
che può succedere in bene, è in male.

Et anche per l'altra molta cōuincente ragione,
che ciò cagionarebbe vn troppo gran disordine,
nel douere in giudizio andar ventilando le spese
domestiche che si facciano, grandi, ò picciole;
Che però quando si sia costituita la dote, si deue
presumere che sia congrua, e proporzionata, siche
indifferentemente, à proporzione del capitale,
sia douuto l'interesse; Eccetto il caso, che anche
l'istessa dote in sorte principale si possa dire ec-
cessiua ò in altro modo non douuta, in maniera
che

che meriti la moderazione , mentre in tal caso l'vsure, ò gl'interessi cessaranno, non per la su detta ragione , mà per l'altra , che mancando il principale , manca l'accessorio .

Entrarà bensì questa considerazione della quantità de pesi , nel caso che questi siano sopportati da vn marito putatiuo di mala fede , ouero da vn terzo , il quale abbia portato i pesi , mà non abbia titolo legitimo di guadagnare i frutti dotali ; O pure quando la dote sia malamente constituita con vna nullità cognita , & in casi simili , ne quali per disposizione di ragione li frutti non siano douuti come frutti , mà solamente come danni , & interessi , ouero per quell'equità , la quale da Giuristi si dice *de in rem verso* , ò per l'utile negozio fatto , poiche in tal caso quest'azione farà ristretta à quanto importa il danno di chi ha sopportato i pesi , ouero à quello che importa l'utile di quello , il quale li douea sopportare , e che n'è stato sollevato , conforme più distintamente si discorre nel Teatro A , non essendo facile di specificare tutte le minuzie le quali cadono in questa materia , per le molte sottilieze considerateui dà Dottori .

Danno più comunemente li Giuristi quest'interessi dotali , anche per quelle robbe mobili , le quali si sogliono dare in dote per l'uso di casa ò della persona , che volgarmente si sogliono spiegare

col

A

*Di tutto ciò si
tratta nel dis.
161. di que-
sto tit. e nelli
disc. 114. e
più seguenti.*

col termine dell'acconcio ò del corredo; Et ancorche questa opinione paia comunemente riceuuta, si crede però che ciò abbia molto dell'irragioneuole; Maggiormente quando queste robbe siano date secondo l'uso comune, senza l'obligo di restituirle, se non confunte come si ritroueranno, e secondo alcune considerazioni fatte nel Teatro; Tuttaua per la miseria di questa facoltà legale, bisogna che la ragione ceda alla forza, la quale per vn'uso, ouero per vn'abuso comune si sia introdotta dalle tradizioni d'alcuni Dottori senza badare se siano ragioneuoli ò no. B

B
Nell' istesso
dis. 161. & in
altri degli ac-
cennati,

¹² Quando poi la dote non sia douuta dal dotante, mà da vn terzo, come debitore ceduto, cioè che (per esempio) douendo Tizio dotante conseguire mille scudi da Caio, per causa indifferente, per la quale à fauore di Tizio non correrebbono vsure ò l'interessi; Entra il dubbio se questi debbano correre à beneficio del marito, al quale siano date in dote; Li la regola è negatiua, eccetto se il debitore si sia riconosciuto per tale, con le distinzioni, e dichiarazioni accennate nel Teatro.

Et all'incontro, se il marito cede ad vn terzo il credito dotale, Entra la questione se à fauore del cessionario corrano i medesimi interessi, che farebbno douuti al marito; Et ancorche sopra di ciò vi sia non poca varietà d'opinioni;

Tut-

Tuttauia pende la decisione più dalle circostanze del fatto, che dalle regole legali, secondo le distinzioni parimente accennate nel Teatro; Cioè che se in effetto il corso de frutti, ò dell'vsure, à fauore del cessionario ridonda à beneficio del marito, perche forse il suo debito per il quale auesse fatto la cessione fusse fruttifero, oueramente che in altra maniera ne risultasse, tal' effetto, in tal caso, certa cosa è, che il medesimo corso continuarà, mentre in sostanza il cessionario si considera come vn procuratore ouero come vn ministro del marito cedente; Mà non già nell'altro caso che al marito non importi, se à beneficio del cessionario, corrano ò nò conforme iui più distintamente si discorre. **C**

C
Nel detto dif.
161.

E perche di sopra si è accennato, che questi frutti ò interessi non sono effetti della mora, mà **13** più tosto sono effetti della sopportazione dè pesi matrimoniali, bastando che non vi sia la dilazione espressa senza la loro conuenzione; Quindi entra il dubbio, se siano douuti quando il debito sia incerto, ò illiquido, ò che dipenda dalla dichiarazione di vn terzo, ò pure che il dotante abbia auuto giusta scusa di non pagare la dote per mancamento dell' istesso marito in non adempire alcuni patti, ò condizioni; Et in questi, ò simili casi, veramente non vi si può dar' vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, men-

tre

tre ne dipende la decisione dalla circostanze del fatto, secondo le quali conviene applicare le regole, e le distinzioni date dalli Dottori, conforme parimente nel Teatro si accenna. D

D
Nel detto dis.
161. e nel
disc. 112, e
115.

Ancorche nel caso che vi sia la tassa dello statuto, ò consuetudine, questa si debba offriva're, nō ostante che secondo l'uso corrente fusse esorbitante; conforme già si è accennato; Tuttauia ciò camina quando il debito dotale sia semplicemente do-

14 uuto in denaro, in maniera che il marito possa dire, che se si fusse pagato, si farebbe industriato, e cauatore quest'utile, anzi maggiore; Mà quando per patto, il denaro fusse destinato nell'impiego di beni stabili, ò dè luoghi dè monti, li frutti de quali per tassa, ò per uso comune, secondo la qualità dell'i paesi, non passassero per esempio il quattro, ouero il cinque per cento in tal caso non si potrà pretēdere più di questa somma; Eccetto se il patto dell'impiego fusse generale, & applicabile anche alli censi, ouero ad altri effetti, in maniera che il marito possa dire, che con la sua industria aurobbe cercato d'impiegare il denaro à frutto corrispondente alla tassa statutaria, per la quale basta questa possibilità.

Et all'incontro, se il marito si fusse dichiarato di volerne estinguere i suoi debiti à più graui interessi, in tal caso farà douuta la refezione di questi, ancorche passino la tassa statutaria, mentre

Tom. 6. della dote,

D d

in

in tal caso sarà douuto il di più , non in ragione di frutti dotali , mà in ragione d' interesse di danno emergente, col sudetto requisito della dichiarazione dell' animo.

Se poi portasse il caso , che il debito dotale d'accordo, trà il dotante , & il marito, fusse trasfuso in altro contratto, con vna formale nouazione, in tal caso entra il dubbio se siano douuti questi frutti dotali , ancorche duri il matrimonio con la sopportazione de pesi ; Et ancorche i Giuristi sopra ciò s'intrichino di mala maniera ; Nondimeno , pare che , secondo più distintamente si accenna nel Teatro , la questione sia più tosto di fatto che di legge , siche dalle circostanze del fatto debba nascere la decisione ; Attesoche , se la nouazione sarà seguita , non con animo realmente d'innouare, e di trasfondere il debito in vn'altro contratto , mà per vno stile del paese , all' effetto di qualche maggior cautela, o maggior beneficio del creditore ; Come per esempio occorre nel Regno di Napoli , che vsandosi iui quel rigoroso rito sopra l'incusazione , o liquidazione degl' instrumenti , del quale si tratta nel libro ottavo del debito e credito , & anche nel libro decimo quinto de giudizij , e non potendosi facilmente praticare questo rito per vn debito dotale , per l'estrinseca giustificazione che vi bisogna del matrimonio , come condizione implicita , anzi neces-

aria

faria; Quindi per togliere questi dubbij, si vfa, che il marito faccia la quietanza al dotante della dote, e che nell' istesso tempo il dotante si costituisca liquido debitore del marito per causa di mutuo, mà in effetto è vna simulazione per il soddetto fine, e per conseguenza non cessa il titolo dotalle per questo effetto.

Mà se veramente il debito si sia trasfuso in vn' altro contratto per vn' diuerso fine, ò effetto; Come per esempio, che se ne fusse creato vn censo, il quale anche in quei luoghi, ne quali è in vso la bolla di Pio Quinto, si può fare senza la forma del denaro contate per il debito dotale; Quero che se ne fusse creato vn cambio; In tal caso cessa la natura del credito dotale, e per conseguenza cessa il corso di questi frutti, ò interessi, mà si douranno quell' interessi ò frutti che porta seco l' altro contratto, secondo la sua natura & i suoi requisiti, mentre in tal maniera il debito dotale si finge già pagato, & il denaro dato per altra causa.

E se bene questa innouazione può cagionare al marito qualche pregiudizio sottomettendolo al pericolo di auere il suo credito infruttifero, & anche con qualche danno del capitale, ò per deficit del fondo, ò perche li cambij non siano ben corsi, ò per simili accidenti; Tuttauia basterebbe dire che deue lamentarsi di se stesso; Mà in oltre vi è l'altra buona ragione che l' atto gli puol esse-

re di molto profitto, attesoché questi frutti dotali, come correspettiui al peso del matrimonio, sono douuti solamente finche dura la sua causa, fiche sciolto il matrimonio, ouero in altro modo cessata la causa correspettiua, cessano i frutti, ancorche vi restino li figli, mentre secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, ciò non **16** baſta; Mà in caso della detta innouazione, l'altro contratto dura col suo corſo del frutto ò dè guadagni leciti, poiche in questo non si considera come marito, mà come vn ſemplice creditore indifferente.

Disputano anche li Giuristi in questa materia molt'altre questioni, che recarebbe più toſto confuſione il reaſſumerle in questa forma; Che però **17** il curioso potrà vederle accennate nel Teatro; Doue particolarmente con la diſtinzione di più caſi ſi diſcorre de punti ſe per il lungo ſilenzio, à non di mandare queſti frutti, ouero ſe per eſigere il capitale ſenza protestarſi, quelli ſi inten- dano rimeſſi, con altre coſe che iui ſi poſſono vedere. E

E
*Nel detto diſ.
 161. e negli
 altri preceāē-
 ti cīse nel diſ.
 114. e ſeguīi*

18 E quel che (come ſopra) camina circa la com- petenza ò incompetenza di queſti intereſſi, o frut- ti, generalmente camina nelli frutti del pegno, circa li quali ſi ſuole diſputare, ſe quando quelli ſiano minori di quello che importino gl'intereſſi, ouero le uſure, ſecondo la tafſa fatta dallo

ſta-

statuto, ò dalla consuetudine, sia douuto al marito quel di più, ouero se accettando il pegno si sia pregiudicato, conforme parimente in detto luogo si puol vedere.

L'altra parte, ò inspezione di questo capitolo, secondo la distinzione accennata nel principio, riguarda la medesima donna, ouero li suoi eredi, se possano dimandare li frutti ò gl' interessi dotali ¹⁹ dal dotante per la dote douutagli, così prima del matrimonio, come dopò la dissoluzione di quello, attesoche quando ancora duri, in maniera che il titolo dotale sia in essere, e che la donna per l'assenza, ò per altro impedimento del marito, mātenga se stessa; e che sopporti quelli pesi li quali sono soliti sopportarsi dal marito, in tal caso non entra questa inspezione, poiche conforme si è accennato, quell'istesso che la legge dispone à fauore del marito, camina à fauore dell'istessa donna.

In questo caso dunque, che in stretti termini legali, non vi sia il proprio, & il vero titolo dotale il quale dipende dal matrimonio, il quale ò non sia contratto, ò sia sciolto; Ancorche parimente vi sia la solita varietà delle opinioni; Tuttauiala regola è negatiua, nō essendoui ragione, per la quale questi frutti ò interessi siano douuti; Attesoche, se bene alcuni vanno distinguendo trà quella dote la quale sia forrogata in luogo della legitima,

oue-

ouero che sia douuta da coloro, li quali abbiano l'obligo d'alimentare la donna ; Tuttaua ciò camina in diuersa ragione di alimenti, ò di frutti di legitima, mà non già in ragione di vture, ò dè frutti dotali.

Entrando l'istessa considerazione in quell'interessi, li quali da molti Dottori vanno considerati per la ragione del lucro cessante, ò del danno emergente, atteso che questi caminano in ogn' altro debito indifferente, e per conseguenza non cadono sotto questa materia dè frutti, ò d'interessi dotali, che però si due caminare con quello che generalmente sopra questa materia si discorre nel libro antecedente dell' vture.

Le maggiori difficoltà, ò questioni, le quali si abbiano in questa materia, cadono nella terza parte, ò ispezione di sopra distinta dell'i frutti, ò dell'i vture dotali douute alla donna dal marito, ouero da suoi eredi per la dote dopo fatto il caso della restituzione.

Et in ciò si distingue, trà la vera, e la propria restituzione, alla quale si sia aperto l'obligo per la dissoluzione del matrimonio, oueramente per la formal separazione del toro con legitima autorità del superiore, e trà quella restituzione impropria, la quale risultà per il caso dell'affecurazione, secondo la distinzione, della quale si tratta nel capitolo seguente.

Poi-

Poiche se bene in questo secondo caso di assecurazione, stà più comunemente riceuuto, che quell' istessa tassa statutaria, ò consuetudinaria, ²¹ la quale si sia fatta nel caso della vera restituzione, si deue anche attendere; Nondimeno ciò camina in dubbio, e quando non apparisca che bastasse alla donna per il mantenimento proprio, e dè figlioli vna minor somma, mentre il di più deue andare à beneficio del marito, il quale tuttauia continua ad esser padrone della dote, siche, conforme si è accennato nell' ispezione antecedente questi non faranno interessi dotali douuti dal marito alla moglie, mà alimenti.

Nel caso dunque della vera restituzione della dote, che si debba fare per la dissoluzione del matrimonio; La regola generale è negatiua, per la ragione che riceuendo la dote, il nome, e l' ²² es-
senza dal matrimonio, quindi segue, che cessando questo, si risolue il titolo dotale, siche diuentà vn puro credito indifferente, di sua natura infruttifero, ogni volta che non vi concorra la ragione dell' interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, ò di altro titolo, il quale sia congruo ad ogni debito indifferente; E per conseguenza, molti Giuristi, e particolarmente i moderni, li quali senza discorrere più che tanto, caminano cō vn certo rigore leguleico, e con la sola tradizione di alcuni, ne tirano molte indiscrete, e rigo-

rigoroſe conſequenze contro le donne, ò i loro figliuoli, volendo che ogni patto, il quale ſi faceſſe col marito, ò con i ſuoi eredi, come uſurario non ſi debba attendere, e che tutto quello che anche l' iſteſſa donna vedoua aueſſe volontariamente auuto dagli eredi del marito in ragione di frutti, ò pure ſe aueſſe preſo li frutti dè beni del marito da lei ritenuti, ſi doueffe ſcomputare nel capitale, in maniera che à capo di tempo, vna pouera donna, ò li ſuoi figli, con queſti rigori legali, appena cogniti alli medeſimi professori, con quei frutti, li quali anno per anno ſi ſiano preſi, e conſumati per viuere, ſi ritrouano ſenza dote.

E perche in alcune parti vi ſono degli ſtatuti,
²³ li quali danno queſti intereſſi alle donne vedoue, ouero alli loro figliuoli; Quindi ſegue che li medeſimi Giuristi, & anche i Morali ſeguaci della ſuddetta opinione ſ' intricano di mala maniera nel diſputare ſopra la validità di queſti ſtatuti, con la ſolitā varietà dell' opinioni.

Atteſo che alcuni, conoſcendo che queſti ſtatuti ſiano riceuuti e praticati, anche con la ſcienza e cō l' approuazione dalla Sede Apoſtolica, com' è particolarmente lo ſtatuto di Roma, vanno diſtinguendo trà gli ſtatuti, li quali abbiano la confeſſione Apoſtolica ò nò; Ma ciò contiene vna ſciocchezza maniſta, atteſo che ſe fuſſero viſu-

re illecite, non potrebbe l'autorità del Papa canonicarle, come proibite dalla legge diuinà; Et altri indifferentemente negano la validità di questi statuti, ancorche siano approuati dal Papa, e praticati dalla Corte Romana, il che è del ridicolo; Che però si conclude che indifferentemente si deuono stimare validi, quando per altro abbiano li loro legitimi requisiti, li quali sono desiderati generalmente nelle leggi.

Posta dunque le validità dè statuti , ne siegue
24 anche la validità de patti , mentre camina l' ar-
gomento dagli vni agli altri, anche quando i patti
fiano impliciti per la sola tolleranza del debitore,
che la donna ò li suoi figli possedessero i beni , e
ne pigliassero i frutti in quantità onesta , e pro-
porzionata all' uso comune.

È quindi nasce, che questa materia dourà essere regolata con vna certa equità naturale non scritta, & ancora con l' uso comune, senza badare ad alcune stitichezze ò distinzioni, trà la donna prouista altronde, ò non prouista, ouero se siano fatte, ò nò le diligenze; Attesoche disponendo la legge, e prouandolo anche l' uso di tutto il Mondo, che la dote sia vn peculio particolare destinato al mantenimento della donna, con li suoi frutti, importa poco che ella sia ricca, ò pouera, poiche se vna persona ancorche ricchissima abbia destinato vn certo peculio per il mantenimento

di sua casa , e per tenerlo impiegato , in maniera che con quei frutti possa viuere , per valersi della restante sua robba in altr' usi , in tal caso , si deue attendere la sua destinazione .

Et in somma , cadendo la proibizione dell' usure , contro i depravati feneratori per solleuo de suffocati debitori , pare che in questa materia si debba caminare più con l'equità naturale non scritta regolata da vna certa buona fede , e dall' uso comune , che dagl' indiscreti & irragioneuoli rigori dè Giuristi ; Attesoche la legge proibitiua dell' usura , è molto santa , e lodeuole , mà l'irragioneuolezza cōsiste nella sua mala intelligēza ò pratica , conforme si discorre nel libro precedente dell' usure , doue si accenna , che oggidì , con alcune sciocche formalità , si rende migliore la condizione dè tristi , li quali per estorquere l' usure illecite , e per rendersi sicuri dagl' obblighi di restituirla , ò dalle pene , sono diligentissimi nelle cautele , e nelle formalità verbali , le quali più tosto prouano , e rendono maggiore la malizia , di quello che sia d' vna pouera donna , ò di vn' altra persona semplice , la quale con buona fede sia vissuta con quei frutti , i quali hà creduto destinati al suo mantenimento , secondo la natura della dote , conforme più distintamente si discorre nel Teatro , nel quale si accennano molt' altre cose in questa materia dè frutti dotali .

F
Net suddetto
disc. 161. §
in altri ac-
cennati .

E per-

E perche vn certo senso irragioneuole di Dottori più che la disposizione della legge obliga li 26 fideicommissi dell' ascendentì alla restituzione della dote data alli descendenti, conforme si accenna nel capitolo seguente ; Quindi la medesima irragioneuole tradizione hà steso tal priuilegio anche à questi frutti, & interessi ; E quelche hà più dell' esorbitante , anche per il tempo del predecessore il quale si hà preso i frutti, con i quali questi frutti passiui si doueano pagare ; Cosa veramente lontana da ogni ragione , nè mai sognata dalla legge ; Ma perche la piena de Dottori lo porta , bisogna riceuerlo e praticarlo , conforme in tant' altre cose occorre^t. G

Nel detto dis.
161. e nel dis.
145. di que-
sto titolo e nel
dis. 79. del lib.
1. de feudi.

27 Quando si tratta di dote spirituale, la quale sia douuta al monastero per la monaca ; Venendo il monastero stimato in luogo del marito, entra senza dubbio l' istessa ragione e per conseguenza dal dotante gli sono douuti questi interessi conforme particolarmente si discorre nel Teatro , doue si puole vedere il di più . H

H
Nel dis. 125.
di questo tit.



C A P I T O L O X X .

Della restituzione della dote quando si debba fare , & in che modo ; Et con tal occasione si tratta anche dell' assicurazione , della dote mentre dura il matrimonio .

S O M M A R I O .

- 1 **D**elle diuerse specie di restituzione ò casi di disputa nella materia .
- 2 DELL' assicurazione , e del suo caso & effetti .
- 3 Se si dia il ius offerendi .
- 4 Delli diuersi casi di vera restituzione per morte , ò per diuorzio .
- 5 Della differenza quando il caso della restituzione sia per morte naturale , ò per altro accidente .
- 6 Del tempo à restituire la dote , e delle dilazioni concesse dalla legge .
- 7 In quali robbe , ouero in qual modo la dote si debba restituire .
- 8 Di chi sia l' aumento ò il decremento .
- 9 Della variazione della moneta .
- 10 Della dote data in grano , ò in vino , & altre cose simili .

CA-

C A P. X X.



VE sono le specie della restituzione della dote; Vna cioè vera è propria; E l'altra impropria, la quale hà vna specie,ò imagine di restituzione, mà in effetto non è tale.

Questa seconda specie è quella, la quale da Giuristi si dice assicurazione, cioè, che il matrimonio ancora duri, siche non vi sia causa per la quale si risoluano le ragioni del marito, il quale perciò non sia obligato alla restituzione della dote, mà che per le sue disgrazie, ouero per il mal governo, abbia mutato, ò sia per mutare stato, in manierache la donna possa correre il pericolo di perder la dote, ouero che per la deteriorazione del solito stato, non possa il marito alimentarla, e sostenere li pesi del matrimonio, che però in questo caso la legge concede alla donna la facoltà di potere domandare di essere assicurata nelle robbe del marito; E ciò per doppio rispetto; Vno cioè per mettersi in sicuro, che le robbe non siano dissipate, ouero occupate da creditori; E l'altro acciò con li frutti di quelle possa mantenere i figli, e se stessa, anzi l'istesso marito, dal quale in tal maniera possa riceuer gli ossequij maritali.

Questa

Questa in effetto non è restituzione di dote, mà si dice impropriamente tale per vn certo modo di parlare, attesoché continua l'istesso dominio utile della dote nel marito; Come ancora le robbe, nelle quali la donna si sia assicurata, continuano nel medesimo antico dominio, con tutti i suoi effetti, e seguele, così de frutti è dell'aumento, come anche del pericolo, e del decremēto, fiche se gli frutti fossero tali ch'eccedessero le spese necessarie per il mantenimento, il di più andarà à comodo del marito, e de' suoi creditori.

Quindi nasce ancora, che alli creditori posteriori del marito, in caso di restituzione, la legge concede la facoltà di offerire alla donna la sua dote in denaro, per poter ottenere le robbe del marito comun debitore da lei ritenute, con quel rimedio, che da Giuristi si dice *Ius offerendi*, cioè, che possa vn creditore posteriore, offerire all'anteriore il suo credito, e forzarlo à douergli lasciare à suo beneficio quelle robbe del debitore, che hauesse in mano per pegno, ò per ipoteca; Mà non si da nel caso dell'assicurazione; Bensì che il negarsi questo rimedio non toglie le altre strade, le quali si danno dalla legge à i creditori posteriori di far'eseguire, e subastare le robbe del debitore, ancorche possedute dall'anteriore, il quale non può pretendere altro, se non che non possa esser leuato di possesso, se prima non sia sodisfatto del

del suo credito , col prezzo che si ritraerà dalla vendita ; Che però in pratica è solito ordinarsi l'esecuzione , e la subastazione de' beni , che si ritengono dalla donna , mà cō la clausula , che intāto nō sia rimossa dal suo possesso , finche consumata l'esecuzione , non sia prontamente pagata . A

A
Nelli dis. 88.
e 162., e nel
supplemento .

4 L'altra specie di restituzione vera , parimente si distingue trà quella , la quale risulta dal discioglimento totale del matrimonio , per la morte naturale d'vno de coniugi , ouero per la dissoluzione , che con Apostolica autorità se ne fusse fatta , quando si tratti di matrimonio rato , e non consumato ; O' pure perche sia dichiarato nullo ; E l'altra specie , quando il vincolo del matrimonio ancora duri , mà che però ciò nō ostante si faccia il caso alla vera restituzione ; Come per esempio quando per colpa del marito , si sia dal Giudice ecclesiastico canonizata la separazione del toro ; Oueramente che il medesimo marito fosse bādito capitalmente , ò che fusse condannato in galera ; Anzi secondo vna opinione che fusse esiliato , ò pure quando fosse condannato in carcere perpetua , ò che diuentasse schiauo , con casi simili ; Attesoche se bene in questi , & in altri casi simili ancora dura il matrimonio , e parimente dura la potenza , che il marito possa ripigliare le primiere ragioni dotali , perche ritornasse dalla seruitù , ò che fusse reintegrato dal bando , ò pure liberato dalla galera , ò dalla

rele-

relegazione, ò che in caso di separazione di toro, la quale per vn modo di parlare si dice diuorzio, seguisse la reconciliazione; Tuttauia in questo mentre si dice vera restituzione produtua di tutti gli effetti, e per conseguenza è vna cosa molto differente dall'altra, che si è accennata di sopra, come impropria, per causa dell'assecurazione.

La differenza che si scorge trà la restituzione accidentale, ancorche duri il matrimonio (alla quale per contradistinguerla dall'altra si dà titolo ⁵ di morte accidentale) e l'altra che segue per morte naturale; Consiste in che nelli sudietti casi accidentali, si fà subito luogo alla restituzione, senza dilazione alcuna legale, eccetto la conuenzionale; Må nell'altra specie per morte naturale, se la dote consisterà in fôndi, e come si dice, in specie, si deve restituir' subito, in manierache immediatamente la donna, ò l'erede ne reasume il dominio, con il corso de' frutti à suo fauore, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo diciottesimo in occasione di trattare de' frutti; Må se consiste in denaro, in tal caso la legge gli dà la dilazione di vn'anno, dal giorno della dissoluzione del matrimonio, ò sia per morte del marito, ouero per quella della moglie.

Con questa differenza, che quando seguia per morte della moglie, dentro quest'anno, il marito non è obligato à cosa alcuna verso gli eredi della donna,

donna ; Et all'incontro quando segua per morte del marito li suoi eredi, ò in tutto , ò in parte à proporzione, sono obligati ad alimentare la donna in stato vedouile ; Bensì che stà in loro elezione di non voler godere questa dilazione , e di pagar subito il debito per esimersi dal peso degli alimenti , in luogo de quali è stato alle volte determinato dalla Ruota Romana , che siano douuti i frutti , ouero gl'interessi dotali , secondo la tassa dello statuto , ouero della consuetudine , B

Nel dis. 161.

Questa dilazione, in molte parti è stata ristretta, ò ampliata per i statuti de luoghi , e particolarmente per quello di Roma , e stata ridotta à sei mesi, che però non vi si può dare vna regola generale , dipendendo il tutto dal tenore de statuti particolari , ouero delle consuetudini ; Come ancora cessa la medesima dilazione , quando il marito morendo , ordinasse la restituzione della dote, come per vna specie di legato, attesoché per non far restare quest' atto totalmente inutile , i Giuristi gli danno questa operazione , che faccia cessare la su detta dilazione legale ; Sopra la quale ancora può cadere l'officio del giudice, quando vi concorra vna giusta causa , per la quale vna certa equita non scritta così ricercasse ; Come per esempio, se la donna, la quale resta vedoua, per esser gio- uane, e per non auere parenti tali, appresso i quali la sua onestà sia sicura , abbia bisogno di pigliare Tom.6. della dote .

F f marito

marito di nuouo , e che per tal'effetto vi bisogni il denaro contante alla mano , & all'incontro che l'eredità del marito morto sia tale , che con effetti espliciti si possa prontamente fare questa restituzione , mentre in tal caso vi può bene entrare l'arbitrio del giudice per reseruare la sudetta dilazione ; Come ancora se fusse vna donna forastiera , la quale auesse bisogno di ritornare alla patria , con la sua dote , siche la dilazione gli portasse vn' incomodo considerabile , & all'incontro che dall'eredità si possa comodamente fare la restituzione , mentre in tal caso farebbe vna specie di malignità il voler godere la dilazione sudetta ; Che però vi deue entrare l'arbitrio del giudice , per quella regola di non douer denegare quelle cose , le quali giouano molto ad uno , e niente , o poco pregiudicano all'altro ; Siche non vi si può dar' vna regola certa , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , dalle quali dourà esser regolato l'arbitrio del giudice . C

C
*Nel dif. 109.
 163 , e 164 ,
 v' altroue.*

Si dà ancora vna specie di dilazione al marito , ouero alli suoi eredi , per ragione di vna equità , o pure dell'equalità , quando cioè la dote se gli sia pagata in più termini , o paghe , attesoché per osservare l'equalità , quando non vi sia il patto in cōtrario , o pure disposizione del medesimo marito (come sopra) in tal caso si dourà godere la medesima dilazione , facendosi la restituzione con l'istessa diui-

diuisione di paghe , con la quale sia fatta l'efazio-
ne; Purche però tal diuisione nasca dalla cōuenzio-
ne da principio, mà nō già quādo essendosene pro-
messo il pagamento prontamēte, abbia voluto do-
poi il marito vsare questa ageuolezza con il dotā-
te, mentre ciò non deue , ne può pregiudicare alla
donna, ouero alli suoi eredi; E questo in quanto al
tempo . D

D
*Nel luoghi ac-
cennati.*

⁷ Circa il modo di fare la restituzione,cioè in che
robbe , ouero in che maniera , ne dipende la de-
cisione da quel che si è detto di sopra nel capitolo
duodecimo in occasione di trattare della natu-
ra , ouero della qualitá della dote , se consista in
specie, ouero in quantità ; Attesoche , quando
consista in specie inestimata , come fondo dotale,
conforme più volte si è detto, vā restituita l'istessa
robba , tale quale si ritroua , in manierache tutto
quell'aumento,ò diminuzione , che porta il caso ,
deue andare à comodo, & à danno della donna; E
per conseguenza, quando si tratta di supellettili, e
di altri mobili vsuali,li quali si consumano, ouero
che s'inuechiano, e si sminuiscono con l'uso , in
tal caso basta di restituirli tali quali,come si troua-
no vsoconsunti ; Anzi quando sia passato vn lun-
go spazio di tempo, dentro il quale verisimilmen-
te per la loro qualitá possono effer consunti , non
farà obligato à cosa alcuna ; Quando però non se
ne proui l'esistenza , & eccetto il caso , che il ma-

rito gli auesse vēduti, e ne auesse ritratto il prezzo, mentre in tal caso farà obligato restituirlo, ancor che fosse passato tanto tempo, che si farebbono consumati, nell'istessa maniera, che nel libro decimo de' fidecomissi si dice de mobili, i quali restano nell'eredità fidecomissaria.

E rispetto alli beni stabili, li quali fussero cresciuti ò diminuiti; Entra l'ispezione della refezione di quei miglioramenti li quali riguardano

⁸ la perpetua vtilità, in quello solamente, in che la donna, ouero il suo erede altrimente restarebbe in guadagno col danno del terzo, nella maniera che si è discorso nel libro primo de feudi, e nel quarto dell'enfitesi, e si discorre ancora nel decimo de' fidecomissi; Et all'incontro farà tenuto alla refezione delle deteriorazioni colpose, nate da poco buon gouerno, in maniera che il marito abbia mancato dalfare quelle parti, che conuengono ad vn diligente padre di famiglia, & ad vn legale amministratore nella coltura, e nella conseruazione, & amministrazione de beni, Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto di ciascun' caso particolare.

Mà se si tratta di credito in denaro, che da Giuristi si esplica col termine di quantità, in tal caso si deue restituire la medesima quantità; Cadendou le dispute quando in questo mentre sia occorsa

varia-

variazione nella moneta, mà sopra di ciò la dote non hà priuilegio alcuno particolare, che però la materia v'è regolata con quei termini generali, dè quali si discorre nel libro ottauo del credito, e del debito sopra ogni debito indifferente, cioè che se la moneta dedotta nel contratto fusse vera, e che l' alterazione sia seguita per la bontà intrinseca della materia (com' è occorso per l' aumento notabile del prezzo dell' oro, e dell' argento, dal che sono nate tutte le questioni, mentre vno scudo d' oro à tempi antichi valeua vndeци giulij, & oggi vale quindecì) & in tal caso, l' aumento deue andare à beneficio del creditore, il quale può dimandare il pagamento nell' istessa moneta, quando comodamente si troui, e quando ciò non possa comodamente seguire, si ammette bene il debitore à pagare il debito nella moneta corrente, mà in tal maniera che si raguagli il valore di quella, nella quale si sia contratto il debito; Mà se si tratta di moneta immaginaria, come per esempio in Italia sono le lire, in tal caso si attende il tempo dell' obbligo, e non quello del pagamento, conforme più distintamente si tratta nel Teatro nella materia del credito, e del debito. E

Sogliono cadere le dispute circa questo modo di restituire la dote in quelle robbe, le quali in tal proposito costituiscono vna terza specie, cioè che

non

E
Nel libro 8.
nelli disc. 92.
e 140. & al-
troue, & an-
che nel lib. 2.
dè Regali nel-
li disc. 126, e
seguenti.

nō sia denaro, mà ne meno siano robbe conseruabili, per essere di loro natura consuntibili con l'uso immediato, come per esempio sono, grano, vino, oglio, e cose simili, se e che cosa si debba restituire, quando non vi sia la conuenzione particolare, scorgendosi in ciò varietà d'opinioni; Volendo alcuni che si debba restituire l'istessa quantità di tanto grano, e di tanto vino, e dell'istessa bontà nel suo genere; Et altri più probabilmente vogliono che se ne debba restituire il prezzo conforme valeua nel tempo della consegna, come per vn'occulta compra e vendita; E questa seconda opinione, pare che sia più probabile e riceuuta in pratica.



CAPITOLO XXI.

Delle altre persone, ò robbe obbligate
alla restituzione della dote , oltre
la persona , e la robba del marito ;
E particolarmente dell' obbligo del-
li fideiussori , e dell' obbligo del fi-
decommisso .

S O M M A R I O.

- 1 **S**Evagliano le sicurtà ò gli obblighi dè fideiussori per la dote .
- 2 Dell' obbligo del padre per la dote del figlio .
- 3 Dell' azione che spetta per la restituzione della dote contro il fidecommisso .
- 4 Delle ragioni, per le quali la legge dia tal' azione .
- 5 Della differenza tra la dote costituenda , e la resti-
tuenda .
- 6 Delle limitazioni di questo priuileggio .

Del

7 *Del rimedio che si dà nel fideicomisso per reintegrarsi.*

8 *Se tra più debitori entri l'obbligo insolito.*

9 *E se siano più eredi d'un debitore.*

C A P. X X I.



Obligo del marito, è connaturale, & ordinario, che però non riceue dubbio, il quale cade solamente nell'obbligo degli altri, poiche proibendo la legge ciuale, che non si possano dare le sicurtà delle doti, però suole cadere il dubbio, se vaglia o no l'obbligo di coloro, li quali abbiano fatto la sicurtà per il marito; Et ancorche alcuni, caminando con la sola lettera delle leggi, stimano che quest'obbligo sia inualido; Tuttavia in pratica, o sia per la ragione del giuramento, ouero perche queste leggi siano antiquate per rispetto che siano andate in disuso quelle donazioni, le quali anticamente si usauano per l'affezurazione della dote conforme si discorre di sotto nel capitolo vigesimoquinto Certa cosa è che questi obblighi, quando per altro siano validi, oggi in pratica restano in suo vigore, siche le sudette leggi solamente seruono per le scuole, e per eser-

esercitare l'ingegno dè giouani, siche tutte le questioni si riducono al fatto , cioè se tal' obbligo vi sia , e se per altro patisca eccezioni indifferenti. A

Nel dis. 162.
di questo tit.

A

² Oltre quest' obbligo conuenzionale delle sicurtà ; La legge induce vn' altr' obbligo nel padre del marito , quando questo sia nella sua podestà , cioè che s'intenda obligato per la dote , ò pure che possa esser forzato ad obligarsi di assicurarla .

Sopra quest' obbligo i Giuristi s' intricano di mala maniera , e con grandissima varietà d' opinioni , dando molte dichiarazioni , e distinzioni , e particolarmente se possa il padre da quest' obbligo liberarsi con quella donazione , la quale anticamente era in uso da loro chiamata *propter nuptias* ; Tuttauia pare che quando il padre non voglia obligarsi , ò pure che voglia premere à mettersi in sicuro la dote per la sua indennità , in tal caso resti la cosa molto facile , e che non vi sia bisogno di fare tante dispute ; Atteso che essendo certo che non sia à ciò tenuto se non quando la dote si consegna à lui ; Quindi segue che potrà inuestirla e metterla in sicuro , & in tal maniera farà libero da ogni timore ; Che però se permetterà che di suo consenso si consegni al figlio , per il che egli resti obligato , in tal caso dovrà lamentarsi di se stesso , e della sua poca cautela , conforme più distintamente si accenna nel Teatro . B

Nel detto dis.
162.

B

Si disputa ancora, se il marito sia obligato ò
nò per la restituzione della dote, la quale si sia
data al padre, e non à lui; E viene stimata più
vera la negatiua, quando egli non dia il consenso,
douendosi il dotante lamentare di se stesso nel
pagare la dote, senza l'obligo dell' uno, e dell'
altro. C

Dalla legge parimente nasce per la restituzio-
ne della dote l'obligo delli beni del fidecom-
missio ordinato da vn' ascendente del marito nell'
istessa maniera appunto che si è discorso di sopra
nel capitolo quinto sopra l'obligo di costitui-
re la dote alle donne descendenti conforme pie-
namente si discorre nel Teatro; D

E se bene questa proposizione, realmente non ha
fondamento alcuno, nè di legge, nè di ragione,
e particolarmente quando vi sia l'espressa proi-
bizione d'alienare, anche per causa di dote,
conforme si discorre nel Teatro E; Nondi-
meno mentre per il solito stile de leggisti di se-
guitare l'vn l'altro, all'vsanza delle grue, oue-
ro delle pecore, quella è stata comunemente ri-
ceuuta appresso i moderni, & è stata più volte ca-
nonizata dalli Tribunali; Quindi bisogna in ciò,
come in tant' altre cose, soffrire la miseria, alla
quale la sciocchezza de scrittori, fuori della vo-
lontà dè legislatori, e contro ogni ragione, &
vmano discorso, ha ridotto questa facoltà.

Atte-

C
Nell' istesso
disc. 162.

E
Nel' Inghilterra
accennata.

Attesoche, discorrendola per i suoi termini legali, conforme nel suddetto capitolo si è accennato, tre ragioni si assegnano per questo priuilegio dotale; Vna cioè del fauor pubblico per l'onestà delle donne e per la propagazione del genere umano; L'altra per la presunta volontà del testatore; E la terza per la necessità legale, cioè che se fusse viuo quello, il quale hbia fatto il fideicomisso, potrebbe essere à ciò forzato.

Di queste ragioni, la prima è comunemente riprouata, mentre se fusse vera, dourebbe tal priuilegio auer luogo in ogni sorte di fideicomisso, ancorche fusse ordinato da vn trasuersale, ò da vn' estraneo, e pure senza dubbio stà riceuuto, che anche per la dote da costituirsi alle donne, questo priuilegio non entra, se non nel fideicomisso degli ascendenti.

L'altra ragione parimente è poco riceuuta, e particolarmente senza dubbio cessa, quando vi sia l'espressaproibizione, mentre la proua toglie ogni presunzione; Che però veramente si restrinse alla terza ragione della necessità legale; Mà questa in conto alcuno entra nella dote da restituirsì; Attesoche l'obligo di assicurare la dote, ò uero di fare per la medesima assicurazione quella donazione, la quale si dice per le nozze, è imposto solamente al padre, il quale, abbia il figlio in podestà; Et à rispetto del quale ancora si può

dire che oggi quest'obligo sia antiquato circa la medesima donazione, conforme si discorre di sotto nel capitolo 25. mà non già nella madre, e negli altri ascendi remoti, e mediati, dell' uno e dell' altro lato, paterno, e materno.

Et in oltre, anche il padre ò l' suo immediato, in tanto à ciò farà tenuto, in quanto che si consegni à lui la dote, nè in altro modo puol' essere forzato; Et in tal caso, l' obbligo legale non gli cagiona grauezza alcuna, mentre in questo modo ha l' equiualente in mano, che lo può inuestire.

Si considera ancora vna molto probabile 5 ragione di differenza, trà la dote constituenda, e la restituenda, cioè che nella costituenda, la donna descendente non ha colpa alcuna di essere nata pouera, e di non auere robbe libere, con le quali si possa dotare, dipendendo ciò dalle disgrazie, ouero dal mal gouerno di suo padre; Et ancora perche la sua disonestà cagionerebbe pregiudizio alla riputazione, & alla fama dell' ascidente, il quale abbia fatto il fidecommisso, mentre quella è del suo sangue.

L' vna, e l' altra ragione non si adatta alla dote restituenda, mentre il matrimonio si presuppone già discolto, e che la donna sia estranea; Et ancora perche la donna, ouero il suo dotante non è degno di scusa, ò di compassione, com' è l' altra donna descendente, che deu' essere dotata,

men-

mentre potea dare la dote in beni stabili, oueramente farla assicurare; Che però non si sà vedere à qual ragione possa mai essere appoggiata questa tradizione, la quale serue solamente per vna porta molto larga alla dissipazione delli fidecomissi, & alla supplantazione dè successori; Cosa mai ordinata, nè disposta dalla legge.

E se bene alcuni per coonestare questo sproposito, vanno considerando vna certa ragione, cioè che mentre il testatore hà ordinato vn fidecomisso perpetuo, e descensiuo per la conservazione di quella linea, ò di quel genere di persone, in tal maniera si dice inuitare al matrimonio li chiamati, e per conseguenza à riceuere la dote, la quale per uso comune è connaturale al matrimonio; Tuttaua ciò parimente contiene vna sciocchezza grande, siche meritamente questa ragione più comunemente viene reprouata, mentre se fosse vera, dourebbe entrare in ogni fidecomisso, ancorche fusse ordinato da vn'estraneo, ò da vn trasuersale; Et ancora perche vi è il suddetto rimedio pronto e facile di costituire la dote in beni stabili, ouero di darla col patto d'investirla, siche può bene adempirsi la volontà del testatore senza necessità di destruggere il fidecomisso.

6. Mà quando per l' accennata melenzagine, sia di bisogno d'abbracciare questa proposizione; In tal

tal caso étrano l'istesse limitazioni date nel sudetto capitolo quinto alla dote coſtituenda, cioè che s'intenda in ſuſſidio, e quando non vi ſiano altre robbe libere, e che ciò ſegua ſenza colpa della donna, atteſo che ſe ella colpoſamente permette la diſſipazione dè beni liberi del marito non dueu auere queſto benefizio; Et ancora, che s'intenda nella dote congrua, e non nell'eccessiua; Et in quella dote la quale ſia vera, mà non già confeſſata, ò ſimulata e fraudolenta; Et ancora purche ſi tratti di matrimonio deſigno, non già quando ſia indegno, con altre limitazioni più diſtintamente accennate nel Teatro. F

F
Nell' iſteſſi
luoghi accen-
nati di ſopra.

7 Se il caſo portafſe che vi fuſſero robbe libere del marito, ò diu'n altro debitore, mà che per eſſere in mano di terzi, ò che in altro modo fuſſero in- tricate, ouero fuori del luogo, la donna non fuſſe obliſſata à diſcuterle, e che ciò non oſtantef gli deſſe queſt' azione contro il fidecomiſſo, ſecondo vna troppo indiscreta, & irraſioneuole ampliazione data ad vna regola non vera, ſiche ſi ſcorge eſorbitanza in eſorbitanza; In tal caſo la donna dourà cedere le ſue ra- gioni al fidecomiſſo; Anzi traſcurandoli queſta confeſſione, tuttauia la legge l'ha per fatta, acciò con tali ragioni poſſa il fidecomiſſo eſſere reintegrato ſopra le ſuddette robbe, anche in eſclu-

esclusione degli altri creditori posteriori. G

E mentre anche l'istesso padre se viuesse, nō potrebbe essere forzato ad obligarsi à restituire la dote costituita al figlio, se non quando si dia à lui, e non altrimente; Quindi segue che molto meno potrebbe essere à ciò tenuto vn' altro ascendente più remoto; E per cōseguenza pare che non dourebbe cadere alcuna difficolta in quella cautela, che si vsasse nelle ordinazioni de fidecommisſi, da me alle volte consigliata cioè che quelle donne, le quali dessero dote alli descendantis del fidecommittente douessero darla in beni stabili, ouero in inuestimenti sicuri, sopra i quali il fidecommisſo si possa reintegrare. G

⁸ Sopra quest' oblico di restituire la dote, si dubita ancora se essendo più debitori, possa ciascuno essere forzato in solidi, cioè à pagare il tutto, o pure solamente alla sua porzione; Et ancorche questo caso oggi sia molto raro, mentre per ordinario è solito quasi per stile negl'istrumenti di metterui la clausola in solidi; Tuttaua quando il caso portasse che non vi sia, ancorche vi si scorga la solita varietà d'opinioni, nondimeno secondo la più probabile, non entra tal priuilegio, per non trouarsi conceduto dalla legge, mentre la regola, per la più vera opinione, è che la dote non sia priuilegiata se non nelli casi espressi; Che però se bene di sopra nel capitolo settimo si è accennato, che quando si tratta di dote da costituirsi,

G

Nell' istesse luoghi e particolarmente nel disc. 145

H

Nel detto disc. 145.

tuirsi, la quale sia douuta da più persone obligate à dotare, possa entrare l'officio del giudice à forzare vno di loro al tutto, con dare à questo l' azione di riualersi dagli altri; Nondimeno questo non è priuilegio, mà è vna ragione, per rispetto che la materia non patisce dilazione, per l' onestà della zitella, siche la ragione è diuersa.

E l'istesso camina in più éredi di vn medesimo debitore, ogni volta che la volontà del debitore non disponga altriméte, secôdo che più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo possibile esaminare in questo compendio tutte le distinzioni e le limitazioni, bastando questa notizia generale per i non professori, mentre in alcune questioni sottili, e straordinarie, bisognerà ricorrere al giudizio, & alla maggiore perizia dè professori.



C A P I T O L O X X I I .

Delle persone, alle quali si deue fare
 la restituzione della dote; Edel-
 la successione nella dote,
 ouero della facoltà di
 poterne disporre,
 ò nò,

A R G O M E N T O .

- 1 **D**ella restituzione della dote, che faccia il marito durante ancora il matrimonio.
- 2 Di quella, che durante anche il matrimonio faccia il padre del marito.
- 3 A chi si debba restituire la dote per morte del marito, se la donna hà ancora il padre.
- 4 A chi si deue restituire la dote doppo sciolto il matrimonio per morte della donna, e della consuetudine di Martino.
- 5 Degli statuti, ò consuetudini, che danno la dote alli figli, ò alli dotanti.



G A P. XXII.



VE casi si danno della restituzione della dote, vno cioè mentre ancora dura il matrimonio, e l'altra dopo sciolto.

Nella prima specie cadono due questioni; Vna quando l'istesso marito, anche senza causa, durante il matrimonio voglia restituire la dote alla moglie; Et essendo questo caso molto raro, & inuerisimile, porta seco qualche sospetto, che però vi si deue caminare con molto riguardo, siche se la donna ne restasse pregiudicata, la legge, ouero il più comun sentimento de' Dottori, con facilità prouede alla sua indennità; E molto più in quei luoghi ne quali vi siano i statuti fauoreuoli alle donne, in manierache troppo grahd'imprudenza farà de mariti nel fare questo atto, che lo soggetta al danno senza vtile alcuno.

L'altra specie più frequente è quella che il padre del marito, ilquale abbia riceuuto la dote, la restituiscia al figlio, col consenso della moglie, per motiuo, che i coniugi gustino di viuere da se, conforme il natural costume è desiderio de' gio-
uani,

uani, li quali mal volentieri s'inducono à viuere sotto il rigore, e la direzione de vecchi loro maggiori, à quali portano qualche riuerenza.

Et in ciò si scorgc parimente gran varietà d'opinioni, e si distinguono molti casi, e principalmente si considera, se vi sia ò nò la giusta causa, la qualc sia vnita col consenso della medesima donna; E tuttauia quando anche si yerifichino questi requisiti, nondimeno, se il padre, e socero respettiuamente, non farà più che cauto nell'investimento, in manierache la dote, in tutto, ò in parte vada à male, vogliono molti, che ciò non ostante, in suffidio si dia il regresso contro di lui; Che però sempre farà vn'atto imprudente il fare tal restituzione, quando non sia in beni stabili, ò in altro modo inuestita; Eccetto quando si trattasse di quei mobili, li quali riguardano l'ornamento della donna, e che si siano consegnati à lei medesima, in manierache l'atto possa dirsi fatto prudentemente, e con buona fede, che però dipende la decisione dalle circostanze del fatto, secondo, che più distintamente si discorre nel Teatro. A

Nell'altro caso della restituzione dopò sciolto il matrimonio; Quando ciò sia seguito per morte del marito, superstite la donna, la quale abbia ancora il padre viuo, in tal caso entra la distinzione accennata di sopra nel capitolo vndecimo trà la

H h 2 dote

A
Nel dise. 93.
di questo ti-
tolo.

dote profettizia vera, e l'auuentizia, ouero la profettizia impropria; Attesoche quando sia auuentizia, o profettizia impropria, in manierache il dominio sia della donna, in tal caso à lei farà douuta la restituzione; Se pure non vi sia la speciale conuenzione in contrario; Ma se farà profettizia, la restituzione farà douuta al padre, al quale ritorna la dote per via di consolidazione del suo antico dominio, che si finge sempre continuato, in manierache il primo titolo dotale si risolue affatto, come se l'atto non fusse seguito; A segno tale, che se la donna vorrà maritarsi di nuono, aurà l'azione contro il padre à dotarla con l'istessa qualità, la quale non si puol minuire, quando il suo stato in questo mentre non si sia deteriorato, conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo, mà farà vna nuoua dote, laquale tirerà la sua ipoteca, e l'anteriorità dal tempo di questa nuoua costituzione, siche non gli potrà giouare l'ipoteca antica della prima, come già suanita. B.

B
Nelli discorsi
31., & 152.
di titolo tito-
lo.

Camina ciò, anche se dal matrimonio vi restassero figli, mentre l'esistenza di questi è considerabile nel caso seguente, che il matrimonio si disciolga per morte della donna superstito il marito, mà non in questo caso.

Quando dunque succeda questo caso, che il matrimonio si disciolga per morte della donna, se non vi resteranno figli, la dote auuentizia si deue resti.

restituire agli eredi della donna, quando per patto, ouero per legge municipale non debba ritornare ai dotanti; E la profetizia ritorna al padre per via di consolidazione di dominio, come sopra; Ma se vi restassero figli, in tal caso ancor che la legge parimente disponga, che la dote profetizia ritorni al padre, per l'istessa consolidazione di dominio; Tuttauia per yna certa consuetudine vniuersale, la quale da Giuristi volgarmen-
te si dice di Martino, resta la dote à beneficio de figli, e per conseguenza sotto l'amministrazione del marito come padre, c legitimo amministratore, che però cade tra Giuristi yna gran questio-
ne se li figli l'abbiano come eredi della madre, in manierache per la qualità creditaria, siano tenuti à i debiti, & alli legati fatti dalla medesima, ouero l'abbiano independentemente da lei per la persona propria, come chiamati dalla detta consuetudine; E questa seconda parte pare la più comune-
mente riceuuta, che però la madre non puol farui fideicomisso, ne metterui altro vincolo.

E quanto all'accennata consuetudine di Martino, si deue auertire, che questa non è consuetudine correttoria della legge comune, secondo la natura della consuetudine introdotta dall'uso del popolo (conforme si accenna nel proemio) men-
tre questo era vn priuato Dottore, ilquale non avea tal facoltà d'introdurre yna consuetudine

gene-

generale per tutto il Mondo, mà si dice tale, perche questo Dottore la referisce, cioè che quando furono ritrouate le leggi, e cominciate à riceuere da popoli, non fù riceuuta questa del ritorno della dote al padre, quando vi siano figli, siche in ciò si scorge vna delle solite similitudini de' leggisti.

Camina però detta consuetudine con questa moderazione, che li figli auendo la robba più tosto dall'auo materno, che dalla madre, saranno obligati imputarla nella legitima, la quale per esser premorta la madre, gli sia douuta nella robba dell'auo, in manierache nō possano pretēdere l'vn, e l'altro, come lo potrebbono pretēdere quādo la dote fosse profettizia impropria, che vol dir l'istesso, che auuētizia, mētre in tal caso l'ottēgono come eredi della madre, siche ciò non gli toglie la ragione della legitima douutagli per la persona propria.

E ciò camina anche nel caso, che la loro madre, con occasione di riceuere la dote, auesse fatto la renuncia; Ogni volta che questa non fusse concepita per li figlioli ancora, e che questi siano eredi della madre, conforme oggi si suol fare dalli dotanti, i quali per il più si sono addottrinati dalle tradizioni de' Dottori, e dalle decisioni de' Tribunali, che si possono, e deuono dire in questa parte indiscrete, rendendo in tal maniera di miglior condizione li figli d'vna figlia femina nell'auere la duplicata legitima, cioè quella della madre

madre, e la legitima propria, che quella de' figli maschi, contro ogni ragione, e contro ogni equità. C

In molte parti d'Italia, vi sono de' statuti, e delle consuetudini, le quali danno tutta la dote alli figli, in manierache la donna non nè possa disporre, ne in vita, nè per ultima volontà; Altri gliene danno parte; Et altri restringono la facoltà della donna alle disposizioni per ultima volontà, mà non agli atti trā viui, in manierache li figli siano obligati ad auere la qualità ereditaria della madre, e tuttauia possono impugnare le sue disposizioni. D

Come ancora alcuni statuti ordinano, che la dote debba ritornare al dotante, per ilche cade il dubbio, se ciò camini quando faccia testamento, oueramente in che altra maniera tale statuto si debba intendere; Mà sopra ciò non si può dare una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dal diuerso tenore degli statuti, ò di altre leggi scritte, ò nō scritte, e molto più dall'interpretazioni dateli dà Dottori, ouero da Tribunali de paesi rispettuamente; Che però trattādosì di alcuni statuti o consuetudini nel Teatro, si potrà iui nell'occorenze vedere, attesoche da quello, che iui si dice in quelle occasioni, si potranno tirare le linee, e gli argomenti per altre leggi simili. E

C
Nel titolo
delle renun-
zie nel lib. 11
nel dis. 11.

D
Nelli discorsi
102., e se-
guenti.

E
Nel dis. 101.
E in altri se-
guenti.

CAPITOLO XXIII.

Del concorso dè creditori del marito, ouero del dotante con la dote; Et in che cosa la dote sia in ciò priuilegiata.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ell' ipoteca legale, che si dà alla dote.
- 2 **D**in ciò non vi è differenza trà il dotante & il marito.
- 3 Da che tempo cominci quest' ipoteca, se dagli sponsali, o promessa, oueramente dal matrimonio, e degli effetti.
- 4 A quali creditori del dotante sia preferita la dote con la distinzione trà il marito e la donna.
- 5 Del priuilegio della potiorità contro gli anteriori quando camini.
- 6 Ha luogo senza dubbio in suffidio nell' istesse robbe date in dote stimate.

Della

- 7 Della posteriorità nelli beni del dotante, ouero dell' obligato à dotare contro li creditori anteriori dell' erede.
- 8 Della posteriorità contro gli anteriori nelle robbe acquistate dopo.
- 9 Che la dote ancorche anteriore sia posposta al creditore posteriore nella robba sua per la riserua del dominio.
- 10 Del concorso della dote con quel creditore posteriore che dia il denaro per la compra.
- 11 Dell' altro concorso con quelli che diano il denaro per la rifezione, à conseruazione, o altre spese necessarie.
- 12 Di altre questioni se questi priuilegij siano cessibili, à trasmisibili ad estranei.
- 13 Della dote putativa se abbia questi priuilegij.



C A P. X X I I I.



Ve parti hà questo capitolo circa il concorso della dote con i creditori del marito, ouero del dottante, ò di altri obligati; Vna cioè, quando la dote sia anteriore nel tempo, in maniera che gli altri creditori naturalmente, e defatto siano posteriori; E l'altra all'incótro, quādo la dote sia posteriore, mà che pretenda vincere gli anteriori con il priuilegio dotale.

Per quello che spetta alla prima parte; La specialità della dote consiste, che quando anche non vi sia l'obligo espresso delle robbe, esplicato dalla legge col termine dell'ipoteca; Tuttaua questa vi s'intende, come data dalla medesima legge; Che però à differenza dell'espressa, ouero della conuenzionale, viene chiamata tacita, ouero legale, e per conseguenza vi entra quell'ordine che la medesima legge hà posto trà li creditori, li quali abbiano l'ipoteca espresso ò tacita, e quelli che non l'abbiano in conto alcuno, li quali si chiamano chirografarij, ouero personali, cioè che quelli, li quali abbiano l'ipoteca dell'una, ò dell'altra

altra qualità, ancorche siano posteriori nel tempo, siano preferiti à quelli che non l'abbiano; E trà coloro i quali l'abbiano, si attende l'ordine del tempo, cioè quello, il quale sia prima, farà preferito à quello che sia dopo; Siche la specialità della legge à fauore della dote consiste nel dare la sudetta ipoteca, poiche supposta questa, l'ordine camina con i suoi piedi, anche trà li creditori non priuilegiati, conforme si discorre nel libro ottavo del credito, e del debito, dou'è la sede di questa materia del concorso dè creditori.

In questo priuilegio dunque, dell'ipoteca tacita, ò legale, non si scorge differenza alcuna trà la dote costituita dal dotante, e quella che si deve restituire dal marito, ò da suoi credi, mentre nell' uno, e nell' altro caso quella compete; Che però cade solamente il dubbio, così nell' una, come nell' altra specie di dote, circa il tempo, nel quale debba tal' ipoteca cominciare, cioè se dal giorno della promessa, ouero da quello del matrimonio.

La ragione di tal dubbio nasce, che la promessa, ò la costituzione della dote contiene in se vn' implicita condizione, purchè segua il matrimonio, in maniera che non seguendo il matrimonio, la promessa si ha per non fatta; Mà perche può non seguire, & à quest' effetto basta la volontà d' uno de contraenti; Quindi segue che la per-

fezione del contratto nasca dall'adempimento di tal condizione, che per essere volontaria non deve ammettere la retrotrazione; Che però per questa ragione molti vogliono, che non si debba attendere il tempo delli capitoli matrimoniali, mà il sosseguito del matrimonio, in maniera che quelli creditori, li quali abbiano acquistato l'ipoteca in questo mezzo tempo, debbano essere preferiti.

Altri vanno distinguendo, trà quei sponsali, che con li capitoli matrimoniali si facciano trà le persone non proibite, e trà quelle persone, trà le quali non si possa fare il matrimonio senza dispensa Apostolica, cioè che nel primo caso si debba attendere il tempo delli capitoli matrimoniali, mà non nel secondo.

Et altri indistintamente tengono, che si debba attendere il tempo della promessa antecedente, e che la sosseguito perfezione, la quale risulta dal matrimonio operi la retrotrazione, & abbia come volgarmente si dice gl'occhi dietro; E quest'ultima opinione pare che sia la più probabile, e la più comunemente riceuuta, per la ragione, che quando si sono fatti i sponsali con la costituzione della dote, se bene dà ciò non nasce vna forza precisa di adempire la condizione del matrimonio, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio; Tuttauia ne na-

isce

Se vna specie di forza interpretativa cagionata dalla conuenienza, mentre si stima comunemente vergogna il nō effettuare qualche si sia promesso, E ciò si stima sufficiente ad escludere la condizione totalmente volontaria, e farla mista nella quale si dà la retrotrazione. A

A
Nelli dis. 78.
79. 79. 65
di questo tit.

Questo tempo della promessa, non solamente cagiona tal' effetto contro quello, il quale abbia promesso di pagare la dote, ma ancora contro il marito, al quale tal promessa si sia fatta ancorche il pagamento fusse seguito molto dopo, e che egli non abbia fatto obbligo alcuno di restituire, atteso che la legge ve l'intende, e per conseguenza l'ipoteca della dote vā parimente regolata da questo tempo, siche trà la costituzione, e la restituzione in ciò non si scorge differenza alcuna; Mà se il caso portasse che prima fusse fatto il matrimonio, e dopo costituita la dote, in tal caso certa cosa è che si debba attendere il tempo della promessa, e non quello del matrimonio, mentre questo si puol fare senza dote. B

B
Nell'istesse
luoghi accen-
uati.

Quando poi la dote sia posteriore, siche si ricorra al priuilegio della poziorità datali dalla legge di essere preferita anche agli anteriori; In tal caso si scorge la differenza trà wna specie e l'altra; Atteso che in concorso delli creditori del dottante per la dote promessa, la legge non conce-
de

de priuilegio alcuno , se non l'accennato dell'ipoteca , e per conseguenza trà gl'ipotecarij si camina con l'ordine del tempo , siche l'ipoteca giovarà solamente contro gli anteriori de fatto , mà non di legge , cioè che abbiano solamēte l'azione personale , senza l'ipoteca .

E non dimeno , ciò camina à fauore del marito , nel quale si scorge il titolo onerofo , mà non à fauore della donna , la quale si dice di auere la dote per titolo lucrativo , siche la donna dourà essere postposta anche alli sudetti creditori personali , e chirografarij , li quali già vi fussero in tempo della promessa , mentre farebbe altrimenti il dotare la propria figlia ò la parente con la robba d'altri , conforme si è anche accennato di sopra .

Si restringe dunque il priuilegio della pozitorità sopra le robbe del marito , ò del socero in concorso de suoi creditori per la dote da restituirsi ⁵ atteso che la legge la quale si dice nuoua ò nouissima , compassionando le donne , hà voluto dare ad esse , & à loro figli , mà non a gl' altri successori , questo priuilegio , che siano preferiti agli altri creditori ancorche anteriori .

Mà perche la legge parla generalmente ; Quindi è nata la questione così celebre nelle scuole , e nelle academie , se ciò si debba intendere generalmente , anche contro coloro i quali abbiano l'ipo-

L'ipoteca espressa , oueramente solamente contro coloro , li quali abbiano la tacita , ouero la legale; Et in ciò i scolastici li quali per il più caminano con la lettera della legge , tengono più comunemente la prima parte, cioè che indifferen-temente ciò camini contro tutte l'ipoteche , ò siano tacite , ouero espresse ; Mà in pratica nell' Tribunali , si camina con la seconda opinione , cioè che questo priuilegio abbia luogo solamente contro l'ipoteche tacite , e legali , mà non già contro l'espresse ò conuenzionali . Per la molto probabile ragione di differenza , che la legge fa-
cilmente nega , ò sottrae quel priuilegio che da lei medesima sia stato conceduto, com'è l'ipoteca tacita , mà non quello che il creditore si abbia ac-
quistato per via di patto , e per sua prouidēza ; At-
tesoche se bene la legge positiva , secōdo la più ve-
ra opinione , può farlo , conforme si è accennato nel libro secondo dè Regali , in occasione di trattare della podestà del Principe di togliere le ra-
gioni del terzo , & ancora si accenna nel libro ottauo del credito e del debito ; Tuttauia rego-
lando la volontà dalla congruenza , quella non si deue presumere ; E con tale opinione si ca-
mina in pratica , ancorche (conforme si è detto) nelle scuole , e nelle academie sia più comune-
mente tenuta l'altra à fauore della dote .

Anzi à rispetto dell'ipoteca tacita ò legale , li

Giu-

Giuristi danno ancora diuerse limitazioni à questo priuilegio , e particolarmente quando si tratta di vn'creditore, il quale sia egualmente priuilegiato , come sono il fisco e simili ; Et alcuni lo stendono anche alla Chiesa , & al pupillo , conforme più distintamente si discorre nel Teatro . C

C
Nel detto dis.
366.

Et in oltre, questo priuilegio , si restringe alla dote propria della donna , in manierache questa tratti di non perdere il suo, che abbia dato in dote al marito , ouero al socero , mà non già quando si tratti dè lucri per causa dell' aumento della dote , ouero per l' antifato , ò per altro donatiuo , mentre in tal caso cessa il priuilegio , e si camina con l' ordine del tempo , col quale ancora si camina con gli estranei debitori , per causa di sicurtà, ò in altro modo obligati, atteso che il priuilegio si restringe alli beni del marito , ò del socero .

Si danno però alcuni casi, nelli quali la dote ancorche posteriore , debba essere preferita agl' anteriori , anche con l' ipoteca espressa ; E particolarmente trattando del concorso sopra le robbe del marito , ò del socero per la restituzione ; E séza dubbio tale si dice quello, nel quale la donna pretenda la poziorità sopra quelle robbe, le quali da lei medesima , ouero da vn' altro dotante in suo nome si siano date estimate con la vera stima, in maniera che la dote s'intèda essere di quantità , siche vi sia l' occulto contratto della compra , e

ven-

vendita delle robbe, secondo quel che si è detto di sopra nel capitolo duodecimo; Attesoche in sof-
fido, e quando per altro la donna per insuffi-
cienza de beni del marito, ò del socero restasse sco-
uerta, in tal caso la legge gli concede il regreso alle sue robbe, come per vna specie di ricuperazio-
ne del suo antico dominio; Non già che la do-
te muti natura, ne che le robbe cessino di essere nel dominio del marito, mà per il sol effetto della poziorità contro tutti; Appunto come quella poziorità, la quale si concede al venditore nella robba sua per il pagamento del prezzo, quando se ne abbia riseruato il dominio, essendo que-
sto in sostanza l'effetto di tal priuilegio, ilquale viene stimato molto ragioneuole, cioè che la legge finge, che nella vendita, la quale si occulta nel contratto dotale, s'intenda messa questa riferua di dominio, supplendo in tal maniera la trascurag-
gine della donna, ò d'altro dotante. D

D
Nell'istesso
disc. 166.

⁷ L'altro caso di potiorità si dice quello, che si è accennato di sopra nel capitolo settimo contro i creditori dell'erede, e successore di quel-
lo, ilquale era obligato di dotare, poiche se be-
ne (conforme iui si accenna) per la dote non costituita, mà da costituirsi, la legge non con-
cede la sudetta ipoteca tacita, ò legale, che hā
dato alla dote costituita; Tuttauia per il be-
neficio della separazione de beni, e più per ca-
Tom.6.della dote. Kk po.

po di dominio, che d'ipoteca, ò concorso sarà migliore la condizione della donna, che quella de' creditori de' gli eredi, come per vna specie di separazione de' beni, ouero d'vna certa azione, che li Giuristi dicono in rem scritta. **E**

In senso di molti, si dà ancora vn'altro caso di poziorità per la dote restituenda contro li creditori anteriori, ancorche abbiano l'ipoteca espressa, cioè quando si tratti di beni acquistati dopò contratto il debito dotale, tirando questo priuilegio da quello, che la legge ha conceduto al Fisco, che sia preferito alli creditori anteriori nelle robbe acquistate dopoi dalli suoi debitori per causa di amministrazione.

Altri però lo negano, considerando qualche ragione di differenza trà il Fisco, e la dote; E questa seconda opinione, pare che abbia più del probabile, ogni volta, che non si trattasse di acquisti tali, che probabilmente vi possa entrare la presunzione, che fossero fatti col denaro dotale, per la vicinanza dell'atto, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; **F** Che però nō vi si può constituir vna regola ferma, bisognando caminare con quell'opinioni, che siano riceuute ne' Tribunali supremi di quei paesi, ne quali occorra di ciò disputare.

All'incontro si danno de' casi, nell'quali la dote, anche anteriore, e priuilegiata, merita di es-

ser

E
Nel detto dis.
166., e nel
disc. 78. del
lib. primo de
feudi.

F
Nel dis. 166.
E anche nel
disc. 84.

fer postposta ad alcuni creditori posteriori; Come per esempio, che debba esser postposta al venditore, quando questo si abbia riseruato il dominio nella robba venduta, finche se ne pagherà il prezzo, & in questo caso pare che vi sia poco da dubitare, ancorche non manchino de' contradittori.

La maggior difficolta però si scorge nell' altro caso di quei creditori, li quali sono stimati priuilegiati della legge, con la poziorità, che risulta per causa di auer dato il denaro per la refezione, ò per la conseruazione della robba, ouero all' effetto di comprarla.

E quando si tratta di quest' ultimo caso della compra, stà riceuuto, che essendo priuilegio conceduto dalla medesima legge noua, dallaquale ¹⁰ è stato conceduto quello della dote, vi debba entrare la conquassazione de priuilegij trā vn priuilegiato e l' altro, e per conseguenza, che si camini con l' ordine del tempo, e dell' anteriorità, nella maniera che si dourebbe caminare trā due non priuilegiati; Bensì, che molto di raro ciò si riduce alla pratica per la buona cautela introdotta da moderni, per la quale chi presta il denaro ad effetto di comprare la robba, viene à godere anche contro la dote quell' istessa poziorità, che gode il venditore per la riserua del dominio, cioè che nel dare il denaro si faccia il patto, che nella rob-

ba da comprarsi s'acquisti à lui ragione prima, chè se ne acquisti il dominio al cōpratore, al quale in tal maniera sì acquistino le robbe così affette mentre in tal modo, nè la donna, nè qualsiuoglia altro creditore del compratore priuilegiato potranno pretenderui ragione alcuna, poiche quando le robbe sono cadute sotto il dominio del debitore, e per conseguenza sotto l'ipoteca, de suoi creditori, erano già affette ad vn'altro ; Bensì che non giouerà quella cautela, quando seguisse dopo, che già il debitore n'auesse acquistato il dominio, mentre in tal caso cessa la fudetta ragione .

La maggior diffiçoltà dunque cade, quando si tratta dell'altra speçie di creditori poziori, e priuilegiati per causa di refezione, ò conseruazione, ò cultura, mentre in ciò i Giuristi s'intricano di mala maniera con gran varietà d'opinioni ; Attesoche alcuni appoggiati alla lettera delle leggi tengono le parti della dote anteriore per la detta ragione della conquassazione de priuilegij ; Et altri appoggiati più tosto alla ragione, tengono il contrario, quando si tratta di poziorità tale, la quale non nasca da mero priuilegio della legge positiva, mà da vna certa ragione naturale, regolata ácora dall'vfo comune, cioè che sia vn credito per spese tali, che se la donna medesima fosse stata padrona e posseeditrice, aurobbe douuto farle, in manierache l'vtile, il quale si caua dalla robba, confiata

sta più tosto in quel che auanza detratte le spese, come per esempio sono, la fecatura, la tritatura, la coltura, & altre simili, attesoche farebbe vn pagarsi con quel d'altro, e non con quello del marito, contro ogni ragione, & equità.

Stante dunque questa varietà d'opinioni, nō vi si può stabilire vna regola certa, mà ò bisogna caminare con quell' opinioni, le quali siano abbracciate ne Tribunali di quel paese, ouero regolare la decisione dalla qualità delle spese, secôdo le diuerse distinzioni, che si accennano nel Teatro in questo medesimo titolo, G & ancora nel libro ottavo del credito, e Debito, doue più diffusamente si tratta della poziorità di questa sorte di creditori, non essendo possibile, senza qualche confusione, l'esaminare tutte le minuzie, le quali cadono in questo caso particolare, e generalmente in tutta questa materia del concorso, e del priuilegio della poziorità; E particolarmente quando sia cessibile ad estranei, caminandosi in gran parte con la medesima distinzione accennata di sopra nel capitolo decimonono in occasione di trattare dell'vsure, & de gl'interessi dotali, e se quel priuilegio di sopra accennato di potersi in suffidio ripigliare le robe date in dote stimate con vna certa prerogatiua di dominio, sia traſmisibile alli figli, & alli

¹²descendenti, ò nò. H

Si disputa ancora da Ciuristi, se li suddetti pri-

G
*Nel detto diff^o
166.*

H
*Nell' istesso
diff. 166.*

priuilegij dell'ipoteca legale ; e della poziorità refpettivamente spettino alla moglie putatiua, cioè à quella, la quale de fato sia stata moglie, e riþputata tale, mà in effetto legalmente nō sia stata, perche il matrimonio si sia inualidamente contratto, in manierache la legge lo presuppone come se mai fusse stato, e per conseguenza , non vi sia la vera dote, laquale non sì dà senza il matrimonio, siche parimente sì dice dote putatiua ; E ciò dipende dalla distinzione della buona , ò della mala fede della donna circa la validità, ò la nullità, attesoche se farà stata in mala fede, meriterà di essere stimata più tosto concubina, che moglie ; Et all'incontro se farà stata in buona fede , con la quale abbia dato la dote al marito, giustamente credendolo tale , in tal caso aurà questo , & altri priuilegij della dote vera, conforme in occasione della legitimazione de figli, e degl'altri effetti, sì discorre nel libro decimoquarto , nel titolo del matrimonio .

I

I
Nel desto disc.
168. & a che
succ. 122.

Dell-

CAPITOLO XXIV.

Dell' aumento della dote , se sia vera dote , e vada regolato nell' istessa maniera .

S O M M A R I O.

- 1 **Q**uando l' aumento sia vera dote & abbia la sua natura , e priuilegi .
- 2 Se vaglia il patto che sia particolarmente delli figli del secondo matrimonio .
- 3 Se si chiami aumento ò donatiuo qualche dal marito si dà per ricompensa dell' inegualità .



C A P. X X I V.



I Rattando primieramente di quest' ultima parte dell' aumento della dote; Li Dottori fanno molte dispute, se, e quando questo abbia natura di vera dote, ò nò agli effetti, e priuilegij accennati nelli capitoli antecedenti, spettanti alla dote vera; Et ancorche vi si scorga la solita varietà delle opinioni; Tuttauia pare che la decisione dipenda dalla distinzione de casi.

Il primo de quali è quando l'aumento da principio del contratto, dalla donna, ò da altro dotante si faccia nell' istesso tempo che si costituisce l'altra dote, il che per il più suole occorrere, quando si marita di nuouo vna vedoua, la quale auea la sua dote per il primo matrimonio, mà che per il secondo forse più qualificato, ouero per altro rispetto, da lei medesima, ò da altri si faccia vn' aumento, sopra il quale molte volte è solito farsi il patto, che debba essere proprio, e particolare de figli di quel matrimonio, senza che quelli del precedente ne abbiano partecipazione alcuna; Et il qual patto viene stimato valido, ogni volta che non vi si scorga la fraude alla proi-

proibizione della legge di dare più al secondo marito, che à ciascuno dè figli del primo matrimonio.

In questo caso dunque sì dice aumento di dote impropriamente, e per vn cert' vso di parlare, per contradistinguergli dalla dote antica dell' altro matrimonio, mà legalmente, & in effetto, il tutto è vna dote, d' vn'istessa natura, nè si scorge differenza alcuna trà l'vna, e l' altra parte, se non quella che portasse seco il patto sudetto, ò altro simile.

L' altro caso è, quando essendo già contratto il matrimonio con la determinazione della dote, dopoi in progressodi tempo, dalla medesima donna, con le robbe forse sopragiuntegli da qualche successione, ò da altro acquisto, ouero da quelle robbe, che sì auesse riseruato com' estradotali, si facesse il nuouo aumento; Et in tal caso, quando dalle circostanze del fatto non apparisca, che ciò sì sia fatto in fraude del fidecommisso per obligarlo alla restituzione, oueramente per fare il lucro maggiore, ò per altro effetto pregiudiziale al terzo, parimente la regola è, che l'aumento abbia la medesima natura della dote, e che goda li medesimi priuilegij, non essendo proibito l'aumentarsi la dote, anche doppo fatto il matrimonio.

Tom. C. della dote.

L 1

II

Il terzo caso è , quando l'aumento si faccia dal marito , ouero dal suo padre , ò da altra persona per sua parte ; Et in ciò , quando si faccia da principio nell' istesso contratto matrimoniale , entra l' istesso che si è detto nel primo caso , cioè che si stima vn'istessa dote , e che abbia l' istessa natura ; Maggiormente che per il più questo augumento per parte del marito è solito farsi per ricompensare qualche disuguaglianza di nobiltà , ò d' età , ò di fattezze di corpo , ò per altra causa simile , e per conseguenza la legge presuppone che ciò sia prezzo della disuguaglianza , in maniera che s'intenda , che la donna dia quest' aumento del suo , e non per liberalità del marito come prezzo della disuguaglianza ; Mà quando anche sia per liberalità , & amoreuolezza del marito , ciò importa poco , ogni volta , che l' atto sia sincero , e vero , siche non vi sia la fraude .

Qualche difficoltà maggiore suol cadere , quando ciò segua dopo contratto il matrimonio , senza che vi preceda il patto antecedente ; Et in tal caso , ancorche vi sia qualche varietà d' opinioni ; Tuttauia entra l' istesso che si è accennato di sopra , cioè che il tutto dipende dalle circostanze del fatto , e se l' atto sia vero , e sincero , oueramente fraudolento , che

che però non vi si può dare vna regola certa ,
e generale applicabile ad ogni caso , men-
tre la decisione dipende dalle cir-
costanze particolari di ciascun
caso , conforme si và
accennando nel
Teatro .

A

A
*Di tutto ciò
in materia de
lucri si parla
nel disc. 165.
di questo tit.*



C A P I T O L O X X V.

Delli lucri dotali , e dè
donatiui.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elli lucri dotali e loro varij vocaboli , e natura .
- 2 Quali siano le donazioni propter nuptias , delle quali parlano le leggi ciuili .
- 3 Che cosa siano li lucri che oggi sono in uso .
- 4 Dell' antefato & altri lucri nel Regno di Napoli :
- 5 Di varie questioni nella materia , e qual regola vi cada .
- 6 Delli donatiui .

* * *

CA

C A P. X X V.



I distinguono i lucri dalli donatiui; E per quello che si appartiene alla prima specie delli lucri , li quali in Italia , secondo la diuersità dè paesi , sono chiamati con diuersi vocaboli; mentre in alcune parti si vfa l' istesso vocabolo latino di lucro ; In altre , e particolarmemente in Roma , si dice quarto ; In altre , come per il più nel Regno di Napoli , si dice antefato ; Et in altre , come particolarmemente in Sicilia , si dice dotario ; Et in alcune prouincie del sudetto Regno di Napoli , e particolarmēte in quelle di terra di Bari , e d' Otranto , nelle quali per consuetudine si ritengono alcune leggi , ò vocaboli dè Longobardi , si dice meffio , ouero morgica , ò morgincap ; E li Giuristi in latino lo chiamano donazione per le nozze , ancorche in effetto non sia tale ; Atteso che quella donazione per le nozze , della quale parlano le leggi ciuili dè Romani , è cosa molto diuersa , mentre in effetto non importaua vtile ò guadagno alcuno della sposa , nè danno dello sposo , ò di suo padre , poiche le dette leggi fingeano , che il marito re-

ftasse

Itasse padrone totale della dote, & all'incontro che donasse alla donna l'equiualente in ricompēsa, ouero per sicurezza, per la proibizione delle medesime leggi di dare le sicurtà della dote, in maniera che disciogliendosi il matrimonio, la donna, ouero il suo erede douea auere vna delle due cose, cioè, ò la dote, ouero la donazione equiualente, e per conseguenza non vi era, nè danno, nè guadagno alcuno.

Questa specie di donazione però, è andata in disuso, ouero per dir meglio, quando doppo tanti secoli furono trouate le suddette leggi ciuili; 2 esse non furono riceuute in questa parte conforme in molt' altre cose, e particolarmente in quello che si dice di sopra circa la consuetudine di Martino; Che però questo non è quel non vso, il quale sia destruttiuo d'vna legge già introdotta, & accettata, mà è vn certo non vso, il quale impedisce l'accettazione della legge da principio, secondo la distinzione accennata nel proemio.

Quel lucro dunque, il quale oggi è in vio, è stato introdotto per i statuti, ò per le consuetudini, ò per altre leggi particolari in Italia, & anco in Spagna, doue se gli dà il nome di Arre, ò di altro simile; Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, attesoche in alcune parti, come particolarmen-
te

te in Roma per il suo statuto , il guadagno è reciproco , così dell' uomo , come della donna , con qualche differenza , in maniera che sia migliore la condizione dell' uomo che della donna ; Cioè che quello de i due , il quale resta superstite , quando non vi siano figli , guadagna la quarta parte di quello che importa la dote vera e reale , non già quella che si sia promessa à pompa , ouero che si credesse di esserui , mà che in effetto non vi fusse da principio ; E quando vi siano figli di quel matrimonio , il marito guadagna tutta la dote nell' usufrutto , con l'obligo di restituirla alli figli come eredi della donna ; Et all' incontro quando segua la morte dell' uomo con i figli di quel matrimonio , la donna guadagna solamente la sudetta quarta parte nell' usufrutto , con l'obligo di restituire la proprietà alli figli come eredi dell' uomo , e non per la persona propria , secondo l'opinione più riceuuta in pratica. A

A
Nelli discorsi
128. con mol-
ti seguenti si
tratta di que-
sta materia
dè lucri .

Nel Regno di Napoli vi era vna grandissima diuersità di leggi , e di consuetudini , sopra questo particolare , nell' istesso modo , che oggi si scor-
ge quasi in ogni Citta ò luogo dello Stato Ec-
clesiastico , e di altri principati d' Italia , che in al-
cune parti il lucro è la metà , & in altre è la ter-
za parte , ò altra , con diuerse maniere , ò con
diuersa natura. B

B
Nell' istessi
luoghi .

Mà

Mà nel Regno suddetto, in questo secolo, sì
è fatta vna legge generale, la quale prescriue vna
certa tassa, & il lucro nō è reciproco, mà della dō-
na solamēte in capitale quādo nō vi siano figli, &
essēdouene ritorna à questi come eredi dell'vomo.

Non si può però in questa materia dare vna
regola certa sopra tante questioni, che vi cadono,
e particolarmente se questo lucro sia douuto an-
che dalla dote promessa, e non pagata; O pure
della pagata solamente; Ouero se vi si ricerchi,
ò nò la consumazione del matrimonio; Et anco-
ra in qual modo si debba detrarre quando la do-
te consista, parte in beni liberi, e parte in uincolati
Come ancora se vada douuto alli figli come figli;
Ouero se il lucro si dica debito, in maniera che
la donna facendo debiti, ò legati, ò alienando
parte della dote non pregiudichi all'vomo; E se
sia debito necessario, & volontario per compen-
farlo con li legati, con altre simili questioni delle
quali non si tratta, mentre farebbe vna gran di-
gressione, l'auere à reassumere tante questioni
per la diuersità di tante leggi, e consuetudini par-
ticolari; Che però in occorrenza se ne potrà ve-
dere quello se ne discorre nel Teatro, mentre
da quanto iui si accenna, in occasione dè casi, è
de statuti particolari, si potranno tirare le linee
con la parità della ragione, agli altri casi che oc-
corressero. D

L' istesso generalmente basta dire degli altri do-

C
Nell' istessi
luoghi.

D
Nell' istessi
luoghi accen-
nati, & an-
che nel sup-
plemento.

na-

natiui , i quali siano vsati nel paese , e che sono soliti esplicarsi da Giuristi col termine , ò vocabolo di sponsalizia largità , dipendendo il tutto dà statuti , ò dalle consuetudini particolari , ouero dalle diuerse pratiche , & interpretazioni , anche quando gli statuti paiono simili , siche non è possibile lo stabilirui vna regola certa , che però si dourà caminare con l' uso , ò con lo stile del paese .

Nè questi lucri hanno priuilegio alcuno circa quelle pene che dalla legge ciuile sono poste à fauore de figli del primo matrimonio , contro il secondo marito , ò la seconda moglie quando lo statuto non vi deroghi .

E

E
Nè luoghi
medefimi.



CAPITOLO XXVI.

Della dote delle monache , sopra quelle cose , le quali siano particolari in questa specie , siche non siano comuni alla dote del matrimonio carnale & in generale .

S O M M A R I O .

1. *La dote delle monache generalmente va regolata come quella delle manite.*
2. *Delle differenze tra queste doti sopra la tassa.*
3. *Quando nelle doti delle monache vada alterata la tassa solita.*
4. *Delle entrate vitalizie delle monache.*
5. *La dote delle monache non si restituisce.*
6. *Se si restituisce quando la monaca passa da un monasterio all' altro.*
7. *Delle altre differenze tra queste doti.*

C A P. X X V I.



A regola generale dispone, che la dote delle monache abbia l' istessa natura della dote di quelle, che si maritano, così circa l' obbligo di coloro, li quali sono obligati dotare, come ancora circa il corso dè frutti, ò dell' interessi recompensatiui delli pesi matrimoniali, durante il pagamento, e che li legati, ò altre disposizioni fatte per la dote, s'intendano anche di queste, con altre cose accennate di sopra, in maniera che quando per espressa disposizione della legge, ò dell' uomo, non si dia il caso eccettuato, la suddetta regola camina generalmente.

Due differenze particolarmente, secondo l'uso più frequente, pare che si scorgano trà la dote spirituale, e la temporale; Vna cioè, circa la tassa; E l'altra circa la restituzione; Atteso che per quello che spetta alla prima (conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo doue si tratta del modo di tassare la dote congrua, ò di paraggio) nella dote carnale, non si dà l' uniformità, ouero vna regola certa, anche trà più figlie, di vn'istesso padre; Må ciò nō camina in questa do-

M m 2 te spi-

te spirituale, parlando di quella che si dà al Monasterio, & alla quale per comun' uso di parlare conuiene questo termine, ò vocabolo di dote, mentre senza differenza di nobiltà, ò di ricchezza, ò di altra qualità, nell' istess' ordine ò gerarchia di monache, ò di conuerse respectuamente la dote è vuniforme, e non riceue alterazione alcuna, particolarmēte in Italia, séza la partipazione, & il consenso della Sacra Congregazione de Vescovi e Regolari, concedendosi al Vescouo, ouero ad altro Prelato solamente per giusta causa, il crescerla ò minuirla generalmente per tutti senza parzialità, eccetto che in alcuni casi per circostanze particolari alteranti; Come per esempio, quando si tratti di sopranumeraria, ò di terza, ò respectuamente di quarta sorella; Ó di donna vedoua, ò in altro modo corrotta, ò per altro difetto simile, per il quale sia solito pagarsi la dote duplicata, & alle volte maggiore, ò pure qualche cosa di più dell' ordinario, conforme l' arbitrio della Sacra Congregazione; E questo arbitrio è solito regalarsi secondo le circostanze del fatto; Et all' incontro è solito riceuersi qualche zitella senza dote per la sua virtù, e particolarmente nella musica, ouero perche sia del sangue del fondatore, ò per altre circostanze simili.

La difformità però, conforme in detto capitolo 10. si è accennato, si scorge in quell' entrata
vita.

vitalizia, la quale è solita assegnarsi alle monache per le loro straordinarie occorrenze, e che legalmente si dice parte di dote, atteso che differentemente si costituisce ad una Dama di quello che si costituisca ad' una persona ordinaria; E di questa entrata come la monaca la possieda, e ne disponga, si parla nel libro decimoquarto nel titolo delli Regolari, e delle Monache.

L'altra differenza consiste nel modo di restituirla, attesoché nella dote carnale, entra quello che nel capitolo 20. si è accennato sopra la restituzione che se ne debba fare, mà nella dote delle monache, ciò non entra, poiche disciogliendosi il matrimonio spirituale per morte della monaca, non si restituisce cosa alcuna, essendo più tosto una specie di transazione sopra il futuro incerto cuento degli alimenti, Che però non vi cade altro dubbio sopra la restituzione.

In caso poi, che la monaca uscisse dal Monastero per capo di nullità di professione; ouero per traslazione da un Monastero all' altro; In tal caso non si può dare una regola certa, mentre per il più suol nascerne la determinazione dalla Sacra Congregazione secondo le circostanze del fatto, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo dè Regolari, nel quale si tratta parimente delle monache.

Vi sono ancora alcune poche differenze nel modo

modo di pagare la dote , cioè che quello, il quale sia obligato dotare , non è tenuto à dare tutta la dote in denaro contante , mà parte in denaro , e parte in robbe ; Mà quando si tratta di dote di monache , bisogna darla tutta in denaro per depositarsi , secondo li decreti generali della Sacra Congregazione .

E ciò influisce ancora nel tempo , atteso che per ordinario la dote carnale non si deve pagare prima del matrimonio , mà questa bisogna pagarla per vn anno prima , e di vantaggio che seguia la professione , douendosi depositare prima che s'incominci il nouiziato , in potere d'vn pubblico Mercante , ouero in vna cassa dell'istesso Monastero , secondo l'vsanze diuerse dè luoghi ; Con il di più che in questa materia della dote delle monache si accenna , nel Teatro in questo medesimo titolo , e nell'altro dè Regolari nel libro decimoquarto , non essendo materia che riceua regole certe , e generali .

A
Nelli discorsi
 11. 12. 125.
 144. 145. e
 167. di questo
 titolo.

li. A
 * * .

CAPITOLO XXVII.

Delle robbe estradotali.

S O M M A R I O.

1. **D**elle robbe estradotali, e parafernali, e se
vi sia differenza.
2. Se per queste spetti ipoteca.
3. Delli frutti di queste robbe a chi spettino?



C A P. X X V I I.



I Nncorche i Giuristi facciano gran dispute sopra le parole, ò vocaboli, cioè se quelle robbe, le quali restano, ò che si acquistano alla donna, si debbano dire estradotali, ouero parafernali, e qual differenza sia trà l'vna, e l'altra specie; Volendo alcuni, che questa sia vna mera differenza di parole senz'effetto alcuno; Et altri distinguouo, che di vna specie siano quelle robbe le quali avea la donna in tempo che si sia costituita la dote, e dell'altra siano quelle che gli siano sopragiunte dopoi; Tutta-
via, per qualche spetta alla pratica, tal que-
stione hà dell' ideale, atteso che, ò la donna espressamente, ò tacitamente di queste robbe non ne hà dato l'amministrazione al marito, Et in tal caso, importa poco che siano dell'vna, ò dell'altra specie; Ouero ce l'ha date & in tal caso, quanto al capitale entra l'istess' obbligo di restituirle, e darne conto, ò siano dell'vna, ò dell'altra specie, restando solamente qualche differenza che nasce da vna certa al solito poco

ragioneuole sottigliezza de leggisti , circa la pertinenza dell' ipoteca tacita , ò legale , la quale ² dalla legge si cōcede per vna tale aministrazione ; Ma però si crede più probabile , che indistintamente questa ipoteca debba competere , non scorrendosi probabile ragione di differenza , conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo , trattandosi delle robbe estradotali .

³ L'occasione dunque maggiore delle dispute in questo proposito in pratica , suole occorrere sopra li frutti che dalle medesime robbe , si siano percetti dal marito , se e quando sia obligato restituirli , e darne conto , ò nò ; E se bene in ciò li Giuristi vi s' intricano malamente , dando molte distinzioni cauate dalle formalità d' alcune parole delle leggi , ouero dal senso d' alcuni Dottori antichi ; Tuttauia pare che la questione sia più di fatto che di legge , quando si tratta di frutti già conlumati per vso di casa , conforme al solito , atteso che il tutto nasce dalla proua della volontà , circa la quale , non si può dare vna regola certa , e generale , mentre la decisione dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare , e sopra tutto dalla verisimilitudine , ouero dall' vso comune , conforme nel Teatro più distintamente si accenna .

Entra però questo dubbio nelli frutti già cōsumati , nel tēpo del dicioglimēto , ò della separazione .

Tom.6. della dote.

N n

ne

ne del matrimonio, ouero nel tempo della riuocazione di questa espressa, ò tacita amministrazione di sua natura sempre riuocabile; Atteso che in quei frutti, li quali siano già in essere, ò pure che siano inuestiti, non cade dubbio alcuno che siano della donna, eccetto in quei luoghi, ne quali vi sia il statuto particolare che spettino al marito, cōforme in alcune Città d'Italia insegnà la pratica, ouero quando siano frutti di cose vacabili, e vitalizie secōdo le dichiarazioni cōtenute nel Teatro. A

*Di tutto ciò si
tratta nel dis.
35. del lib. 2.
de Regali, e
nel disc. 168.
di questo tit.
dove si accen-
nādo gli altri
luoghi, e nel
supplemento.*

In questo proposito delle robbe estradotali che abbiano le donne; Disponendo la regola legale, che la donna non si presume di auere altra roba che la dote; Quindi s'inferisce che le altre robbe acquistate da lei durante il matrimonio, oueramente trā breue tempo doppo quello discolto, si presumono acquistate con le robbe del marito, al quale spettano; E per la medesima ragione alcuni inferiscono, che l'istesso camina nelle donne non maritate, le quali abbiano il padre; Mà esfendo questa vna semplice presunzione legale, cessa ogni volta che con proua espressa, & anche presunta si mostra la causa donde abbia possuto nascere l'acquisto per escludere che non nasca dalla dishonestà, oueramente che tal'acquisto sia fatto cō la sciēza, e col cōsenso del marito, nel qual caso entra solamente il dubbio, se si possa dire donazione fatta dal marito per fraudare la proibizione

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. XXVII. 289
zione della legge ; Et anche questa presunzione
non si suole ammettere trà Signori, e persone di
nobiltà qualificata.

Ma quando anche questa presunzione entra-
se, siche non auessero luogo le suddette, e le altre
limitazioni; In tal caso il dominio delle robbe
acquistate spetterà alla donna, ouerò a i suoi eredi
e successori, e solamente il marito, ouero i suoi
eredi auranno l' azione à ripetere quella somma
con la quale si sia fatto l' acquisto, e che si presu-
ma peruenuta dalla robba del marito, quando alla
medesima donna sia più spedito tenere la robba,
e restituire il prezzo, mà non già che possa essere
à ciò forzata, siche se si cōtenti rilassare la robba,
non dourà essere tenuta ad altro, mentre quando
anche apparisca espressamente che senza delitto,
mà per implicita donazione del marito in sue ma-
ni siano peruenute robbe, ò denaro dell' istesso
marito che siano riucabili per l' inualidità della
donazione frà coniugi, sarà tenuta solamente à
quello che gli resta in mano in caso di riuo-
cazione, ò di nullità, & in quello che
restarebbe in lucro, mà no già in
quello che non sia più in
essere, perche l' a-
uesse confu-
mato.

CAPITOLO XXVIII.

D' alcune generalità remissive nella materia della dote, e dè lucri.

S O M M A R I O.

I **D**I alcune altre questioni nella materia.

C A P. XXVIII.



Olt'altre questioni nell'ātecedēti capitoli nō trattate cadono, nella materia le quali si sono tralasciate come meno frequēti in pratica; Et ancora perche richiederebbono vna grād'euagazione, la quale cagionerebbe più tosto qualche confusione per i non professori, alli quali potrà bastare questa notizia superficiale delle cose più pratiche, mentre nelli casi meno con-

tin-

tingibili, si potrà, e si dourà ricorrere alli professori, non contenendo quest' opera (come più volte si è accennato) pieni & assoluti trattati di tutte le materie, con le dispute formali, le quali in molti casi cadono, per essere vnacosa impraticabile.

E particolarmente si suole disputare della pena della perdita della dote, e dè lucri, alla quale soggiace la donna e respettuamente l' uomo per l' adulterio, e se cagionino l' istesso effetto i baci disonesti, e gli altri atti preparatorij dell' adulterio non consumato; Come ancora della medesima pena per l' omicidio, ò per l' insidie della vita, ò per l' abbandonamento in caso d' infermità, ouero in altro graue bisogno, con casi simili.

Disputandosi ancora se la dote sia ragione particolare, ò vniuersale, e se essendo vniuersale, quale specie di vniuersità sia, se di fatto solamente, ò di legge sola, ouero dell' uno, e l' altro, e quali effetti da ciò ridondino.

Come ancora, se la dote sia regolarmente, ò generalmente priuilegiata, ouero che si dica tale nè casi speciali solamente, secondo pare che sia la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione, con altre questioni simili, alcune delle quali sono accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche sotto altre materie; Come per

esempi-

CA-

esempio nelli titoli delle successioni , ò de fiduci-
comissi , ouero delle alienazioni , ò dè contratti
proibiti , e della dote delle monache nella mate-
ria dè Regolari ; E dell' altre appresso coloro , li
quali formalmente hanno trattato tutta la mate-
ria dotale , ouero quella delli lucri ; Effèndo an-
che di douere di lasciare qualche cosa alli profes-
sori , à quali in occorrenza si debba ricorrere

potendosi (conforme si è accennato)

contentare i non professori di

questo lume per le cose , le

quali occorrono più

frequenteméte

in prati-

ca .



